SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 novembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Indocollirio» *(11A14764)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Filena» *(11A14765)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ansiolin» *(11A14766)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zariviz» *(11A14767)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ancotil» *(11A14768)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Transmetil» *(11A14769)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lasitone» *(11A14770)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tau-Tux» *(11A14771)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Latanoprost Pensa» *(11A14772)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Neomercurocromo» *(11A14773)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Deponit» *(11A14774)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Hexabrix» *(11A14775)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ticavent» *(11A14776)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Urofos» *(11A14777)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ultravist» *(11A14778)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zoladex» *(11A14779)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Folifill» *(11A14780)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Folifem» *(11A14781)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ibitam» *(11A14782)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bicalutamide Fidia» *(11A14783)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Finasteride Sofar» *(11A14784)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Coversyl» *(11A14785)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Esomeprazolo Torrent» *(11A14786)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pantoprazolo Neogen» *(11A14787)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Prazofix» *(11A14788)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Procaptan» *(11A14789)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Mondragone e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Mondragone (Caserta);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da undici consiglieri sui venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mondragone (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Capomacchia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 novembre 2 011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mondragone (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 27 settembre 2011.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il irrorino di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 27 settembre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mondragone (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele Capomacchia.

Roma, 18 ottobre 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A14945

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Guagnano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Guagnano (Lecce);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da dieci consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Guagnano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Monica Perna è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 novembre 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Guagnano (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 26 settembre 2011.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 27 settembre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Guagnano (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Monica Perna.

Roma, 27 ottobre 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A14946

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 novembre 2011.

Decadenza della convenzione di concessione per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi della ditta Pennelli Davide in San Giovanni Rotondo.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111, concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa;

Vista la convenzione di concessione n. 3565 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su venti sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della ditta «Pennelli Davide» nei locali siti in San Giovanni Rotondo (Foggia) in via Santa Croce n. 4 A-B-C;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica su concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'art. 17, comma 1 della convenzione di concessione in base al quale l'«AAMS procede alla revoca della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese, oltre che negli altri casi espressamente previsti nella convenzione di concessone, nel caso in cui, successivamente alla stipula della convenzione di concessione, emerga, per qualsiasi motivo, la non sussistenza di un requisito o di un elemento costitutivo di un requisito, considerato essenziale ai fini della permanenza del rapporto concessorio»;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *d)*, della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa»;

Vista la nota prot. n. 2010/19223/Giochi/SCO del 3 giugno 2010 con la quale il predetto concessionario è stato invitato ai fini della regolarizzazione della propria posizione contabile, al pagamento di € 141.263,26;

Vista a nota prot. n. 2010/20900/Giochi/SCO del 16 giugno 2010 con la quale il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della propria posizione amministrativa, ad adeguare la garanzia di cui all'art. 13, comma 2;

Considerato che con le predette note è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato art. 17, comma 2, lettera *d)*, a motivo della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti

indicata nei prospetti allegati alla suindicata nota con l'invito a provvedere, entro dieci giorni, alla regolarizzazione di detta posizione debitoria;

Considerato che il concessionario in questione, a fronte delle medesime comunicazioni ed ad ulteriori solleciti dell'Amministrazione, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile ed amministrativa e non ha fornito alcuna valida giustificazione;

Dispone

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza: della convenzione di concessione n. 3565 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con la ditta «Pennelli Davide», con sede legale in via San Domenico Savio n. 5 - San Giovanni Rotondo (Foggia), operante nel comune di San Giovanni Rotondo (Foggia), con immediato distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2011

Il direttore per i giochi: TAGLIAFERRI

11A15110

DECRETO 8 novembre 2011.

Indizione della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Occasioni speciali».

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Visto l'art. 24, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge n. 153/2011, che ha sancito il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a «Lotterie Nazionali S.r.l.» la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il decreto direttoriale prot. 2011/17476/Giochi/Ltt del 17 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione del disposto dell'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la raccolta della lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza;

Visti gli articoli 9, comma 3, e 10 comma 2 del citato decreto del 17 maggio 2011 che prevedono che, per ogni singola lotteria indetta, si possono avere varie interfacce di gioco;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza , prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990, dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 e dell'art. 9 del succitato decreto direttoriale del 17 maggio 2011, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Occasioni speciali». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 3,00.

2. Alla presente lotteria sarà possibile associare varie interfacce di gioco preventivamente approvate con provvedimento dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ne specifica i contenuti grafici e le meccaniche di gioco.

3. I provvedimenti di cui al precedente comma sono pubblicati sul sito www.aams.gov.it con specifico riferimento alla lotteria di riferimento, sul sito del concessionario e sul sito del punto vendita a distanza.

4. Sul sito del concessionario e su quello del punto vendita a distanza sono riportate le interfacce di gioco che identificano la lotteria istantanea con partecipazione a distanza «Occasioni speciali».

Art. 2.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 1.200.000 giocate erogabili.

La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 1.200.000 giocate, ammonta ad euro 2.592.240,00 suddivisa nei seguenti premi:

Numero dei premi	Importo dei premi in euro
196.080	3,00
100.800	5,00
43.200	10,00
18.000	20,00
2.160	50,00
720	100,00
144	500,00
36	1.000,00
7	10.000,00
3	50.000,00
1	200.000,00

2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate con corrispondente aumento della massa-premi che sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 3.

1. Le vincite di importo non superiore ad € 10.000,00 sono accreditate dal punto vendita a distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto dirigenziale del 17 maggio 2011, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

2. Per le vincite di importo superiore ad € 10.000.00, il pagamento deve essere richiesto dal giocatore, secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 6 del decreto dirigenziale del 17 maggio 2 011, tramite presentazione presso l'ufficio premi di «Lotterie Nazionali S.r.l.» in viale del Campo Boario n. 56/d - 00154 Roma, o presso uno sportello di Intesa Sanpaolo, della stampa di un promemoria della pagina del sito di raccolta che visualizza i dati identificativi della giocata.

3. La richiesta di pagamento delle vincite di importo superiore a € 10.000,00 va inoltrata entro il termine decadenziale di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento di chiusura della lotteria di cui al successivo art. 4.

4. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico di «Lotterie Nazionali S.r.l.», e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 4.

Con decreto direttoriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 11
Economia e finanze, foglio n. 65

11A15109

DECRETO 11 novembre 2011.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 21 settembre 2011, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2010, n. 103469, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007 del Direttore generale del Tesoro, con la quale il dirigente generale capo della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Vista la nota n. 73776 del 19 settembre 2011 del Dipartimento del tesoro - Direzione II, con la quale si comunica alla Banca d'Italia e alla «MTS S.p.a.» che in data 21 settembre 2011 sarà effettuata un'operazione di concambio di titoli di Stato ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la nota n. 74337 del 21 settembre 2011 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 21 settembre 2011 è stata effettuata la citata operazione di concambio con regolamento il 26 settembre 2011 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Visto che sui C.C.T. t.v. 1° marzo 2005-2012 (IT0003858856) il Credit Suisse, per un importo di nominali euro 4.711.000,00 ha regolato in ritardo rispetto alla data prefissata (26 settembre 2011) e cioè il primo giorno utile successivo (27 settembre 2011);

Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto 28 dicembre 2010, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione di BTP 4,50% 1° settembre 2008/1° marzo 2019 cod. IT0004423957 per l'importo nominale di euro 1.504.500.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 94,060 sono stati riacquistati i seguenti titoli:

BTP 5% 1° febbraio 2012 cod. IT0003190912 per nominali euro 507.880.000,00 al prezzo di euro 100,90;

CCT t.v. 1° marzo 2012 cod. IT0003858856 per nominali euro 108.609.000,00 al prezzo di euro 99,84, di cui euro 4.711.000,00 regolati in ritardo (27 settembre 2011) rispetto alla data di regolamento (26 settembre 2011) da parte di Credit Suisse;

BTP €i 15 settembre 2017 cod. IT0004085210 per nominali euro 664.075.000,00 al prezzo di euro 87,65;

CCTeu 15 ottobre 2017 cod. IT0004652175 per nominali euro 177.070.000,00 al prezzo di euro 83,10.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 21 settembre 2011 e regolata il 26 settembre 2011 (tranne euro 4.711.000,00 regolati il 27 settembre 2011), è la seguente:

titolo emesso: BTP 4,50% 1° settembre 2008/1° marzo 2019 (IT0004423957) - importo nominale in circolazione: 24.149.228.000,00;

titoli riacquistati:

BTP 5% 1° agosto 2001/1° febbraio 2012 (IT0003190912) - importo nominale in circolazione: 25.807.727.000,00;

CCT t.v. 1° marzo 2005/2012 (IT0003858856) - importo nominale in circolazione: 12.277.339.000,00;

BTP€i 15 marzo 2006/15 settembre 2017 (IT0004085210) - importo nominale in circolazione: 13.887.257.000,00 (*);

CCTeu 15 ottobre 2010/2017 (IT0004652175) - importo nominale in circolazione: 13.958.686.000,00.

(*) Al netto della rivalutazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

11A15108

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 giugno 2011.

Ammissione in via definitiva alle agevolazioni, del progetto DM 28908 afferenti ai Grandi Programmi Strategici di cui al decreto 449/Ric. del 10 marzo 2006. (Prot. n. 365/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito «L. n. 311/04»), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e successive modificazioni e integrazioni, che, all'articolo 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (di seguito «CDP S.p.A.»), di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 1621/Ric del 18 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2005, recante «l'invito alla presentazione delle Idee Progettuali relativamente ai Programmi Strategici previsti dal PNR 2005-2007»;

Visto il decreto direttoriale 10 marzo 2006, prot. n. 449/Ric, con il quale i soggetti proponenti le idee progettuali approvate con il predetto decreto ministeriale del febbraio 2006, n. 242/Ric, sono stati invitati a presentare i progetti esecutivi;

Visti i progetti esecutivi pervenuti;

Visto il decreto n. 297 del 27 luglio 1999 concernente il «riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto dell'8 agosto 2000, n. 593, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999 n. 297»;

Visto il decreto interministeriale 8 marzo 2006, n. 433/Ric. ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto commi 10, 11, 12 e 13;

Visto il decreto n. 711/Ric. del 26 aprile 2007, con il quale tra l'altro è stato ammesso provvisoriamente alle agevolazioni il progetto di ricerca DM28908, presentato dai Soggetti Ferrania Technologies S.p.A., Advanced Accelerator Applications (Italy) S.r.l., Bracco Imaging S.p.A., Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A., dal titolo «Innovazione di processo e di prodotto per lo sviluppo di farmaci per terapia e diagnostica avanzata» e l'annesso progetto di formazione, dal titolo «Formazione di giovani ricercatori nel settore della chimica fine e di prodotti farmaceutici per terapia e diagnostica avanzata», afferenti al settore 2 e con attività di ricerca da realizzarsi con costi inferiori al 75% nelle Aree Sottoutilizzate;

Visto il decreto n. 1982 del 6 dicembre 2007, con il quale sono state apportate specifiche modifiche a quanto disposto con decreto n. 711/Ric. del 26 aprile 2007, a seguito dell'accertamento che il personale destinatario delle attività formative è esterno alle aziende proponenti del progetto;

Vista la nota prot. n. 6392 del 14 ottobre 2009, con la quale il Ministero ha disposto il riconoscimento della maggiorazione di 12 mesi della durata del progetto di ricerca, di cui al comma 3 dell'art. 2 del Decreto Provvisorio di ammissione alle agevolazioni n. 711 del 26 aprile 2007, portando così la data di ultimazione del progetto di ricerca al 30 settembre 2010;

Vista la nota prot. n. prot. n. 4185 dell'11 giugno 2010, con il quale il Ministero ha autorizzato la variazione del luogo di svolgimento di quota parte delle attività del progetto di ricerca e formazione da Pozzilli (IS) a Colleretto Giacosa (TO);

Considerato che Intesa SanPaolo S.p.A., Banca Carige S.p.A., Banca dell'Adriatico S.p.A., in qualità di Soggetti Finanziatori, hanno prorogato la validità delle delibere di finanziamento precedentemente assunte, rispettivamente in data 26 giugno 2009, 26 settembre 2008, 29 luglio 2008 e 14 novembre 2008, relativamente ai Soggetti Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A., Bracco Imaging S.p.A., Ferrania Technologies S.p.A., Advanced Accelerator Applications (Italy) S.r.l.;

Tenuto conto che nelle richiamate delibere di finanziamento, nell'ambito della valutazione è stato accertato il merito creditizio di Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A., Bracco Imaging S.p.A., Ferrania Technologies S.p.A., Advanced Accelerator Applications (Italy) S.r.l. anche per la concessione di un finanziamento agevolato;

Vista la delibera n. 459/11 del 16 marzo 2011 della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con la quale è stato deliberato, a rettifica, il finanziamento agevolato in favore di Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A., Bracco Imaging S.p.A., Ferrania Technologies S.p.A., Advanced Accelerator Applications (Italy) S.r.l.;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione del provvedimento definitivo relativamente al progetto DM28908;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto esecutivo DM28908, presentato da Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A., Bracco Imaging S.p.A., Ferrania Technologies S.p.A., Advanced Accelerator Applications (italy) S.r.l. è ammesso in via definitiva agli interventi agevolativi previsti dalle disposizioni di cui alle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni disposte dalle relativa delibera di finanziamento e dal richiamato decreto provvisorio di ammissione alle agevolazioni n. 711/Ric. del 26 aprile 2007 e successive rettifiche.

2. La spesa di euro 10.537.600,00 grava per euro 2.711.140,00 nella forma di contributo nella spesa sugli stanziamenti del FAR per l'esercizio 2006, euro 7.043.814,00 nella forma di credito agevolato sugli stanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti ed euro 782.646,00 nella forma di credito ordinario.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale MUR-MEF dell'8 marzo 2006, relativamente al progetto DM28908, le tipologie di intervento, di cui al presente decreto, saranno perfezionate e regolate da due contratti di finanziamento, un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di contributo nella spesa e un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di finanziamento bancario e di finanziamento agevolato.

2. La stipula del contratto relativo alle agevolazioni sotto forma di finanziamento bancario e finanziamento ordinario è subordinata alla stipula del contratto di finanziamento in forma di contributo nella spesa.

3. L'erogazione delle agevolazioni sia nella forma di contributo nella spesa sia nella forma di finanziamento dovrà avvenire parallelamente, subordinatamente a quanto disposto al comma 1 dell'art. 5 del decreto MUR-MEF del'8 marzo 2006, n. 433/Ric e quant'altro disposto dai due contratti di finanziamento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 358

ALLEGATO

Legge 297/1999 GPS DM28908

Generalità del Progetto

• Domanda: DM28908 del 31/03/2006

• Progetto di Ricerca

Titolo:
"Innovazione di processo e di prodotto per lo sviluppo di farmaci per terapia e diagnostica avanzata."

Inizio Attività: 01/10/2006

Durata mesi: 36 (salvo proroghe)

• Progetto di Formazione

Titolo:
"Formazione di giovani ricercatori nel settore della chimica fine e di prodotti farmaceutici per terapia e diagnostica avanzata."

Inizio Attività: 01/10/2006

Durata mesi: 30 (salvo proroghe)

• Beneficiari

ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS (ITALY)
CAMPOBASSO - (CB)

BRACCO IMAGING S.P.A.
MILANO - (MI)

FERRANIA TECHNOLOGIES SPA
CAIRO MONTENOTTE - (SV)

ISTITUTO ONCOLOGICO DEL MEDITERRANEO SPA
VIAGRANDE - (CT)

• Costo Totale	€ 10.537.600,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 5.805.600,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 3.402.000,00
- di cui attività di Formazione	€ 1.330.000,00
al netto di recuperi pari a	€ -462.000,00

Legge 297/1999 GPS DM28908

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	260.000	1.723.100	-	-	337.000	-	2.320.100
Spese generali	156.000	1.033.860	-	-	202.200	-	1.392.060
Attrezzature	-	963.600	-	-	-	-	963.600
Consulenze	-	-	-	-	476.000	-	476.000
Prestazioni di terzi	7.000	24.000	-	-	250.000	-	281.000
Beni immateriali	-	60.000	-	-	-	-	60.000
Materiali	107.000	255.840	-	-	350.000	-	712.840
Recuperi (da detrarre)	-	-400.000	-	-	-	-	-400.000
Subtotale	530.000	3.660.400	-	-	1.615.200	-	5.805.600
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	530.000	3.660.400	-	-	1.615.200	-	5.805.600

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	825.000	-	-	390.000	-	1.215.000
Spese generali	-	495.000	-	-	234.000	-	729.000
Attrezzature	-	210.000	-	-	-	-	210.000
Consulenze	-	-	200.000	-	110.000	-	310.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	400.000	-	400.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	150.000	-	-	450.000	-	600.000
Recuperi (da detrarre)	-	-62.000	-	-	-	-	-62.000
Subtotale	-	1.618.000	200.000	-	1.584.000	-	3.402.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	1.618.000	200.000	-	1.584.000	-	3.402.000

	FORMAZIONE TOTALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	31.000	123.200	-	-	105.600	-	259.800
Spese trasferta personale	4.000	140.000	-	-	120.000	-	264.000
Altre spese correnti	16.000	60.200	-	-	51.600	-	127.800
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	16.000	-	-	-	96.000	-	112.000
Subtotale	67.000	323.400	-	-	373.200	-	763.600
Costo personale per i partecipanti alla form.	36.000	285.600	-	-	244.800	-	566.400
Totale	103.000	609.000	-	-	618.000	-	1.330.000

Legge 297/1999 GPS DM28908

	FORMAZIONE ESTERNA						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	31.000	123.200	-	-	105.600	-	259.800
Spese trasferta personale	4.000	140.000	-	-	120.000	-	264.000
Altre spese correnti	16.000	60.200	-	-	51.600	-	127.800
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	16.000	-	-	-	96.000	-	112.000
Subtotale	67.000	323.400	-	-	373.200	-	763.600
Costo personale per i partecipanti alla form.	36.000	285.600	-	-	244.800	-	566.400
Totale	103.000	609.000	-	-	618.000	-	1.330.000

Nessun costo per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28908

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	79.500,00	549.060,00	-	242.280,00	-	870.840,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	450.500,00	3.111.340,00	-	1.372.920,00	-	4.934.760,00
- di cui CA fino a €	405.450,00	2.800.206,00	-	1.235.628,00	-	4.441.284,00
- di cui CO fino a €	45.050,00	311.134,00	-	137.292,00	-	493.476,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	530.000,00	3.660.400,00	-	1.615.200,00	-	5.805.600,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	242.700,00	30.000,00	237.600,00	-	510.300,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	1.375.300,00	170.000,00	1.346.400,00	-	2.891.700,00
- di cui CA fino a €	-	1.237.770,00	153.000,00	1.211.760,00	-	2.602.530,00
- di cui CO fino a €	-	137.530,00	17.000,00	134.640,00	-	289.170,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	1.618.000,00	200.000,00	1.584.000,00	-	3.402.000,00

	FORMAZIONE TOTALE					
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
	103.000,00	609.000,00	-	618.000,00	-	1.330.000,00
TOTALE CS fino a €	103.000,00	609.000,00	-	618.000,00	-	1.330.000,00

	FORMAZIONE ESTERNA					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	103.000,00	609.000,00	-	618.000,00	-	1.330.000,00
TOTALE CS fino a €	103.000,00	609.000,00	-	618.000,00	-	1.330.000,00

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28908

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	1.381.140,00	1.330.000,00	2.711.140,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	7.826.460,00	-	7.826.460,00
- di cui CA fino a €	7.043.814,00	-	7.043.814,00
- di cui CO fino a €	782.646,00	-	782.646,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	9.207.600,00	1.330.000,00	10.537.600,00

Legge 297/1999 GPS DM28908

ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS (ITALY)

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	115.000	-	-	-	-	115.000
Spese generali	-	69.000	-	-	-	-	69.000
Attrezzature	-	162.000	-	-	-	-	162.000
Consulenze	-	-	-	-	46.000	-	46.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	60.000	-	-	-	-	60.000
Materiali	-	190.000	-	-	-	-	190.000
Recuperi (da detrarre)	-	-50.000	-	-	-	-	-50.000
Subtotale	-	546.000	-	-	46.000	-	592.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	546.000	-	-	46.000	-	592.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	75.000	-	-	-	-	75.000
Spese generali	-	45.000	-	-	-	-	45.000
Attrezzature	-	162.000	-	-	-	-	162.000
Consulenze	-	-	-	-	110.000	-	110.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	150.000	-	-	-	-	150.000
Recuperi (da detrarre)	-	-62.000	-	-	-	-	-62.000
Subtotale	-	370.000	-	-	110.000	-	480.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	370.000	-	-	110.000	-	480.000

	FORMAZIONE TOTALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	52.800	-	-	-	-	52.800
Spese trasferta personale	-	60.000	-	-	-	-	60.000
Altre spese correnti	-	25.800	-	-	-	-	25.800
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	8.000	-	-	-	16.000	-	24.000
Subtotale	8.000	138.600	-	-	16.000	-	162.600
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	122.400	-	-	-	-	122.400
Totale	8.000	261.000	-	-	16.000	-	285.000

Legge 297/1999 GPS DM28908

	FORMAZIONE ESTERNA						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	52.800	-	-	-	-	52.800
Spese trasferta personale	-	60.000	-	-	-	-	60.000
Altre spese correnti	-	25.800	-	-	-	-	25.800
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	8.000	-	-	-	16.000	-	24.000
Subtotale	8.000	138.600	-	-	16.000	-	162.600
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	122.400	-	-	-	-	122.400
Totale	8.000	261.000	-	-	16.000	-	285.000

Nessun costo di Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28908

ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS (ITALY)

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
- di cui CA (90%)	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%
- di cui CO (10%)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
- di cui CA (90%)	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%
- di cui CO (10%)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	FORMAZIONE ESTERNA				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOTALE CS	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28908

ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS (ITALY)

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	81.900,00	-	6.900,00	-	88.800,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	464.100,00	-	39.100,00	-	503.200,00
- di cui CA fino a €	-	417.690,00	-	35.190,00	-	452.880,00
- di cui CO fino a €	-	46.410,00	-	3.910,00	-	50.320,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	546.000,00	-	46.000,00	-	592.000,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	55.500,00	-	16.500,00	-	72.000,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	314.500,00	-	93.500,00	-	408.000,00
- di cui CA fino a €	-	283.050,00	-	84.150,00	-	367.200,00
- di cui CO fino a €	-	31.450,00	-	9.350,00	-	40.800,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	370.000,00	-	110.000,00	-	480.000,00

	FORMAZIONE TOTALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	8.000	261.000	-	16.000	-	285.000
TOTALE CS fino a €	8.000	261.000	-	16.000	-	285.000

	FORMAZIONE ESTERNA					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	8.000	261.000	-	16.000	-	285.000
TOTALE CS fino a €	8.000	261.000	-	16.000	-	285.000

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28908

ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS (ITALY)

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	160.800,00	285.000,00	445.800,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	911.200,00	-	911.200,00
- di cui CA fino a €	820.080,00	-	820.080,00
- di cui CO fino a €	91.120,00	-	91.120,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	1.072.000,00	285.000,00	1.357.000,00

Legge 297/1999 GPS DM28908

BRACCO IMAGING S.P.A.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	673.000	-	-	337.000	-	1.010.000
Spese generali	-	403.800	-	-	202.200	-	606.000
Attrezzature	-	720.000	-	-	-	-	720.000
Consulenze	-	-	-	-	300.000	-	300.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	250.000	-	250.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	350.000	-	350.000
Recuperi (da detrarre)	-	-350.000	-	-	-	-	-350.000
Subtotale	-	1.446.800	-	-	1.439.200	-	2.886.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	1.446.800	-	-	1.439.200	-	2.886.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	750.000	-	-	390.000	-	1.140.000
Spese generali	-	450.000	-	-	234.000	-	684.000
Attrezzature	-	48.000	-	-	-	-	48.000
Consulenze	-	-	200.000	-	-	-	200.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	400.000	-	400.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	450.000	-	450.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	1.248.000	200.000	-	1.474.000	-	2.922.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	1.248.000	200.000	-	1.474.000	-	2.922.000

	FORMAZIONE TOTALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	105.600	-	105.600
Spese trasferta personale	-	-	-	-	120.000	-	120.000
Altre spese correnti	-	-	-	-	51.600	-	51.600
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	48.000	-	48.000
Subtotale	-	-	-	-	325.200	-	325.200
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	244.800	-	244.800
Totale	-	-	-	-	570.000	-	570.000

Legge 297/1999 GPS DM28908

	FORMAZIONE ESTERNA						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	105.600	-	105.600
Spese trasferta personale	-	-	-	-	120.000	-	120.000
Altre spese correnti	-	-	-	-	51.600	-	51.600
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	48.000	-	48.000
Subtotale	-	-	-	-	325.200	-	325.200
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	244.800	-	244.800
Totale	-	-	-	-	570.000	-	570.000

Nessun costo di Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28908

BRACCO IMAGING S.P.A.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
- di cui CA (90%)	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%
- di cui CO (10%)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
- di cui CA (90%)	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%
- di cui CO (10%)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	FORMAZIONE ESTERNA				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOTALE CS	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28908

BRACCO IMAGING S.P.A.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	217.020,00	-	215.880,00	-	432.900,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	1.229.780,00	-	1.223.320,00	-	2.453.100,00
- di cui CA fino a €	-	1.106.802,00	-	1.100.988,00	-	2.207.790,00
- di cui CO fino a €	-	122.978,00	-	122.332,00	-	245.310,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	1.446.800,00	-	1.439.200,00	-	2.886.000,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	187.200,00	30.000,00	221.100,00	-	438.300,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	1.060.800,00	170.000,00	1.252.900,00	-	2.483.700,00
- di cui CA fino a €	-	954.720,00	153.000,00	1.127.610,00	-	2.235.330,00
- di cui CO fino a €	-	106.080,00	17.000,00	125.290,00	-	248.370,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	1.248.000,00	200.000,00	1.474.000,00	-	2.922.000,00

	FORMAZIONE TOTALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	570.000	-	570.000
TOTALE CS fino a €	-	-	-	570.000	-	570.000

	FORMAZIONE ESTERNA					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	570.000	-	570.000
TOTALE CS fino a €	-	-	-	570.000	-	570.000

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28908

BRACCO IMAGING S.P.A.

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	871.200,00	570.000,00	1.441.200,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	4.936.800,00	-	4.936.800,00
- di cui CA fino a €	4.443.120,00	-	4.443.120,00
- di cui CO fino a €	493.680,00	-	493.680,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	5.808.000,00	570.000,00	6.378.000,00

Legge 297/1999 GPS DM28908

FERRANIA TECHNOLOGIES SPA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	935.100	-	-	-	-	935.100
Spese generali	-	561.060	-	-	-	-	561.060
Attrezzature	-	81.600	-	-	-	-	81.600
Consulenze	-	-	-	-	130.000	-	130.000
Prestazioni di terzi	-	24.000	-	-	-	-	24.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	65.840	-	-	-	-	65.840
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	1.667.600	-	-	130.000	-	1.797.600
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	1.667.600	-	-	130.000	-	1.797.600

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

	FORMAZIONE TOTALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	70.400	-	-	-	-	70.400
Spese trasferta personale	-	80.000	-	-	-	-	80.000
Altre spese correnti	-	34.400	-	-	-	-	34.400
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	32.000	-	32.000
Subtotale	-	184.800	-	-	32.000	-	216.800
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	163.200	-	-	-	-	163.200
Totale	-	348.000	-	-	32.000	-	380.000

	FORMAZIONE ESTERNA						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	70.400	-	-	-	-	70.400
Spese trasferta personale	-	80.000	-	-	-	-	80.000
Altre spese correnti	-	34.400	-	-	-	-	34.400
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	32.000	-	32.000
Subtotale	-	184.800	-	-	32.000	-	216.800
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	163.200	-	-	-	-	163.200
Totale	-	348.000	-	-	32.000	-	380.000

Nessun costo di Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28908

FERRANIA TECHNOLOGIES SPA

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
- di cui CA (90%)	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%
- di cui CO (10%)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per lo Sviluppo Precompetitivo

	FORMAZIONE ESTERNA				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOTALE CS	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28908

FERRANIA TECHNOLOGIES SPA

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	250.140,00	-	19.500,00	-	269.640,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	1.417.460,00	-	110.500,00	-	1.527.960,00
- di cui CA fino a €	-	1.275.714,00	-	99.450,00	-	1.375.164,00
- di cui CO fino a €	-	141.746,00	-	11.050,00	-	152.796,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	1.667.600,00	-	130.000,00	-	1.797.600,00

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

	FORMAZIONE TOTALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	348.000	-	32.000	-	380.000
TOTALE CS fino a €	-	348.000	-	32.000	-	380.000

	FORMAZIONE ESTERNA					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	348.000	-	32.000	-	380.000
TOTALE CS fino a €	-	348.000	-	32.000	-	380.000

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28908

FERRANIA TECHNOLOGIES SPA

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	269.640,00	380.000,00	649.640,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	1.527.960,00	-	1.527.960,00
- di cui CA fino a €	1.375.164,00	-	1.375.164,00
- di cui CO fino a €	152.796,00	-	152.796,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	1.797.600,00	380.000,00	2.177.600,00

Legge 297/1999 GPS DM28908

ISTITUTO ONCOLOGICO DEL MEDITERRANEO SPA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	260.000	-	-	-	-	-	260.000
Spese generali	156.000	-	-	-	-	-	156.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	7.000	-	-	-	-	-	7.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	107.000	-	-	-	-	-	107.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	530.000	-	-	-	-	-	530.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	530.000	-	-	-	-	-	530.000

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

	FORMAZIONE TOTALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	31.000	-	-	-	-	-	31.000
Spese trasferta personale	4.000	-	-	-	-	-	4.000
Altre spese correnti	16.000	-	-	-	-	-	16.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	8.000	-	-	-	-	-	8.000
Subtotale	59.000	-	-	-	-	-	59.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	36.000	-	-	-	-	-	36.000
Totale	95.000	-	-	-	-	-	95.000

	FORMAZIONE ESTERNA						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	31.000	-	-	-	-	-	31.000
Spese trasferta personale	4.000	-	-	-	-	-	4.000
Altre spese correnti	16.000	-	-	-	-	-	16.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	8.000	-	-	-	-	-	8.000
Subtotale	59.000	-	-	-	-	-	59.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	36.000	-	-	-	-	-	36.000
Totale	95.000	-	-	-	-	-	95.000

Nessun costo di Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28908

ISTITUTO ONCOLOGICO DEL MEDITERRANEO SPA

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
- di cui CA (90%)	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%
- di cui CO (10%)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per lo Sviluppo Precompetitivo

	FORMAZIONE ESTERNA				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOTALE CS	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28908

ISTITUTO ONCOLOGICO DEL MEDITERRANEO SPA

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	79.500,00	-	-	-	-	79.500,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	450.500,00	-	-	-	-	450.500,00
- di cui CA fino a €	405.450,00	-	-	-	-	405.450,00
- di cui CO fino a €	45.050,00	-	-	-	-	45.050,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	530.000,00	-	-	-	-	530.000,00

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

	FORMAZIONE TOTALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	95.000	-	-	-	-	95.000
TOTALE CS fino a €	95.000	-	-	-	-	95.000

	FORMAZIONE ESTERNA					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	95.000	-	-	-	-	95.000
TOTALE CS fino a €	95.000	-	-	-	-	95.000

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28908

ISTITUTO ONCOLOGICO DEL MEDITERRANEO SPA

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	79.500,00	95.000,00	174.500,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	450.500,00	-	450.500,00
- di cui CA fino a €	405.450,00	-	405.450,00
- di cui CO fino a €	45.050,00	-	45.050,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	530.000,00	95.000,00	625.000,00

11A14947

DECRETO 6 luglio 2011.

Modifica del decreto 2 agosto 2006, relativo a progetti autonomi ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla Ricerca presentato dalla Elcon Megarad S.p.a. (Prot. n. 392/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 8 marzo 2006, ed in particolare il progetto n. 1092 presentato dalla ELCON MEGARAD SpA, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 1642 del 2 agosto 2006, con il quale il progetto n. 1092 presentato dalla ELCON MEGARAD SpA, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, per un importo di contributo nella spesa pari a euro 875.550,00 e un credito agevolato pari a euro 942.800,00;

Vista la nota in data 19 maggio 2011, pervenuta in data 7 giugno 2011 prot. n. 6000, con la quale l'istituto MPS Capital Service Banca per le Imprese SpA, ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per cooperazione con Università e/o Enti Pubblici di Ricerca, non risulta soddisfatto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 1642 del 2 agosto 2006, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 1092 presentato dalla ELCON MEGARAD SpA, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto direttoriale n. 1642 del 2 agosto 2006, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto direttoriale n. 1642 del 2 agosto 2006, per il progetto n. 1092 presentato dalla ELCON MEGARAD SpA per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di euro 109.444,61 e il credito agevolato è conseguentemente aumentato di euro 109.444,58.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 134

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 1092

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 1092 del 04/02/2004 Comitato del 17/09/2008
- Progetto di Ricerca

Titolo: Nuovo sistema per la fabbricazione di componenti termorestringenti

Inizio: 01/09/2004

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Elcon Megarad S.p.A..
AVELLINO (AV)

- Costo Totale ammesso Euro 1.952.850,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.280.350,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 672.500,00

  al netto di recuperi pari a Euro 150.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.044.308,00	€ 672.500,00	€ 1.716.808,00
Eleggibile lettera c)	€ 236.042,00	€ 0,00	€ 236.042,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.280.350,00	€ 672.500,00	€ 1.952.850,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	766.105,39
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.052.244,58

Sezione D - Condizioni Specifiche

11A14866

DECRETO 2 agosto 2011.

Modifica del decreto 25 marzo 2010 relativo a progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca presentato dalla Cerdomus Ceramiche S.p.a. (Prot. 456/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 30 maggio 2007, ed in particolare per il progetto di ricerca n. 7524 presentato dalla CERDOMUS CERAMICHE SpA, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 63 del 25 marzo 2010, con il quale il progetto di ricerca n. 7524 presentato dalla CERDOMUS CERAMICHE SpA, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 30 maggio 2007;

Vista la nota dell'impresa in data 28 ottobre 2010, pervenuta in data 11 novembre 2010 prot. n. 9485, con la quale ha comunicato la cessione del ramo d'azienda alla Porcellana di Rocca Srl e la modifica della propria denominazione in Cerindustries SpA;

Vista la nota ministeriale n. 9595 del 23 novembre 2010, con le quali è stato richiesto all'istituto convenzionato e all'esperto scientifico l'aggiornamento delle valutazioni di pertinenza;

Acquisiti in data 24 marzo 2011 prot. n. 3166 gli esiti della predetta valutazione da parte dell'istituto convenzionato e dell'esperto scientifico;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 4 maggio 2011, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 63 del 25 marzo 2010 relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

7524 CERDOMUS CERAMICHE SpA - CASTEL BOLOGNESE (RA)

«Analisi e ricerca per la realizzazione di prodotti ceramici a ridotto impatto ambientale con innovative funzionalità estetiche».

Rispetto a quanto decretato in data: 25 marzo 2010.

Variazione della titolarità del progetto a seguito della cessione del ramo d'azienda da parte della originaria beneficiaria Cerdomus Ceramiche SpA alla Porcellana di Rocca Srl successivamente denominata Cerindustries SpA.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 135

11A14867

DECRETO 2 agosto 2011.

Modifica dei decreti 4 dicembre 2007 e 23 ottobre 2008 relativi a progetti autonomi ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla Ricerca presentato dalla Innova Bussines Innovation Centre S.p.a. (Prot. n. 457/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 1922 del 4 dicembre 2007, con il quale il progetto n. 1971 presentato dalla INNOVA BUSSINES INNOVATION CENTRE SpA e dall'UNIVERSITÀ DI SALERNO - DIIMA - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Matematica Applicata ora UNIVERSITÀ DI SALERNO - DIEII - Dipartimento di Ingegneria Elettronica e Ingegneria Informatica, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1091 del 23 ottobre 2008, con il quale, relativamente al progetto n. 1971 presentato dalla INNOVA BUSSINES INNOVATION CENTRE SpA e dall'UNIVERSITÀ DI SALERNO - DIIMA - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Matematica Applicata ora UNIVERSITÀ DI SALERNO - DIEII - Dipartimento di Ingegneria Elettronica e Ingegneria Informatica, sono state rettificate le agevolazioni concesse con decreto direttoriale n. 1922 del 4 dicembre 2007;

Vista la nota del 18 settembre 2009, pervenuta in data 30 settembre 2009 prot. n. 5659, con la quale la Innova Business Innovation Centre SpA e l'UNIVERSITÀ DI SALERNO - DIIMA - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Matematica Applicata ora UNIVERSITÀ DI SALERNO - DIEII - Dipartimento di Ingegneria Elettronica e Ingegneria Informatica, hanno comunicato la formale rinuncia della predetta Innova Business Innovation Centre SpA alla prosecuzione del progetto e con la stessa nota hanno proposto, in sostituzione, la MOMA SpA già presente nel progetto in qualità di consulente;

Vista la nota ministeriale n. 351 del 16 febbraio 2010, con la quale sono stati incaricati l'istituto convenzionato e l'esperto scientifico di aggiornare le valutazioni di pertinenza;

Acquisiti in data 8 giugno 2010 (prot. n. 3794) e in data 3 marzo 2011 (prot. n. 1777) gli esiti delle predette valutazioni, rispettivamente da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 4 maggio 2011, di cui al resoconto sommario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1922 del 4 dicembre 2007 e rettificato con decreto dirigenziale n. 1091 del 23 ottobre 2008, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

1971 INNOVA BUSINESS INNOVATION CENTRE SPA - MESSINA

UNIVERSITÀ DI SALERNO - DIEII - Dipartimento di Ingegneria Elettronica e Ingegneria Informatica - FISCIANO (SA)

"Virtual Incubator Center - V.I.C.".

Rispetto a quanto decretato in data: 4 dicembre 2007 e 23 ottobre 2008.

Variazione della titolarità del progetto in capo alla MOMA SpA e all'UNIVERSITÀ DI SALERNO - DIEII - Dipartimento di Ingegneria Elettronica e Ingegneria Informatica (già UNIVERSITÀ DI SALERNO

- DIIMA - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Matematica Applicata), a seguito della rinuncia alla prosecuzione del progetto da parte Innova Business Innovation Centre SpA.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 136

11A14868

DECRETO 2 agosto 2011.

Modifica di alcuni progetti autonomi ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca presentato dalla Siltek S.p.a. (già Tecnosil S.p.a.), B&B Tech S.r.l. (già Micron S.r.l.) e dalla Isagro Biofarming S.r.l. (già Biochem S.r.l.). (Prot. n. 458/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo l, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato Tecnico Scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo Speciale per la Ricerca Applicata»;

Viste le domande presentate ai sensi degli artt. 4 e 11 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 20 luglio 2000, 11 gennaio 2001 e 4 aprile 2001, ed in particolare per i progetti n. 4120 presentato dalla Siltek SpA (già Tecnosil *SpA)*, n. 22720 presentato B&B Tech Srl (già Micron *Srl)* e n. 5888 presentato dalla Isagro Biofarming Srl (già Biochem *Srl)*, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Visto i decreti direttoriali n. 861 del 18 dicembre 200, n. 1129 del 20 settembre 2004, n. 678 del 28 giugno 2001 e n. 1132 del 18 ottobre 2001, così come dalla proposta formulata dal Comitato nelle riunioni del 20 luglio 2000, 11 gennaio 2001 e 4 aprile 2001;

Viste le note degli istituti convenzionati in data 30 novembre 2010 prot. n. 9754, in data 30 novembre 2010 prot. n. 9755 e in data 27 gennaio 2011 prot. n. 812, con le quali hanno comunicato variazioni contrattuali avanzate dal soggetto richiedente rispetto a quanto decretato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 4 maggio 2011, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica dei decreti direttoriali n. 861 del 18 dicembre 2000 n. 1129 del 20 settembre 2004, n. 678 del 28 giugno 2001 e n. 1132 del 18 ottobre 2001;

Decreta:

Articolo unico

1) Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

4120 Siltek SpA - Castelverde (CR).

«Realizzazione di cavi elettrici per alte temperature con isolamento a reticolazione per irraggiamento con Electron Beam».

Rispetto a quanto decretato in data: 18 dicembre 2000 e 20 settembre 2004;

Variazione della titolarità in capo alla Italian Cable Company SpA a seguito dell'incorporazione della Siltek SpA nella Italian Cable Company SpA stessa.

22720 Micron Srl - Orzinuovi (BS)

«Nuova famiglia di rivestimenti superficiali sui metalli con elevate caratteristiche anticorrosive e tribologiche».

Rispetto a quanto decretato in data: 28 giugno 2001;

Variazione della titolarità in capo alla Micron Srl in quanto la B&B Tech Srl (già Micron *Srl)* - Soncino (CR) ha costituito la sopracitata società cui ha contestualmente conferito il ramo d'azienda comprensivo del finanziamento relativo al progetto.

5888 Biochem Srl – Milano.

«Realizzazione di prodotti microbiologici ecocompatibili (fertilizzanti e zanzaricidi)». Rispetto a quanto decretato in data: 18 dicembre 2000 e 20 settembre 2004; Variazione della titolarità in capo alla Isagro SpA a seguito dell'incorporazione della Biochem Srl (poi Isagro Biofarming *Srl)* nella Isagro SpA stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 133

11A14869

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 ottobre 2011.

Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, per l'anno 2011.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 21 ottobre 2005 n. 219 recante «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati» che all'art. 14, comma 2, prevede che il Ministro della salute, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12 e dalle strutture regionali di coordinamento, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce annualmente il programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» che, all'art. 136, comma 1, prevede che il Ministero della salute prenda tutti i provvedimenti necessari per raggiungere l'autosufficienza della Comunità europea in materia di sangue e di plasma umani e che, a tal fine, incoraggi le donazioni, volontarie e non remunerate, di sangue o suoi componenti e prenda tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo della produzione e dell'utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue o dal plasma umani provenienti da donazioni volontarie e non remunerate;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207 recante «Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208 recante «Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali»;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 recante «Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 3 marzo 2005 recante «Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 3 marzo 2005 recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 1° settembre 1995 recante «Costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri», come modificato dal decreto del Ministro della sanità 5 novembre 1996 recante «Integrazione al decreto ministeriale 1° settembre 1995 concernente la costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri»;

Visto il decreto del Ministro della salute 23 ottobre 2006, con il quale, ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge 219/2005, è stata istituita la Consulta Tecnica permanente per il Sistema Trasfusionale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 26 aprile 2007, con il quale è stato istituito il Centro nazionale sangue quale struttura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale, oltre al coordinamento ed al controllo tecnico scientifico nelle materie disciplinate dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219;

Visto il decreto del Ministro della salute del 21 dicembre 2007 recante «Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali»;

Visto l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2011 recante «Programma per l'autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2010»;

Considerato che l'autosufficienza del sangue e dei suoi derivati costituisce un obiettivo nazionale finalizzato a garantire a tutti i cittadini uguali condizioni di qualità e sicurezza della terapia trasfusionale e che essa si fonda sul principio etico della donazione volontaria, periodica, responsabile e non remunerata;

Considerato che la citata legge 21 ottobre 2005, n. 219 riconosce la funzione sovraregionale e sovraziendale dell'autosufficienza del sangue e dei suoi derivati, individuando specifici meccanismi di programmazione, organizzazione e finanziamento del sistema trasfusionale nazionale;

Considerato altresì che l'autosufficienza è un obiettivo cui concorrono le regioni e le province autonome dotandosi di strumenti di governo caratterizzati da capacità di programmazione, monitoraggio, controllo e partecipazione attiva alle funzioni di rete di interesse regionale, interregionale e nazionale;

Considerata la necessità di garantire l'autosufficienza del sangue dei suoi prodotti su tutto il territorio nazionale, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, quale elemento di imprescindibile rilievo strategico a supporto di molti importanti percorsi assistenziali, fra i quali quelli associati alle emergenze, ai trattamenti oncologici ed ematologici, ai trapianti di organi e di cellule progenitrici emopoietiche, alla chirurgia cardiaca, toracica e vascolare;

Preso atto delle indicazioni fornite ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, dal Centro nazionale sangue e dai responsabili delle strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali con il coinvolgimento anche delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue rappresentative a livello nazionale e regionale;

Preso atto altresì che le indicazioni fornite sono formulate anche sulla base della rilevazione definitiva dei principali risultati del Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2010, di cui al succitato decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2011, che costituiscono una base informativa utile per la programmazione relativa all'anno 2011, oltre ad evidenziare il conseguimento degli obiettivi programmati per l'anno 2010;

Tenuto conto che tali indicazioni, che rappresentano l'esito di proposte condivise nel corso di apposite consultazioni coordinate dal Centro nazionale sangue nei mesi di novembre 2010 e aprile 2011, con la partecipazione di tutte le componenti istituzionali del Sistema trasfusionale nazionale, costituiscono esse stesse un programma organico, articolato ed esaustivo delle finalità della legge, compatibile con lo stato di attuazione della medesima, da ritenersi pertanto condivisibile quale Programma di autosufficienza nazionale per l'anno 2011;

Acquisito l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 22 settembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della programmazione e del monitoraggio dell'autosufficienza del Sistema trasfusionale italiano per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è adottato il Programma di autosufficienza nazionale, di cui all'allegato *A)* al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

2. Tale programma, predisposto in linea con lo stato di attuazione della legge 219/2005 e incentrato sugli elementi strategici prioritari per l'autosufficienza regionale e nazionale del sangue e dei suoi prodotti, individua i consumi storici, i fabbisogni ed i livelli di produzione a tal fine necessari e definisce linee di indirizzo per il monitoraggio della stessa autosufficienza, per la compensazione interregionale, per il coordinamento in rete del sistema e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza, nonché degli assetti operativi in specifici ambiti delle attività trasfusionali influenti sui livelli di autosufficienza.

3. L'attuazione del programma di cui ai commi precedenti è periodicamente soggetta ad azioni di monitoraggio e verifica.

4. La realizzazione del Programma è effettuata utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo e viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2011
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR – MIBAC – Min. Salute – Min. lavoro, registro n. 13, foglio n. 246

ALLEGATO *A*

Legge 21 ottobre 2005, n. 219

Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati

Articolo 14, comma 2

PROGRAMMA di AUTOSUFFICIENZA NAZIONALE

ANNO 2011

Sintesi del Programma

Gli obiettivi quantitativi previsti dal Programma di autosufficienza per l'anno 2010[1] sono stati pienamente conseguiti. L'incremento della produzione conseguito rispetto al 2009 (+3,5%) ha fatto registrare un significativo allineamento con i consumi di unità di GR[2] rilevati (+1,3%). La produzione media di unità di GR è risultata pari a 43,7 unità/1.000 pop/anno (‰) ed un consumo medio pari a 42,7‰. Per quanto riguarda il plasma inviato alla lavorazione industriale per la produzione di farmaci emoderivati, è stato conseguito un incremento del 5,6% rispetto al 2009 (+38.246 Kg). Per quanto concerne i principali farmaci emoderivati, nel 2010 è stato confermato un elevato consumo medio di albumina, stimato in circa 600 g ‰, significativamente più alto rispetto ai consumi dei Paesi europei ed extra-europei comparabili[3-4].
Nel 2010 si è confermata una rilevante disomogeneità fra regioni sia per quanto concerne la produzione ed il consumo di GR, sia per quanto riguarda la produzione di plasma da inviare alla lavorazione industriale. Gli indici regionali di consumo di GR risultano diversificati in un *range* molto ampio (24,8‰-65,7‰), che trova una sostanziale corrispondenza nella diversa capacità assistenziale complessiva e nei conseguenti fabbisogni trasfusionali che le singole regioni e province autonome esprimono. Infatti, nella maggior parte delle regioni del centro-sud gli indici di produzione di GR, sebbene inferiori o molto inferiori alla media nazionale, sono risultati adeguati a garantire l'autosufficienza locale in relazione alle prestazioni assistenziali erogate. Fanno eccezione 3 regioni (Lazio, Sardegna e Sicilia) che continuano a presentare una carenza strutturata complessiva di circa 70.000 unità di GR, compensate dalle regioni con produzione eccedentaria allo scopo programmata.
La programmazione per l'anno 2011 prevede un incremento di produzione di unità di GR pari a 0,5%, a fronte di una previsione di incremento dei consumi di 1,5%. Il fabbisogno compensativo di tutte le regioni carenti ammonta complessivamente a circa 80.000 unità, a fronte del quale esiste un margine complessivo di produzione aggiuntiva nelle regioni autosufficienti di 99.000 unità. Le carenze previsionali sono coperte per circa il 70% da cessioni interregionali programmate mediante accordi convenzionali. La Sardegna e la Sicilia coprono in forma programmata le proprie carenze previsionali, rispettivamente, per oltre il 95% ed il 75%, mentre il Lazio, ad oggi, copre circa il 40% del proprio deficit previsionale con convenzioni stabili, esprimendo la maggiore criticità oggi esistente a livello nazionale. Per quanto concerne il plasma da inviare alla lavorazione industriale, è programmato un incremento pari a 1%. In tale ambito, tutte le regioni del centro-sud sono collocate al di sotto della media nazionale, con livelli di autosufficienza di farmaci emoderivati bassi o molto bassi. Nel corso del 2010 sono stati effettuati ulteriori approfondimenti e valutazioni sul consumo dei farmaci plasmaderivati. I primi dati significativi pongono in evidenza un trend in aumento del consumo di immunoglobuline aspecifiche per uso endovenoso, mentre il trend appare stabile o in diminuzione per altri prodotti plasmaderivati. Entro il 2011, a cura del Centro nazionale sangue, saranno completate le attività di raccolta ed analisi dei dati sui consumi relativi al triennio 2008-2010 e ne sarà data adeguata diffusione.

---

[1] Decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2011.
[2] Una unità di GR è l'unità standard utilizzata in terapia trasfusionale, contenente almeno 43 grammi di emoglobina (40 grammi se leucodepleta).
[3] Jones D, McEvoy S, Merz TM, Higgins A, Bellomo R, Cooper JD, Hollis S, McArtur C. International albumin use: 1995 to 2006. Anaesth Intensive Care. 2010; 38(2):266-273.
[4] Centro Nazionale Sangue. Il consumo di farmaci emoderivati in Italia. In corso di redazione.

Il Programma prevede le necessarie azioni di monitoraggio infra-annuale delle attività produttive e dei consumi (facilitate anche dalla evoluzione del nuovo Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali – SISTRA), finalizzate a garantire il perseguimento degli obiettivi di autosufficienza, nonché a promuovere l'appropriatezza dei consumi e la qualità e sicurezza dei prodotti e delle prestazioni erogati. Sono confermate, infine, le linee di indirizzo per il coordinamento in rete del sistema sangue regionale e nazionale e per il miglioramento della qualità e della appropriatezza definite nei Programmi annuali per l'autosufficienza nazionale del 2008, 2009 e 2010 riferite ad azioni in via di svolgimento o che comportano sviluppi nel 2011.
In merito al divario dei fabbisogni clinici e degli indici di produzione fra regioni del centro-nord (con particolare riferimento a quelle con i più alti indici di mobilità sanitaria interregionale attiva) e regioni del centro-sud, si rileva che, per la maggior parte delle regioni che sostengono l'equilibrio dell'autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti nei confronti delle regioni carenti, il grado di disponibilità di fattori produttivi, ivi inclusa la risorsa "donatori", nonché il necessario mantenimento o perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario a livello regionale, rendono sempre più sfidante assumere impegni produttivi incrementali, o anche mantenere quelli fino ad oggi offerti. Pertanto, il miglioramento continuo dei rapporti compensativi fra regioni richiede, da un lato, di ottimizzare la dinamica degli scambi compensativi interregionali e, dall'altro, di perseguire e successivamente conseguire l'autosufficienza nelle realtà regionali dove oggi esistono importanti margini di miglioramento realizzabili. Per queste finalità, il processo di programmazione dell'autosufficienza nazionale è stato recentemente allargato alla partecipazione delle componenti associative regionali in due sessioni plenarie annuali, nell'ambito delle quali viene promosso un ampio e articolato confronto su tutte le tematiche che possono contribuire ad una più efficace definizione del Programma. Inoltre, dal 2011 prenderanno avvio le procedure di compensazione finanziaria interregionale degli scambi di emocomponenti ad uso trasfusionale nell'ambito del sistema di mobilità sanitaria interregionale; tali procedure saranno gestite con modalità informatizzata all'interno del SISTRA, consentendo una rilevante semplificazione amministrativa ed un elevato grado di efficienza e trasparenza delle operazioni compensative.
Assume, infine, particolare rilievo il rapporto fra autosufficienza e qualità dei prodotti e delle prestazioni erogati dal sistema trasfusionale nazionale, con specifico riferimento all'applicazione degli adeguamenti e delle procedure autorizzative / di accreditamento conseguenti all'approvazione dell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010[5] sui nuovi requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e sul modello delle visite verifica dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta. Il suddetto Accordo rappresenta, infatti, il punto di avvio di un percorso che, entro il 31 dicembre 2014, dovrà condurre il sistema sangue italiano alla piena rispondenza alle norme europee di settore, anche per quanto concerne il processo di invio del plasma alla lavorazione industriale e la corrispettiva produzione di farmaci emoderivati.

[5] Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2010: Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e modello per le visite di verifica dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti. G.U. n. 113, 17 maggio 2011, Suppl. Ordinario n. 124.

1. Evoluzione del contesto di riferimento

1.1 I risultati dell'anno 2010

Nella Tabella 1 sono riportati i dati essenziali inerenti alla produzione ed al consumo[6] di unità di GR nell'anno 2010, unitamente ai dati della programmazione per l'anno 2011.

1.1.1 I dati rappresentano i risultati consolidati, validati e trasmessi a cura delle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali (SRC). Essi confermano, anche nel 2010, la presenza di 2 regioni con situazioni di importante carenza strutturata (Lazio e Sardegna), 1 regione con una carenza inferiore ma ancora dipendente dalla compensazione interregionale (Sicilia) e 6 regioni a media o elevata capacità di produzione aggiuntiva rispetto al fabbisogno locale (Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Campania e Basilicata). Le restanti regioni e province autonome risultano in equilibrio o in modesta carenza/eccedenza.

1.1.2 Le rilevazioni evidenziano che, nel complessivo quadro nazionale, nel 2010 sono stati pienamente conseguiti gli obiettivi di programmazione su base annuale inerenti alla produzione di GR. L'incremento della produzione conseguito rispetto al 2009 (+3,5%) ha fatto registrare la completa copertura dell'aumento dei consumi (+1,3%). I dati relativi al monitoraggio dell'appropriatezza della programmazione a livello regionale sono rappresentati nella Tabella 2.

1.1.3 L'indice nazionale di produzione di GR per 1.000 pop/2010 è risultato pari a 43,7 (calcolato sulla popolazione residente al 1° gennaio 2010). L'incremento nazionale di 1,3 punti rispetto al 2009, di per sé rilevante, ha continuato tuttavia a presentare una variabilità fra regioni molto elevata, con un *range* da 25,8 della Campania a 58,7 del Friuli Venezia Giulia (Figura 1).

[6] Per "consumo" di unità di GR si intende la somma delle unità trasfuse ai pazienti e delle unità eliminate per cause tecniche, sanitarie e per scadenza.

1.1.4 Anche l'indice nazionale di consumo di GR per 1.000 pop / 2010, pari a 42,7, è risultato in incremento rispetto al 2009, con alta variabilità fra regioni (da 24,8 della Campania a 65,7 della Sardegna) (Figura 2). Il modesto incremento rispetto alla programmazione (+0,5%) testimonia la migliore capacità delle SRC di gestire in modo più appropriato questo importante aspetto della programmazione annuale.

1.1.5 Le cessioni/acquisizioni interregionali a scopo compensativo, calcolate in base a quanto rilevato ai fini della mobilità sanitaria[7], hanno fatto registrare la movimentazione fra regioni di 83.121 unità di GR, di cui il 92,7% è stato acquisito dalle regioni Sardegna (45,0%), Lazio (39,6%) e Sicilia (8,1%). Per quanto riguarda il Lazio le unità di emocomponenti cedute dall'Ospedale Bambino Gesù di Roma sono state considerate e valorizzate come acquisite da fuori regione conformemente agli accordi della mobilità sanitaria. Sul totale delle 83.121 unità di GR movimentate, le regioni che hanno maggiormente ceduto unità per necessità compensative delle regioni carenti, programmate e non programmate, sono state: Piemonte (30,9%), Veneto (17,1%) e Lombardia (14,1%).

1.1.6 L'indice per popolazione di unità di GR trasfuse è risultato pari a 41‰, con un incremento di 0,4 punti rispetto al 2009 (40,6‰). L'entità totale delle unità non utilizzate, pari al 3,9% delle unità consumate, risulta diminuita rispetto al 2009 (4,2%), a testimonianza di una incrementata appropriatezza nella gestione delle scorte. Il 43% (1,7% delle unità consumate) del mancato utilizzo è imputabile a scadenza[8], il 25% (0,9% delle unità consumate) a cause

[7] Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 11/57/CR08/C7 "Cessione di emocomponenti labili. Modalità di Compensazione Interregionale – Attività anno 2010". Compensazione interregionale della mobilità sanitaria; Testo Unico anno 2010, 5 maggio 2011, pagg. 66-77.

[8] Superamento del tempo di conservazione massimo, di norma pari a 42 giorni.

sanitarie[9] ed il 32% (1,3% delle unità consumate) a cause tecniche[10].

1.1.7 Per quanto concerne l'obiettivo inerente all'invio di plasma alla lavorazione industriale per la produzione di farmaci emoderivati, nel 2010 lo stesso è stato conseguito e ampiamente superato, con l'invio all'industria di 721.108 Kg (+5,6% rispetto al 2009) a fronte di 698.275 Kg programmati.
In Tabella 3 sono rappresentati i dati inerenti al plasma inviato alla lavorazione industriale per la produzione di farmaci emoderivati nel periodo 2005-2010, unitamente al programma di invio per l'anno 2011. In Figura 3 è rappresentato l'andamento dell'invio di plasma alla lavorazione farmaceutica nel periodo 2000-2010.
Nel 2010 sono proseguite le attività dei due Accordi interregionali per la plasmaderivazione (AIP) già esistenti:
a) AIP tra le regioni/province autonome: Veneto (capofila), Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, PA Bolzano, PA Trento, Umbria, Valle d'Aosta;
b) AIP tra le regioni: Lombardia (capofila), Piemonte e Sardegna.
Tali Accordi sono finalizzati a stabilire sinergie per l'ottimizzazione della disponibilità e distribuzione dei prodotti farmaceutici plasmaderivati e per il miglioramento continuo della qualità e della sicurezza del plasma come materia prima e dell'intero processo.

1.2 Gli strumenti a sostegno dell'autosufficienza regionale e nazionale

1.2.1 Nel corso del 2010 sono state concluse le più importanti fasi di costruzione e attivazione del Sistema informativo dei servizi trasfusionali (SISTRA), istituito con il Decreto del Ministro della salute del 21 dicembre 2007, grazie all'impegno del gruppo di lavoro costituito dai coordinatori regionali e rappresentanti associativi designati dalla Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale, dai tecnici del Ministero della salute, dallo Staff del CNS e dai tecnici dell'azienda aggiudicataria della fornitura del sistema informativo. In particolare, sono state sviluppate nuove funzioni, tra cui l'estrazione completa di tutti i dati di attività ed anagrafici suddivisi per singola struttura trasfusionale e per regione, nonché strumenti per il monitoraggio della programmazione. Ulteriori attività sono state implementate a seguito delle nuove funzioni del CNS nell'ambito della compensazione interregionale degli emocomponenti labili, fra cui una bacheca elettronica per la segnalazione delle carenze ed eccedenze di emocomponenti non programmate.

1.2.2 Un apposito gruppo di lavoro costituito nell'ambito della Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale ha definito, di concerto con il CNS ed il Ministero della salute, le funzioni essenziali delle SRC, al fine di predisporre l'Accordo Stato-Regioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 21 ottobre 2005, n. 219[11]. Il gruppo ha concluso i propri lavori e il testo, già approvato dalla medesima Consulta, sarà sottoposto all'esame della Conferenza Permanente fra lo Stato e le Regioni e province autonome.

1.2.3 Il processo di programmazione dell'autosufficienza nazionale è stato recentemente allargato alla partecipazione

[9] Prevalentemente riferibili a positività dei test di qualificazione biologica previsti dalla normativa vigente o a rilievi anamnestici/clinici riferiti dal donatore successivamente alla donazione.

[10] Prevalentemente riferibili a non conformità del prodotto rispetto agli standard qualitativi previsti dalla normativa vigente.

[11] "*1. Con uno o più accordi tra Governo, regioni e province autonome sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b), e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:*
....
c) viene promossa la individuazione da parte delle regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 ed ai princìpi generali di cui all'articolo 11."

delle componenti associative di livello regionale in due sessioni plenarie annuali, nell'ambito delle quali viene promosso un ampio e articolato confronto su tutte le tematiche che possono contribuire ad una più efficace definizione del Programma. Ciò al fine di promuovere il miglioramento continuo dei rapporti compensativi fra regioni che richiede, da un lato, di ottimizzare la dinamica degli scambi compensativi interregionali e, dall'altro, di perseguire e successivamente conseguire l'autosufficienza nelle realtà regionali dove oggi esistono importanti margini di miglioramento realizzabili.

2. Autosufficienza nazionale di sangue e farmaci emoderivati: programmazione per l'anno 2011

2.1 Prodotti strategici per l'autosufficienza

2.1.1 I prodotti strategici per l'autosufficienza nazionale sono rappresentati da:
- i globuli rossi (GR), emocomponenti labili a maggiore utilizzo clinico, per la correzione di stati anemici acuti e cronici;
- il plasma da inviare alla lavorazione industriale per la produzione di farmaci emoderivati. La domanda di questi farmaci è molto rilevante, con particolare riferimento all'albumina ed alle immunoglobuline aspecifiche per uso endovenoso.

2.1.2 La produzione di farmaci da plasma nazionale, ottenuti "in conto-lavorazione", garantisce un livello di autosufficienza nazionale diversificato per singolo prodotto, con il livello più elevato (circa 70% medio) ascrivibile alle immunoglobuline aspecifiche per uso endovenoso. Nel corso del 2010 si è confermata la eccedenza di alcuni prodotti finiti e di frazioni intermedie della lavorazione industriale del plasma nazionale, quali, rispettivamente, il concentrato di Fattore VIII anti-emofilico e la frazione crioprecipitata contenente il Fattore VIII stesso.

2.2 Programmazione per l'anno 2011

Sulla base delle informazioni raccolte relative all'anno 2010, dei dati storici relativi agli anni precedenti e degli elementi di analisi sistemica, i responsabili delle SRC, di concerto con le Associazioni e Federazioni dei donatori rappresentative a livello nazionale e regionale, hanno formulato e condiviso con il CNS i seguenti indicatori/elementi per la programmazione dell'autosufficienza per l'anno 2011:
- produzione e consumo di GR;
- produzione di plasma da inviare alla lavorazione farmaceutica;
- stime dei consumi dei principali farmaci emoderivati;
- carenze e produzione aggiuntiva di unità di GR per la cessione e acquisizione compensativa interregionale;
- accordi/convenzioni di compensazione interregionale in essere e da stipulare.

Le previsioni interessano esclusivamente i prodotti strategici di cui al paragrafo 2.1, che rappresentano le *driving forces* per l'autosufficienza nazionale.

2.2.1 Globuli Rossi

Nella Tabella 1 e Figura 4 sono riportati i dati relativi alla programmazione della produzione e del consumo di unità di GR per l'anno 2011, unitamente ai dati essenziali inerenti alla produzione ed al consumo di unità di GR nell'anno 2010.

2.2.1.1 La programmazione della produzione di GR prevede un incremento di 13.733 unità, pari a +0,5% rispetto al 2010.
Il bilancio nazionale fra produzione e consumo attesta che per l'anno 2011 il sistema sangue italiano potrà essere mantenuto quantitativamente e qualitativamente in equilibrio, seppure in una prospettiva che necessita di un forte livello di attenzione alle dinamiche della donazione e dei consumi clinici degli emocomponenti labili e dei farmaci emoderivati.

2.2.1.2 Per quanto concerne i consumi di GR, nel 2011 è previsto un incremento di 37.612 unità, pari a +1,5% rispetto al 2010.

2.2.1.3 Per il 2011 in Italia si conferma, come già evidenziato, una importante carenza di GR

a carico di 3 regioni, che grava, complessivamente, su una popolazione di 12,3 milioni di abitanti, pari ad oltre il 20% della popolazione nazionale. Ciononostante, la produzione aggiuntiva programmata di varie regioni, un costante monitoraggio del sistema, l'impegno al miglioramento qualitativo continuo e dell'appropriatezza in alcuni ambiti strategici ed il coordinamento in rete esercitato dal CNS, consentono di poter prevedere, per l'anno 2011, la complessiva autosufficienza nazionale di GR.

2.2.1.4 In relazione alla necessità di garantire i livelli essenziali di assistenza trasfusionali su tutto il territorio nazionale, nonché a fronte di possibili deviazioni e situazioni straordinarie, il presente Programma impegna tutti gli attori del sistema (Associazioni e Federazioni dei donatori, SRC, Servizi Trasfusionali, Regioni e Province Autonome, Aziende Sanitarie, Servizio Trasfusionale delle Forze Armate e CNS) ad un costante e attento mantenimento dei programmi formulati ed alla adozione tempestiva delle misure correttive e preventive necessarie per presidiare efficacemente le criticità eventualmente emergenti. In particolare, le SRC sono impegnate a consolidare i reciproci rapporti di comunicazione e quelli con il CNS, al fine di consentire allo stesso lo svolgimento delle funzioni di coordinamento nazionale atte a garantire in modo trasparente e condiviso interventi finalizzati alla risoluzione di eventuali criticità.

2.2.1.5 In tema di misure specifiche a sostegno dell'autosufficienza è stata predisposta in SISTRA una bacheca elettronica per la segnalazione di eventuali carenze ed eccedenze con un sistema automatico di allerta, al fine di gestire eventuali criticità, con particolare riferimento al periodo estivo.

2.2.1.6 Si ribadisce la necessità dell'impegno delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e delle SRC a ridurre la variabilità infra-annuale della raccolta del sangue e degli emocomponenti, nonché a mantenere in equilibrio la chiamata dei donatori e a facilitare l'accesso ai servizi trasfusionali e alle unità di raccolta territoriali, in particolare nella stagione estiva.

2.2.2 Plasma da inviare alla lavorazione industriale

Nella Tabella 3 sono riportati i dati inerenti alla programmazione per l'anno 2011 dell'invio di plasma alla lavorazione industriale per la produzione di farmaci emoderivati, unitamente ai dati inerenti al plasma inviato nel periodo 2005-2010.

2.2.2.1 La programmazione per l'anno 2011 prevede un incremento dell'invio di plasma pari a 1% (7.481 Kg) rispetto al 2010, con indici regionali programmati diversificati. In Figura 3 è rappresentato l'andamento dell'invio di plasma alla lavorazione farmaceutica nel periodo 2000-2010.

2.2.2.2 Per quanto concerne il consumo dei 2 principali farmaci plasmaderivati (albumina e immunoglobuline aspecifiche e.v.), le stime, ulteriormente affinate e ponderate a cura del CNS in relazione alle fonti informative disponibili[12], confermano una previsione della domanda di albumina intorno a 600 g/1.000 pop/anno, e 55-60 g/1.000 pop/anno per le immunoglobuline aspecifiche per uso endovenoso. Nel corso del 2011 (ultimo trimestre) sarà dato avvio ad interventi condivisi volti a promuovere diffusamente l'appropriatezza dell'utilizzo clinico dell'albumina, così come di altri farmaci plasmaderivati. Tali iniziative sono peraltro previste dall'articolo 26, comma 2, del Decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261.

2.2.2.3 In relazione alla già citata eccedenza di Fattore VIII anti-emofilico (come prodotto finito) e della frazione intermedia crioprecipitata generata dalla lavorazione industriale del plasma nazionale, sono stati messi a punto, di concerto con le SRC, programmi, metodi e strumenti finalizzati a prevenire, a breve e medio termine, la scadenza dei prodotti e la eliminazione della frazione intermedia: tali iniziative includono

[12] Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e Ministero della Salute - Direzione Generale del Sistema Informativo

anche possibili interventi di cooperazione internazionale. L'insieme delle azioni progettate richiede comunque la revisione e attualizzazione della normativa nazionale in materia di plasma e suoi derivati (già in avanzato stato di proposizione da parte del Ministero della salute), nonché un adeguato coordinamento con le azioni che saranno previste nel decreto ministeriale di cui al predetto articolo 26, comma 2, del Decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261.

3. Monitoraggio dell'autosufficienza

3.1 Metodologia e organizzazione del monitoraggio

3.1.1 Nel corso del 2011 il CNS effettua specifiche azioni di monitoraggio infra-annuale delle attività produttive e dei consumi relative alla programmazione definita dalle SRC, finalizzate a garantire la costante autosufficienza di GR e le quote di plasma da inviare alla lavorazione industriale.

3.1.2 Le suddette azioni di monitoraggio e verifica sono coordinate dal CNS di intesa con i responsabili delle SRC e con le Associazioni e Federazioni dei donatori. Sono previsti specifici momenti di confronto dei soggetti coinvolti, anche nell'ambito delle consultazioni plenarie di cui al paragrafo 1.2.3 del presente Programma. In relazione ai risultati delle attività di monitoraggio e verifica, gli obiettivi definiti nel presente Programma potranno essere revisionati.

3.1.3 A cadenza trimestrale, attraverso SISTRA, è prodotta la reportistica di monitoraggio della produzione e consumo di GR, in relazione alla messa a disposizione delle necessarie informazioni da parte delle SRC.
Il CNS produce analoga reportistica su base mensile inerente al monitoraggio dell'invio del plasma alla lavorazione farmaceutica.

3.2 Indicatori

3.2.1 Per le attività di monitoraggio e verifica di cui ai precedenti paragrafi, anche al fine di garantire un adeguato livello di appropriatezza nella gestione delle scorte e promuovere un costante ed attento monitoraggio dei consumi clinici, sono adottati i seguenti indicatori, da applicare alle singole regioni e province autonome ed al complessivo ambito nazionale:

- n. unità di GR prodotte
- n. unità di GR consumate
- n. unità di GR eliminate
- indice n. unità di GR prodotte *1.000 pop
- indice n. unità di GR consumate *1.000 pop
- Kg di plasma inviati alla lavorazione industriale
- indice Kg di plasma inviati alla lavorazione industriale *1.000 abitanti
- monitoraggio annuale dell'appropriatezza della programmazione rispetto ai dati consuntivi di produzione e consumo.

Limitatamente alle informazioni a valenza nazionale, rilevazione su base annuale di:

- indici di consumo farmaci emoderivati (albumina, immunoglobuline aspecifiche e.v., antitrombina, fattore VIII plasmaderivato) per popolazione residente;
- grado di autosufficienza nazionale di farmaci emoderivati (albumina, immunoglobuline aspecifiche e.v., antitrombina, fattore VIII plasmaderivato);
- monitoraggio dell'utilizzo del Fattore VIII e della frazione intermedia crioprecipitata risultanti in eccedenza.

4. Coordinamento in rete e miglioramento della qualità e della appropriatezza

4.1 Sono confermate, per quanto applicabili, le linee di indirizzo per il coordinamento in rete del sistema sangue regionale e nazionale e per il miglioramento della qualità e della appropriatezza definite nei Programmi annuali di autosufficienza per gli anni 2008, 2009 e 2010 riferite ad iniziative/azioni in via di svolgimento o che comportano ulteriori sviluppi nel corso del 2011.

In particolare, sono proseguite le azioni ed iniziative per quanto concerne:
- la modifica delle relazioni compensative economico-finanziarie interregionali per la cessione e acquisizione di emocomponenti e farmaci emoderivati, con riferimento all'inserimento di tali scambi compensativi nell'ambito del sistema interregionale della mobilità sanitaria;
- la promozione di iniziative di formazione ed aggiornamento finalizzate al miglioramento continuo della qualità e dell'appropriatezza, nonché alle attività di verifica e controllo conseguenti all'applicazione dell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010;
- la verifica della applicazione delle indicazioni per il miglioramento della qualità della produzione degli emocomponenti labili ad uso trasfusionale e del plasma da inviare alla lavorazione industriale;
- le indicazioni inerenti ai Comitati per il buon uso del sangue, con ulteriore riferimento alla promozione dell'appropriatezza nell'utilizzo clinico del sangue dei suoi prodotti.

Per quanto concerne il miglioramento qualitativo della produzione degli emocomponenti ad uso trasfusionale, specifiche indicazioni saranno contenute nelle linee guida per l'accreditamento di cui all'articolo 20 della legge 219/2005.

5. Conclusioni

La capacità del sistema sangue nazionale di garantire l'autosufficienza per i prodotti labili ad uso trasfusionale si confronta con un costante, seppur modesto, aumento dei consumi determinato, oltre che dal progresso delle tecniche assistenziali e dall'incremento degli interventi terapeutici di alta specialità, dal costante incremento del livello di senescenza della popolazione. Quest'ultimo, in particolare, determina importanti fabbisogni trasfusionali associati alle patologie mediche e chirurgiche tipiche delle fasce di età avanzate e, più in generale, della cronicità.

L'Italia è il terzo Paese europeo per produzione di plasma da avviare alla lavorazione farmaceutica, nonché uno dei pochissimi Stati membri che hanno stabilito politiche nazionali per l'autosufficienza di prodotti farmaceutici derivati dal plasma nazionale. Ciononostante, il conseguimento dell'autosufficienza in tale ambito richiede la concorrenza di molteplici fattori che, nel loro insieme, delineano un percorso ad elevata complessità, condizionato da:

a) la necessità di una revisione sostanziale dei riferimenti normativi inerenti allo specifico ambito;
b) la capacità delle regioni di definire accordi interregionali (in parte già esistenti) volti a: i) garantire un adeguato e razionale dimensionamento dei quantitativi di plasma prodotti, ii) assicurare adeguati lotti di plasma da inviare con periodicità costante alla lavorazione, iii) garantire standard omogenei della materia prima, in conformità alle normative nazionali ed europee vigenti, iv) elevare il livello di forza negoziale nei confronti delle aziende fornitrici del servizio di "conto-lavorazione", v) garantire un ritorno frequente e costante dei prodotti finiti;
c) un diffuso grado di inappropriatezza di utilizzo clinico di alcuni farmaci emoderivati (in particolare l'albumina), che necessita di efficaci azioni correttive;
d) la conseguente difficoltà di definire in modo scientificamente accettabile i livelli di consumi appropriati, che devono rappresentare i target dell'autosufficienza;
e) la necessità di gestire in modo appropriato ed economicamente sostenibile i surplus di alcuni farmaci e prodotti intermedi (ad esempio il Fattore VIII antiemofilico e la relativa frazione intermedia di lavorazione);
f) la rilevante disomogeneità produttiva fra regioni, con un differenziale molto elevato fra regioni del centro-nord e del centro-sud;

g) l'altrettanto rilevante disomogeneità fra regioni per quanto riguarda il grado di progressione verso la conformità alle norme europee.

In linea generale, assume particolare rilievo il rapporto fra autosufficienza e qualità e sicurezza dei prodotti e delle prestazioni erogati dal sistema trasfusionale nazionale, con specifico riferimento alla persistenza del 15,7% di donazioni occasionali, con punte mediamente più elevate nel centro-sud (oltre 50% in Campania) e, in senso ampio, all'applicazione degli adeguamenti e delle procedure autorizzative / di accreditamento conseguenti all'approvazione dell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 sui nuovi requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e sul modello delle visite verifica dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta. Come noto, il suddetto Accordo rappresenta il punto di avvio di un percorso che, entro il 31 dicembre 2014, dovrà condurre il sistema sangue italiano alla piena rispondenza alle norme europee di settore, anche per quanto concerne il processo di invio del plasma alla lavorazione industriale e la corrispettiva produzione di farmaci emoderivati.

La programmazione annuale per l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti ha progressivamente consentito di stabilire un efficace sistema di relazioni operative all'interno della rete trasfusionale nazionale, con la precipua finalità di perseguire in tutti gli ambiti regionali l'equilibrio ottimale fra produzione di componenti del sangue e fabbisogni trasfusionali, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, anche per quanto attiene all'appropriatezza dei consumi e della gestione delle scorte, nonché alla qualità e sicurezza dei prodotti.
La progressiva maturazione e integrazione delle suddette relazioni operative ha dato prova di fornire importanti strumenti per delineare, di anno in anno, un quadro sempre più chiaro e utile dei punti di forza e di potenziale o reale debolezza del sistema, contribuendo al rafforzamento delle azioni strategiche e mettendo in luce alcune criticità concernenti l'evoluzione delle attività trasfusionali e consentendo di applicare azioni correttive e preventive e di implementare i necessari interventi di monitoraggio e miglioramento.

Tab. 1
PRODUZIONE e CONSUMO UNITA' DI GLOBULI ROSSI 2009-2010
PROGRAMMA PRODUZIONE e CONSUMO 2011

Regioni e Province Autonome	**Produzione 2009-2010**				**Consumo 2009-2010**				**Programma Produzione 2011**		**Programma Consumo 2011**	
	Produzione 2009*	Produzione 2010*	Δ 2009-2010		Consumo 2009*	Consumo 2010*	Δ 2009-2010		Programma 2011*	Δ 2010-2011	Programma 2011*	Δ 2010-2011
Valle d'Aosta	6.384	6.819	6,8%	↑↑	5.169	5.137	-0,6%	÷	6.800	-0,3%	5.220	1,6%
Piemonte	227.027	237.884	4,8%	↑↑	202.384	193.737	-4,3%	↓↓	230.380	-3,2%	204.500	5,6%
Liguria	72.036	73.717	2,3%	↑	69.018	73.286	6,2%	↑↑	73.000	-1,0%	72.100	-1,6%
Lombardia	460.193	474.648	3,1%	↑↑	453.781	447.503	-1,4%	↓	475.000	0,1%	464.000	3,7%
P.A. Trento	20.373	20.959	2,9%	↑	20.139	20.896	3,8%	↑↑	20.500	-2,2%	20.390	-2,4%
P.A. Bolzano	25.884	24.774	-4,3%	↓↓	22.948	23.798	3,7%	↑↑	25.200	1,7%	24.070	1,1%
Friuli Venezia Giulia	72.239	74.309	2,9%	↑	66.072	65.249	-1,2%	↓	74.000	-0,4%	68.900	5,6%
Veneto	248.574	259.721	4,5%	↑↑	238.699	241.744	1,3%	↑	264.910	2,0%	241.890	0,1%
Emilia Romagna	246.062	253.478	3,0%	↑↑	245.260	247.196	0,8%	÷	254.600	0,4%	248.250	0,4%
Toscana	175.506	179.959	2,5%	↑	175.410	181.342	3,4%	↑↑	180.000	0,0%	182.100	0,4%
Umbria	42.079	43.562	3,5%	↑↑	42.648	43.065	1,0%	↑	44.000	1,0%	43.000	-0,2%
Marche	75.814	75.922	0,1%	÷	75.850	75.000	-1,1%	↓	77.380	1,9%	74.830	-0,2%
Lazio	178.088	189.923	6,6%	↑↑	200.843	213.595	6,3%	↑↑	196.000	3,2%	220.119	3,1%
Sardegna	70.971	73.368	3,4%	↑↑	107.504	109.932	2,3%	↑↑	75.000	2,2%	106.050	-3,5%
Abruzzo	48.370	50.320	4,0%	↑↑	49.691	50.579	1,8%	↑	50.700	0,8%	50.900	0,6%
Campania	149.782	149.946	0,1%	÷	138.275	144.508	4,5%	↑↑	150.000	0,0%	143.500	-0,7%
Molise	14.023	15.474	10,3%	↑↑	14.867	14.564	-2,0%	↓	15.500	0,2%	15.000	3,0%
Puglia	147.697	156.323	5,8%	↑↑	145.579	149.796	2,9%	↑	157.000	0,4%	153.250	2,3%
Basilicata	23.504	25.451	8,3%	↑↑	21.006	21.194	0,9%	↑	26.500	4,1%	22.170	4,6%
Calabria	63.210	66.191	4,7%	↑↑	61.430	63.621	3,6%	↑↑	66.200	0,0%	63.282	-0,5%
Sicilia	177.562	183.147	3,1%	↑↑	185.269	188.890	2,0%	↑	185.469	1,3%	188.291	-0,3%
Forze Armate	2.002	1.811	-9,5%	↓↓	1.070	882	-17,6%	↓↓	3.300	82,2%	1.314	49,0%
ITALIA	**2.547.380**	**2.637.706**	**3,5%**	↑↑	**2.542.912**	**2.575.514**	**1,3%**	↑	**2.651.439**	**0,5%**	**2.613.126**	**1,5%**

* Dati validati dai Responsabili delle Strutture Regionali di Coordinamento per le Attività Trasfusionali

Tab. 2
MONITORAGGIO DELL'APPROPRIATEZZA DELLA PROGRAMMAZIONE DI PRODUZIONE E CONSUMO UNITÀ DI GLOBULI ROSSI - ANNO 2010
PRODUZIONE E CONSUMO PROGRAMMATI vs. PRODUZIONE E CONSUMO REALIZZATI

Regioni e Province Autonome	Popolazione residente 01.01.2009	Popolazione residente 01.01.2010	Produzione				Consumo			
			Produzione programmata unità GR DM 20.01.2011	Produzione unità GR rilevata* 2010	Scostamento % prodotte / programmate		Consumo programmato unità GR DM 20.01.2011	Consumo unità GR rilevato* 2010	Scostamento % consumate / programmate	
Valle d'Aosta	127.065	127.866	6.400	6.819	6,5%	↑↑	4.900	5.137	4,8%	↑↑
Piemonte	4.432.571	4.446.230	232.113	237.884	2,5%	↑	210.187	193.737	-7,8%	↓↓
Liguria	1.615.064	1.615.986	73.000	73.717	1,0%	↑	73.000	73.286	0,4%	÷
Lombardia	9.742.676	9.826.141	465.000	474.648	2,1%	↑	453.000	447.503	-1,2%	↓
P.A. Trento	519.800	524.826	20.500	20.959	2,2%	↑	20.110	20.896	3,9%	↑↑
P.A. Bolzano	498.857	503.434	25.000	24.774	-0,9%	÷	24.400	23.798	-2,5%	↓
Friuli Venezia	1.230.936	1.234.079	71.000	74.309	4,7%	↑	65.000	65.249	0,4%	÷
Veneto	4.885.548	4.912.438	259.000	259.721	0,3%	↑↑	246.500	241.744	-1,9%	↓
Emilia Romagna	4.337.979	4.395.569	252.000	253.478	0,6%	÷	246.000	247.196	0,5%	÷
Toscana	3.707.818	3.730.130	184.000	179.959	-2,2%	↓	182.400	181.342	-0,6%	÷
Umbria	894.222	900.790	43.000	43.562	1,3%	↑	41.800	43.065	3,0%	↑
Marche	1.569.578	1.559.542	76.600	75.922	-0,9%	÷	72.000	75.000	4,2%	↑↑
Lazio	5.626.710	5.681.868	180.000	189.923	5,5%	↑↑	216.000	213.595	-1,1%	↓
Sardegna	1.671.001	1.672.404	70.900	73.368	3,5%	↑↑	105.950	109.932	3,8%	↑↑
Abruzzo	1.334.675	1.338.898	49.900	50.320	0,8%	÷	50.600	50.579	0,0%	÷
Campania	5.812.962	5.824.662	150.000	149.946	0,0%	÷	140.500	144.508	2,9%	↓
Molise	320.795	320.229	15.500	15.474	-0,2%	÷	14.906	14.564	-2,3%	↓
Puglia	4.079.702	4.084.035	149.000	156.323	4,9%	↑↑	146.500	149.796	2,2%	↑
Basilicata	590.601	588.879	25.000	25.451	1,8%	↑	20.638	21.194	2,7%	↑
Calabria	2.008.709	2.009.330	64.570	66.191	2,5%	↑	60.400	63.621	5,3%	↑↑
Sicilia	5.037.799	5.042.992	182.201	183.147	0,5%	÷	190.493	188.890	-0,8%	÷
Forze Armate	0	0	2.900	1.811	-37,6%	↓↓	960	882	-8,1%	↓↓
ITALIA	**60.045.068**	**60.340.328**	**2.597.584**	**2.637.706**	1,5%	↑	**2.586.244**	**2.575.514**	-0,4%	÷

* Dati validati dai Responsabili delle Strutture Regionali di Coordinamento per le Attività Trasfusionali

Fig. 1- Indice di produzione di globuli rossi 2009-2010
n. unità / 1.000 pop
(i valori numerici evidenziati sono relativi alla produzione 2010)
2009
2010
N. unità / 1.000 pop
70
60
50
40
30
20
10
0
53,3
53,5
45,6
48,3
39,9
49,2
60,2
52,9
57,7
48,2
48,4
48,7
33,4
43,9
37,6
25,7
48,3
38,3
43,2
32,9
36,3
43,7
Valle d'Aosta
Piemonte
Liguria
Lombardia
P.A. Trento
P.A. Bolzano
Friuli Venezia Giulia
Veneto
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Sardegna
Abruzzo
Campania
Molise
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
ITALIA
Regioni/Province Autonome e dati nazionali

Fig. 2- Indice di consumo di globuli rossi 2009-2010
n. unità / 1.000 pop
(i valori numerici evidenziati sono relativi al consumo 2010)
2009
2010
N. unità / 1.000 pop
70
60
50
40
30
20
10
0
40,2
43,6
45,4
45,5
39,8
47,3
52,9
49,2
56,2
48,6
47,8
48,1
37,6
65,7
37,8
24,8
45,5
36,7
36,0
31,7
37,5
42,7
Valle d'Aosta
Piemonte
Liguria
Lombardia
P.A. Trento
P.A. Bolzano
Friuli Venezia Giulia
Veneto
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Sardegna
Abruzzo
Campania
Molise
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
ITALIA
Regioni/Province Autonome e dati nazionali

Tab. 3
PLASMA INVIATO ALLA LAVORAZIONE FARMACEUTICA 2005-2010 e PROGRAMMA INVIO 2011

Regioni e Province Autonome	Kg Plasma 2005	Kg Plasma 2006	Δ 2005-2006	Kg Plasma 2007	Δ 2006-2007	Kg Plasma 2008	Δ 2007-2008	Kg Plasma 2009	Δ 2008-2009	Kg Plasma 2010	Δ 2009-2010	**Programma 2011****	**Δ 2010-2011**	**Δ 2005-2011**
Valle d'Aosta	1.284	1.722	34,1%	1.702	-1,2%	2.449	43,9%	2.717	11,0%	2.832	4,2%	2.800	-1,1%	118,1%
Piemonte	57.264	61.567	7,5%	59.824	-2,8%	66.766	11,6%	70.293	5,3%	71.682	2,0%	71.800	0,2%	25,4%
Liguria	17.095	17.155	0,3%	18.274	6,5%	19.196	5,0%	20.383	6,2%	21.378	4,9%	20.600	-3,6%	20,5%
Lombardia	116.005	119.428	3,0%	123.900	3,7%	131.760	6,3%	135.372	2,7%	141.756	4,7%	140.000	-1,2%	20,7%
P.A. Trento	4.924	5.191	5,4%	4.992	-3,8%	5.673	13,6%	5.820	2,6%	6.384	9,7%	6.200	-2,9%	25,9%
P.A. Bolzano	5.080	5.402	6,3%	5.731	6,1%	6.962	21,5%	7.193	3,3%	6.762	-6,0%	7.200	6,5%	41,7%
Friuli Venezia Giulia	20.822	22.007	5,7%	23.810	8,2%	26.298	10,5%	25.686	-2,3%	27.840	8,4%	26.500	-4,8%	27,3%
Veneto	68.268	71.497	4,7%	74.505	4,2%	77.652	4,2%	79.504	2,4%	83.583	5,1%	84.790	1,4%	24,2%
Emilia Romagna	70.145	71.708	2,2%	72.901	1,7%	75.297	3,3%	75.503	0,3%	79.530	5,3%	78.100	-1,8%	11,3%
Toscana	53.990	55.595	3,0%	58.223	4,7%	60.798	4,4%	63.852	5,0%	67.346	5,5%	67.000	-0,5%	24,1%
Umbria	6.373	6.791	6,6%	7.386	8,8%	7.926	7,3%	8.304	4,8%	8.526	2,7%	8.900	4,4%	39,7%
Marche	20.917	20.268	-3,1%	21.213	4,7%	21.411	0,9%	28.753	34,3%	28.801	0,2%	30.000	4,2%	43,4%
Lazio	12.123	16.941	39,7%	19.648	16,0%	20.747	5,6%	22.957	10,7%	26.050	13,5%	30.000	15,2%	147,5%
Sardegna	9.913	9.576	-3,4%	9.792	2,3%	12.468	27,3%	10.521	-15,6%	11.971	13,8%	11.400	-4,8%	15,0%
Abruzzo	11.313	12.383	9,5%	12.855	3,8%	13.755	7,0%	13.880	0,9%	14.999	8,1%	16.000	6,7%	41,4%
Campania	14.552	13.808	-5,1%	12.757	-7,6%	14.206	11,4%	18.767	32,1%	20.705	10,3%	20.000	-3,4%	37,4%
Molise	1.892	1.930	2,0%	2.288	18,6%	2.094	-8,5%	2.846	35,9%	3.125	9,8%	3.230	3,4%	70,7%
Puglia	26.743	27.478	2,7%	28.503	3,7%	29.858	4,8%	33.712	12,9%	34.091	1,1%	35.000	2,7%	30,9%
Basilicata	2.966	3.134	5,7%	4.105	31,0%	4.741	15,5%	5.355	13,0%	6.542	22,2%	6.500	-0,6%	119,2%
Calabria	9.387	9.859	5,0%	10.527	6,8%	11.071	5,2%	11.073	0,0%	13.076	18,1%	14.900	13,9%	58,7%
Sicilia	33.611	32.573	-3,1%	34.980	7,4%	37.654	7,6%	39.968	6,1%	43.838	9,7%	47.000	7,2%	39,8%
Forze Armate	613	782,415	27,6%	783,445	0,1%	162,01	-79,3%	404	149,6%	291	-28,0%	670	130,2%	9,3%
ITALIA	**565.280**	**586.795**	**3,8%**	**608.700**	**3,7%**	**648.945**	**6,6%**	**682.863**	**5,2%**	**721.109**	5,6%	728.590	1,0%	28,9%

** Dati validati dai Responsabili delle Strutture Regionali di Coordinamento per le Attività Trasfusionali

Fig. 4 - Indice di produzione e consumo di globuli rossi
Programma 2011
n. unità / 1.000 pop
(popolazione residente 2010)

□ Produzione 2011 ■ Consumo 2011

N. unità / 1.000 pop

0
10
20
30
40
50
60
70

Valle d'Aosta
Piemonte
Liguria
Lombardia
P.A. Trento
P.A. Bolzano
Friuli Venezia Giulia
Veneto
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Sardegna
Abruzzo
Campania
Molise
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
ITALIA

Regioni/Province Autonome e dati nazionali

11A15122

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 novembre 2011.

Determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nelle provincie di Viterbo.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio;

Rilevato che l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica citato attribuisce alle direzioni già provinciali, attualmente territoriali del lavoro le funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime, in precedenza esercitate dalle soppresse commissioni provinciali di cui all'art. 3 dell'abrogata legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto il precedente decreto adottato dal direttore della Direzione provinciale del lavoro di Viterbo in data 4 novembre 2009, n. 9;

Ravvisata la necessità di determinare le tariffe minime da valere per il prossimo biennio;

Convocate le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori, nonché le associazioni del movimento cooperativo, già facenti parte della soppressa Commissione provinciale per i lavori di facchinaggio;

Sentiti i sigg. Biagini Angelo della Lega cooperative, Giaggioli Roberto della UIL, Pera Riccardo del CNA, Rosa Carozza della CCIAA, Massimo Basili della UGL e Baldini Giancarlo dell'ASCOM; concordare con l'ufficio nella riunione tenutasi il 18 ottobre 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. La tariffa oraria per lavori particolari che debbono essere eseguiti a tempo e non previsti nelle altre tariffe, risulta variata in euro 14,00.

2. Le tariffe a quintalaggio vengono variate negli importi di cui alla tabella allegata.

3. Le tariffe di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali sia degli oneri contributivi e gestionali.

4. La tariffa oraria sarà maggiorata nella misura del:

25% per lavoro straordinario;

50% per lavoro notturno e festivo;

20% per lavoro compiuto nella giornata del sabato, sempre che tale giornata non rientri nei normali turni di lavoro.

5. Le tariffe indicate ai commi precedenti, da considerarsi come valori minimi inderogabili, si applicano ai facchini singoli, liberi esercenti ed ai loro organismi associativi, anche di fatto.

6. Le tariffe come sopra determinate hanno validità biennale e decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 9 novembre 2011

Il direttore territoriale ad interim: PETACCIA

ALLEGATO

TARIFFARIO LAVORO DI FACCHINAGGIO PROVINCIA DI VITERBO

1) ANTICRITTOGAMICI, ANTIPARASSITARI E PRODOTTI SIMILARI			
a) carico e stivaggio	al q.le	Euro	0,81
b) scarico e distivaggio	" "		0,81
2) CONCIMI CHIMICI /ESCLUSA CALCIOCIANAMIDE			
a) carico e stivaggio	" "	" "	0,56
b) scarico e distivaggio	" "	" "	0,56
c) trasbordo da carro ferroviario a veicolo (compreso distivaggio e stivaggio)	" "	" "	0,56
d) idem da veicolo a carro ferroviario	" "	" "	0,56
e) pesatura	" "	" "	0,12
3) CALCIOCIANAMIDE			
a) carico e stivaggio	" "	" "	0,63
b) scarico e distivaggio	" "	" "	0,63
c) insaccatura, pesatura, legatura ed egalizzazione	" "	" "	3,34
d) pesatura	" "	" "	0,12
4) LEGNAME			
a) Legna da ardere carico e stivaggio sul veicolo	" "	" "	0,70
Legna da ardere carico e di stivaggio da veicolo	" "	" "	0,70
Legna da ardere trasbordo da veicolo a carro ferroviaria (compreso stivaggio e distivaggio)	" "	" "	0,70
Legna da ardere trasbordo da carro ferroviario a veicolo	" "	" "	0,70
b) Tavole e travette carico e distivaggio	" "	" "	0,77
Tavole e travette carico e stivaggio	" "	" "	0,77
Tavole e travette trasbordo da carro ferroviario a veicolo (compreso stivaggio e distivaggio)	" "	" "	0,77
c) Compensati scarico e distivaggio	" "	" "	0,99
Compensati carico e stivaggio	" "	" "	0,99
Compensati trasbordo da vagone a veicolo (compreso distivaggio e stivaggio)	" "	" "	0,99
Compensati scarico da veicolo a vagone	" "	" "	0,99
d) Traverse normali carico e stivaggio sul veicolo	cad.	" "	0,59
Traverse normali carico e distivaggio	" "	" "	0,43
Traverse normali carico e stivaggio sul vagone	" "	" "	0,59
Traverse normali collaudo carico e stivaggio su vagone	" "	" "	0,67
e) Scambi collaudo carico e stivaggio su vagone	" "	" "	1,69
f) Scambi solo carico e scarico	" "	" "	1,69
g) Travi e tronchi prezzo da convenirsi			
5) PAGLIA E FIENO			
a) carico e stivaggio su veicolo (balle)	" "	" "	0,38
b) scarico, stivaggio e distivaggio balle da veicolo	" "	" "	0,32
c) scarico e distivaggio balle da veicolo e stivaggio a terra superiore a m. 3	" "	" "	0,38
d) trasbordo da veicolo a vagone balle (compreso distivaggio e stivaggio)	" "	" "	0,38

e) trasbordo da vagone a veicolo	cad.	Euro	0,38
f) copertura vagone ogni copertone	" "	" "	11,78
6) VINI-PETROLI-LIQUORI-OLI (carico e scarico compreso stivaggio e distivaggio)			
a) in fusti da q.li 5	al q,le	" "	0,84
b) in fusti da q.li 5 a q.li 8	" "	" "	1,10
c) serbatoio e cisterna (con pompa a mano)	" "	" "	0,54
d) in damigiana da l. 50 a l. 70	" "	" "	2,20
e) riempimento damigiana e trasporto con carico dalla cantina al veicolo	" "	" "	2,59
7) CARBONE			
a) coke alla rinfusa da vagone al veicolo	" "	" "	0,51
b) coke alla rinfusa scarico a terra	" "	" "	0,38
c) fossile alla rinfusa scarico a terra	" "	" "	0,38
d) fossile alla rinfusa da vagone a veicolo	" "	" "	0,43
e) carico su veicolo coke alla rinfusa	" "	" "	0,66
f) carico su veicolo fossile alla rinfusa	" "	" "	0,66
8) MATERIALE EDILE			
a) scarico e distivaggio calce in zolle	" "	" "	0,59
b) carico e stivaggio calce in zolle	" "	" "	0,59
c) carico e stivaggio calce in sacchi	" "	" "	0,59
d) carico e stivaggio gesso e cemento in sacchi	" "	" "	0,59
e) trasbordo da vagone a veicolo e viceversa calce in sacchi (compreso stivaggio e distivaggio)	" "	" "	0,53
f) trasbordo da vagone a veicolo e viceversa cemento e gesso in sacchi (compreso distivaggio e stivaggio)	" "	" "	0,53
g) scarico e distivaggio eternit	" "	" "	1,00
h) carico e stivaggio eternit	" "	" "	1,00
i) trasbordo da vagone a veicolo e viceversa eternit (compreso distivaggio e stivaggio)	" "	" "	1,00
l) scarico e distivaggio da vagone argilla, sabbia e pozzolana	" "	" "	0,51
m) scarico e distivaggio a stabilimento argilla, sabbia e pozzolana	" "	" "	0,45
n) carico e stivaggio forati e mattoni	" "	" "	0,59
9) MERCI VARIE (carico e scarico compreso stivaggio e distivaggio)			
a) carta in risme a cartone da pacchi	" "	" "	0,59
b) travi in ferro	" "	" "	0,66
c) profilati in ferro	" "	" "	0,76
d) filo di ferro in rotoli	" "	" "	0,53
e) filo spinato in rotoli	" "	" "	0,59
f) pasta alimentare	" "	" "	0,56
g) riso	" "	" "	0,56
h) zucchero	" "	" "	0,56
i) generi alimentari in cassa	" "	" "	0,56
l) stracci	" "	" "	1,00
m) vetri in cassa	" "	" "	1,69
n) legumi in cassa	" "	" "	0,56
o) nocciole e castagne	" "	" "	0,67

p) nocciole e castagne: insaccatura e pesatura	al q.le	Euro	1,19
q) nocciole e castagne: insaccatura, pesatura, legatura e carico	" "	" "	1,20
r) solo pesatura di merci varie	" "	" "	0,12
10) LANA IN BALLE			
a) pesatura, carico e stivaggio	" "	" "	2,53
b) carico e stivaggio	" "	" "	2,24
c) scarico e distivaggio e pesatura	" "	" "	2,42
d) scarico e distivaggio	" "	" "	2,34
e) insaccatura e cucitura balloni di lana	" "	" "	4,73
11) MANGIMI E SEMENTI			
a) carico e stivaggio	" "	" "	0,54
b) scarico e distivaggio	" "	" "	0,54
c) insaccatura e legatura	" "	" "	0,38
d) pesatura	" "	" "	0,12
12) GAS LIQUIDI (carico e scarico compreso stivaggio e distivaggio)			
a) in bombole piene	cad.	" "	0,16
b) in bombole vuote	" "	" "	0,15
13) PER TRASLOCHI E MACCHINARI Prezzi da convenirsi			
14) GRANO Si applicano le tariffe a carattere nazionale			
15) OPERAZIONI AGGIUNTIVE			
a) per l'accatastamento e vuotatura delle merci ad altezza superiore a m. 2 fino a m. 3 spetta un maggior compenso di - oltre i m. 3	al q.le " "	" " " "	1,03 0,19
b) per il trasporto delle merci a distanza superiore a m. 15 e fino a m. 30 spetta un maggior compenso di - oltre i m. 30	" " " "	" " " "	1,03 0,25
c) per ogni gradino percorso in salita o in discesa oltre i primi 3 spetta un maggior compenso di	cad.	" "	0,05
d) per colli fino a kg. 50 spetta una maggiorazione del 30% per colli fino kg. 75 spetta una maggiorazione del 20%			
16) GRANO E CEREALI (entrata e uscita del grano e dei cereali in genere con automezzi muniti di cisterne e con camion muniti di cassone) Sono da considerarsi lavori di facchinaggio quelli svolti presso gli automezzi muniti di cassone e di cisterna, compresi i lavori meccanizzati inerenti le operazioni di scarico e carico. Sono pertanto esclusi da tali operazioni medesime gli autisti.			
a) operazioni di carico su camion (uscita con paleggiatura, accatastamento sfuso ed eventuale spianatura su camion)	al q.le	Euro	0,08
b) operazioni di carico su camion (uscita a mezzo di apparecchiatura con tubi aspiranti snodati, con paleggiatura, accatastamento ed eventuale spianatura su camion)	" "	" "	0,07
c) operazioni come sopra eseguite a mezzo di apparecchiature rigide che richiedono operazioni di paleggiatura per avvicinamento a tubo aspirante	" "	" "	0,11

d) operazioni di scarico (entrata) con paleggiatura, accatastamento sfuso ed eventuale spianamento	al q.le	Euro	0,07
17) TUBI PER IRRIGAZIONE E RELATIVI ACCESSORI			
- distivaggio, carico e scarico	" "	" "	1,92
- distivaggio, scarico e stivaggio per i lavori di facchinaggio eseguiti in zone extraurbane, le predette tariffe sono aumentate del 15%	" "	" "	1,92

11A14932

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 ottobre 2011.

Recepimento della direttiva 2010/47/UE della Commissione del 5 luglio 2010, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della Strada» e successive modificazioni ed integrazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007», che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1998, che attua la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2001, di recepimento della direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2010/47/UE della Commissione del 5 luglio 2010, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 173 dell' 8 luglio 2010;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Gli allegati I e II al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 marzo 2001, e successive modificazioni, sono sostituiti dagli allegati I e II al presente decreto che ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2011

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO I

L'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 marzo 2001, e successive modificazioni, è sostituito dal presente allegato I:

«ALLEGATO I

(recto)

MODELLO DI RELAZIONE DI CONTROLLO TECNICO SU STRADA CONTENENTE UN ELENCO DEGLI ELEMENTI OGGETTO DI CONTROLLO

1. Luogo del controllo ....
2. Data ....
3. Ora ....
4. Segno distintivo del paese e numero di immatricolazione del veicolo ....
5. Numero di identificazione del veicolo/VIN ....
6. Categoria di veicolo
   - a) ☐ N2[(a)] (da 3,5 a 12 t)
   - b) ☐ N3(a) (più di 12 t)
   - c) ☐ O3[(a)] (da 3,5 a 10 t)
   - d) ☐ O4[(a)] (più di 10 t)
   - e) ☐ M2[(a)] [> 9 sedili [(b)] fino a 5 t]
   - f) ☐ M3[(a)] [> 9 sedili [(b)] più di 5 t]
   - g) ☐ Altre categorie di veicoli (articolo 1, paragrafo 3)
7. Impresa che effettua il trasporto
   - a) Nome e indirizzo ....
   - b) Numero della licenza comunitaria [(c)] [regolamento (CE) n. 1072/2009] ....
8. Nazionalità (del conducente) ....
9. Nominativo (del conducente) ....
10. Elementi controllati ....

	Verificato[(d)]	Non verificato	Non conforme[(e)]
0) identificazione [(f)]	☐	☐	☐
1) dispositivo di frenatura	☐	☐	☐
2) sterzo [(f)]	☐	☐	☐
3) visibilità [(f)]	☐	☐	☐
4) impianto elettrico e circuito elettrico [(f)]	☐	☐	☐
5) assi, ruote, pneumatici, sospensioni [(f)]	☐	☐	☐
6) telaio ed elementi fissati al telaio [(f)]	☐	☐	☐
7) altre dotazioni, compreso il tachigrafo e il limitatore di velocità [(f)]	☐	☐	☐
8) effetti nocivi, tra cui emissioni e fuoriuscita di combustibile e/o olio	☐	☐	☐

11. Risultato del controllo:
    Divieto di utilizzare il veicolo, che presenta difetti pericolosi ☐
12. Varie/osservazioni: ....
13. Autorità/funzionario o ispettore che ha effettuato il controllo
    Firma:

Autorità/funzionario o ispettore che ha effettuato le prove	Conducente
....	....

Note.

(a) Categoria del veicolo ai sensi dell'allegato II della direttiva 2007/46/EC (OJ L 263 del 9.10.2007, pag.1).

(b) Numero di sedili compreso quello del conducente (punto S.1 della carta di circolazione).

(c) Se disponibile.

(d) "verificato" significa che sono stati controllati uno o alcuni degli elementi da controllare elencati per questo gruppo nell'allegato II della direttiva 2009/40/CE quale modificata dalla direttiva 2010/48/UE.

(e) Difetti indicati sul verso.

(f) Metodi per la prova e orientamenti per la valutazione dei difetti in conformità dell'allegato II della direttiva 2009/40/CE, quale modificata dalla direttiva 2010/48/Ue.

(verso)

0. **IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO**

0.1. Targa d'immatricolazione

0.2. Numero di identificazione del veicolo/del telaio/di serie

1. **IMPIANTO DI FRENATURA**

1.1. Stato meccanico e funzionamento

1.1.1. Pedale/leva del freno

1.1.2. Condizione e corsa del pedale del dispositivo di frenatura

1.1.3. Pompa a vuoto o compressore e serbatoi

1.1.4. Manometro o indicatore di pressione

1.1.5. Valvola di controllo del freno a mano

1.1.6. Freno di stazionamento, leva di comando, dispositivo di bloccaggio

1.1.7. Valvole di frenatura (valvole di fondo, valvole di scarico, regolatori di pressione)

1.1.8. Giunti mobili di accoppiamento (elettrici e pneumatici)

1.1.9. Accumulatore o serbatoio di pressione

1.1.10. Dispositivo servofreno, cilindro principale del freno (sistemi idraulici)

1.1.11. Condotti rigidi dei freni

1.1.12. Tubi flessibili dei freni

1.1.13. Guarnizioni e pastiglie per freni

1.1.14. Tamburi dei freni, dischi dei freni

1.1.15. Cavi dei freni, tiranteria

1.1.16. Cilindri dei freni (compresi i freni a molla e a cilindri idraulici)

1.1.17. Correttore automatico di frenatura in funzione del carico

1.1.18. Dispositivi e indicatori di regolazione

1.1.19. Sistema ausiliario di frenatura (se installato o necessario)

1.1.20. Azionamento automatico dei freni del rimorchio

1.1.21. Sistema di frenatura completo

1.1.22. Connessioni di prova

1.2. Prestazioni ed efficienza del freno

1.2.1. Prestazioni

1.2.2. Efficienza

1.3. Prestazioni ed efficienza della frenatura di soccorso (emergenza)

1.3.1. Prestazioni

1.3.2. Efficienza

1.4. Prestazioni ed efficienza del freno a mano (di stazionamento)

1.4.1. Prestazioni

1.4.2. Efficienza

1.5. Prestazioni del sistema frenante elettronico

1.6. Sistema antibloccaggio ABS

2. **STERZO**

2.1. Stato meccanico

2.1.1. Stato dello sterzo

2.1.2. Fissaggio dell'alloggiamento della scatola dello sterzo

2.1.3. Stato degli organi di sterzo

2.1.4. Azionamento degli organi di sterzo

2.1.5. Servosterzo

2.2. Volante e colonna di sterzo

2.2.1. Stato del volante

2.2.2. Colonna di sterzo

2.3. Gioco dello sterzo

2.4. Assetto delle ruote

2.5. Asse sterzante del rimorchio

3. **VISIBILITÀ**

3.1. Campo di visibilità

3.2. Stato dei vetri

3.3. Retrovisori

3.4. Spazzole tergicristallo

3.5. Lavacristalli

3.6. Sistema antiappannante

4. **LUCI, RIFLETTORI E CIRCUITO ELETTRICO**

4.1. Fari

4.1.1. Stato e funzionamento

4.1.2. Regolazione

4.1.3. Accensione

4.1.4. Osservanza delle prescrizioni

4.1.5. Sistemi per regolare l'inclinazione

4.1.6. Dispositivo tergifari

4.2. Luci di posizione anteriori e posteriori, luci laterali e luci d'ingombro

4.2.1. Stato e funzionamento

4.2.2. Accensione

4.2.3. Osservanza delle prescrizioni

4.3. Luci di arresto

4.3.1. Stato e funzionamento

4.3.2. Accensione

4.3.3. Osservanza delle prescrizioni

4.4. Indicatori luminosi di direzione e di emergenza

4.4.1. Stato e funzionamento

4.4.2. Accensione

4.4.3. Osservanza delle prescrizioni

4.4.4. Frequenza di lampeggiamento

4.5. Proiettore fendinebbia anteriore e faro antinebbia posteriore

4.5.1. Stato e funzionamento

4.5.2. Regolazione

4.5.3. Accensione

4.5.4. Osservanza delle prescrizioni

4.6. Fari di retromarcia

4.6.1. Stato e funzionamento

4.6.2. Accensione

4.6.3. Osservanza delle prescrizioni

4.7. Dispositivo di illuminazione della targa posteriore

4.7.1. Stato e funzionamento

4.7.2. Osservanza delle prescrizioni

4.8. Catarifrangenti, evidenziatori e targhette marcatrici posteriori

4.8.1. Stato

4.8.2. Osservanza delle prescrizioni

4.9. Spie obbligatorie per l'impianto elettrico

4.9.1. Stato e funzionamento

4.9.2. Osservanza delle prescrizioni

4.10. Collegamenti elettrici tra il veicolo trainante e il rimorchio o il semirimorchio

4.11. Circuito elettrico

4.12. Fari e riflettori non obbligatori

4.13. Batteria

5. **ASSI, RUOTE, PNEUMATICI E SOSPENSIONI**

5.1. Assi

5.1.1. Assi

5.1.2. Fuselli

5.1.3. Cuscinetti delle ruote

5.2. Ruote e pneumatici

5.2.1. Mozzo della ruota

5.2.2. Ruote

5.2.3. Pneumatici

5.3. Sistema di sospensioni

5.3.1. Molle e stabilizzatori

5.3.2. Ammortizzatori

5.3.3. Tubi di torsione, puntoni articolati, forcelle e bracci della sospensione

5.3.4. Attacchi sospensioni

5.3.5. Sospensioni pneumatiche

6. **TELAIO ED ELEMENTI FISSATI AL TELAIO**

6.1. Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio

6.1.1. Stato generale

6.1.2. Tubi di scappamento e silenziatori

6.1.3. Serbatoi e tubi per carburante (tra cui serbatoio e tubi del carburante di riscaldamento)

6.1.4. Paraurti, protezioni laterali e dispositivi posteriori antincastro

6.1.5. Supporto della ruota di scorta

6.1.6. Dispositivi di accoppiamento e attrezzatura di rimorchio

6.1.7. Trasmissione

6.1.8. Castelli motore

6.1.9. Prestazioni del motore

6.2. Cabina e carrozzeria

6.2.1. Stato

6.2.2. Fissaggio

6.2.3. Porte e serrature

6.2.4. Pavimento

6.2.5. Sedile del conducente

6.2.6. Altri sedili

6.2.7. Comandi di guida

6.2.8. Gradini della cabina

6.2.9. Altri dispositivi e attrezzature interne ed esterne

6.2.10. Parafanghi (ali), dispositivi antispruzzi

7. **ALTRI EQUIPAGGIAMENTI**

7.1. Cinture di sicurezza/fibbie

7.1.1. Sicurezza di montaggio

7.1.2. Stato

7.1.3. Limitatore di carico della cintura di sicurezza

7.1.4. Pretensionatori per le cinture di sicurezza

7.1.5. Airbag

7.1.6. Sistemi SRS

7.2. Estintori

7.3. Serrature e dispositivi antifurto

7.4. Triangolo di segnalazione

7.5. Cassetta di pronto soccorso

7.6. Cunei da ruota (zeppe)

7.7. Segnalatore acustico

7.8. Tachimetro

7.9. Tachigrafo

7.10. Limitatore di velocità

7.11. Contachilometri

7.12. Controllo elettronico della stabilità (ESC)

8. **EFFETTI NOCIVI**

8.1. Sistema di protezione dal rumore

8.2. Emissioni di gas di scarico

8.2.1. Emissioni dei motori a benzina

8.2.1.1. Sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico

8.2.1.2. Emissioni gassose

8.2.2. Emissioni dei motori diesel

8.2.2.1. Sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico

8.2.2.2. Opacità

8.3. Soppressione delle interferenze elettromagnetiche

8.4. Altri elementi relativi all'ambiente

8.4.1. Fumo visibile

8.4.2. Perdite di liquidi.

ALLEGATO II

L'allegato II al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 marzo 2001, e successive modificazioni, è sostituito dal presente allegato II:

«ALLEGATO II

INDICE

1. INTRODUZIONE

Il presente allegato stabilisce le norme relative alle prove e/o ai controlli dell'impianto di frenatura e delle emissioni di gas di scarico in occasione dei controlli tecnici su strada. In tali occasioni l'impiego di apparecchiature non è necessario ma, dato che migliora la qualità dei controlli, è raccomandato ove possibile.

Gli elementi che possono essere controllati unicamente con l'ausilio di apparecchiature sono stati contrassegnati con la lettera **(E)**.

Quando un metodo di controllo è indicato come visivo, significa che oltre ad osservare gli elementi l'ispettore dovrebbe, eventualmente, anche maneggiarli, valutare i rumori o utilizzare qualsiasi altro opportuno mezzo di controllo senza far uso di apparecchiature.

2. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO

I controlli tecnici su strada possono riguardare gli elementi e utilizzare i metodi in seguito elencati. Le carenze sono esempi di difetti che è possibile individuare.

Elemento	Metodo	Carenze
1. IMPIANTO DI FRENATURA		
1.1. Stato meccanico e funzionamento		
1.1.1. Pedale/leva del freno	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura Nota: i veicoli con impianti frenanti servoassistiti devono essere controllati a motore spento	a) Leva troppo tirata b) Usura o gioco eccessivi
1.1.2. Condizione e corsa del pedale del dispositivo di frenatura	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura Nota: i veicoli con impianti frenanti servoassistiti devono essere controllati a motore spento	a) Eccessiva corsa o insufficiente riserva di corsa b) Rilascio del freno difficile c) Superficie antisdrucciolo del pedale del freno mancante, mal fissata o consumata
1.1.3. Pompa a vuoto o compressore e serbatoi	Esame visivo delle componenti a una normale pressione operativa. Controllare il tempo necessario affinché la pressione vuoto/aria raggiunga un valore operativo sicuro e il funzionamento del dispositivo di allarme, della valvola di protezione multicircuito e della valvola di sicurezza alla sovrapressione	a) Insufficiente pressione/vuoto per assicurare almeno due frenature ripetute dopo lo scatto del dispositivo di allarme (o quando l'indicatore del manometro è sulla posizione di pericolo) b) Tempo necessario affinché la pressione vuoto/aria raggiunga un valore operativo sicuro non conforme ai requisiti (*)

Elemento	Metodo	Carenze
		c) Mancato funzionamento della valvola di protezione multicircuito o della valvola di sicurezza alla sovrapressione d) Perdita d'aria che causa un notevole calo di pressione o rumori udibili di perdita d'aria e) Danno esterno che può influire sul funzionamento dei freni
1.1.4. Manometro o indicatore di pressione	Controllo funzionale	Cattivo funzionamento o difetti del manometro o dell'indicatore
1.1.5. Valvola di controllo del freno a mano	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura	a) Comando incrinato, danneggiato o eccessivamente usurato b) Scarsa affidabilità del comando della valvola o della valvola stessa c) Tenuta difettosa o perdite del sistema d) Funzionamento insoddisfacente
1.1.6. Freno di stazionamento, leva di comando, dispositivo di bloccaggio	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura	a) Insufficiente tenuta del dispositivo di bloccaggio b) Usura eccessiva a livello dell'asse della leva o del dispositivo di bloccaggio c) Corsa troppo lunga (cattiva regolazione) d) Meccanismo mancante, danneggiato o inattivo e) Difetti di funzionamento, l'indicatore luminoso indica anomalie
1.1.7. Valvole di frenatura (valvole di fondo, valvole di scarico, regolatori di pressione)	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura	a) Valvola danneggiata o eccessiva perdita d'aria b) Eccessivo efflusso di olio dal compressore c) Valvola fissata male o montaggio difettoso d) Efflusso o perdita di liquido del freno idraulico
1.1.8. Giunti mobili di accoppiamento (elettrici e pneumatici)	Disinserire e reinserire tutti i collegamenti dell'impianto di frenatura tra il veicolo trainante e il rimorchio	a) Rubinetto o valvola a chiusura automatica difettosi b) Rubinetto o valvola fissati male o montaggio difettoso c) Tenuta insufficiente d) Collegamento difettoso o inesistente in caso di necessità e) Funzionamento difettoso
1.1.9. Accumulatore o serbatoio di pressione	Esame visivo	a) Serbatoio danneggiato, corroso o con perdite b) Dispositivo di spurgo non funzionante c) Serbatoio fissato male o montaggio difettoso
1.1.10. Dispositivo servofreno, cilindro principale del freno (sistemi idraulici)	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura	a) Dispositivo servofreno difettoso o inefficace b) Difetti o perdite del cilindro principale

Elemento	Metodo	Carenze
		c) Cilindro principale fissato male d) Liquido del freno insufficiente e) Mancanza del tappo del serbatoio del cilindro principale del freno f) Indicatore del liquido del freno acceso o difettoso g) Funzionamento difettoso del dispositivo di allarme per il livello del liquido
1.1.11. Condotti rigidi dei freni	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura	a) Grave rischio di guasto o di rottura b) Perdite nei condotti o nei collegamenti c) Condotti danneggiati o eccessivamente corrosi d) Cattiva installazione dei condotti
1.1.12. Tubi flessibili dei freni	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura	a) Grave rischio di guasto o di rottura b) Tubi danneggiati, con punti di frizione, ritorti o troppo corti c) Perdite nei tubi o nei collegamenti d) Eccessivo rigonfiamento dei tubi sotto pressione e) Tubi porosi
1.1.13. Guarnizioni e pastiglie per freni	Esame visivo	a) Eccessiva usura di guarnizioni o pastiglie b) Guarnizioni o pastiglie sporche (olio, grasso, ecc.) c) Assenza di guarnizioni o pastiglie
1.1.14. Tamburi dei freni, dischi dei freni	Esame visivo	a) Tamburi o dischi fortemente usurati, che presentano corrosione o graffi o incrinature o rotture o altri difetti che compromettono la sicurezza b) Tamburi o dischi sporchi (olio, grasso, ecc.) c) Mancanza di tamburi o dischi d) Fissazione difettosa del disco portafreno
1.1.15. Cavi dei freni, tiranteria	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura	a) Cavi danneggiati o flessi b) Usura o corrosione fortemente avanzata di un componente c) Cavo, tirante o giunto non sicuro d) Fissazione dei cavi difettosa e) Impedimento al libero movimento del sistema frenante f) Anomalie nel movimento della tiranteria a seguito di imperfetta regolazione o di eccessiva usura
1.1.16. Cilindri dei freni (compresi i freni a molla e a cilindri idraulici)	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura	a) Cilindri incrinati o danneggiati b) Perdite nei cilindri c) Cilindri fissati male o montaggio difettoso d) Cilindri fortemente corrosi

Elemento	Metodo	Carenze
		e) Corsa insufficiente o eccessiva del cilindro f) Rivestimento di protezione contro la polvere (cappuccio parapolvere) mancante o fortemente danneggiato
1.1.17. Correttore automatico di frenatura in funzione del carico	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura	a) Giunzione difettosa b) Imperfetta regolazione della giunzione c) Correttore grippato o non funzionante d) Correttore mancante e) Targhetta dei dati mancante f) Dati illeggibili o non conformi ai requisiti ([a])
1.1.18. Dispositivi e indicatori di regolazione	Esame visivo	a) Dispositivo danneggiato, grippato o che presenta un movimento anormale, un'eccessiva usura o un'imperfetta regolazione b) Dispositivo difettoso c) Dispositivo montato o sostituito in modo scorretto
1.1.19. Sistema ausiliario di frenatura (se installato o necessario)	Esame visivo	a) Montaggio o accoppiatori difettosi b) Sistema chiaramente difettoso o mancante
1.1.20. Azionamento automatico dei freni del rimorchio	Disinserire i collegamenti dei freni tra il veicolo trainante e il rimorchio	Il freno del rimorchio non è azionato automaticamente quando il collegamento è disinserito
1.1.21. Sistema di frenatura completo	Esame visivo	a) Altri dispositivi del sistema (come la pompa antigelo, l'essiccatore d'aria, ecc.) danneggiati esternamente o fortemente corrosi, tanto da compromettere il funzionamento del sistema di frenatura b) Eccessive perdite di aria o di antigelo c) Fissaggio o montaggio difettoso di un qualsiasi componente d) Riparazione o modifica inadeguata di una qualsiasi componente
1.1.22. Collegamenti di prova (se installati e necessari)	Esame visivo	a) Mancante b) Danneggiati, inutilizzabili o con perdite
1.2. Prestazioni ed efficienza del freno		
1.2.1. Prestazioni **(E)**	Controllo con una macchina per prove statiche del freno: azionare progressivamente i freni fino allo sforzo massimo	a) Sforzo di frenatura inadeguato su una o più ruote b) Sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell'asse inferiore al 70 % dello sforzo massimo dell'altra ruota c) Frenatura non gradualmente moderabile (blocco)

Elemento	Metodo	Carenze
		d) Tempo di risposta alla frenatura troppo lungo su una qualsiasi ruota e) Fluttuazione eccessiva dello sforzo di frenatura durante ciascun giro completo della ruota
1.2.2. Efficienza **(E)**	Prova con una macchina per prove statiche del freno al peso presentato.	a) Non si ottiene almeno il seguente valore minimo: b) Categoria M_1, M_2 e M_3 – 50 % (1) c) Categoria N_1 – 45 %d) categoria N_2 e N_3 – 43 % (2) e) Categoria O_2, O_3 e O_4 – 40 % (3)

1.3. Prestazioni ed efficienza del freno di soccorso (se basato su sistema separato)

Elemento	Metodo	Carenze
1.3.1. Prestazioni **(E)**	Se il sistema del freno di soccorso è separato dal freno di servizio, utilizzare il metodo precisato al punto 1.2.1	a) Sforzo di frenatura inadeguato su una o più ruote b) Sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell'asse inferiore al 70 % dello sforzo massimo dell'altra ruota c) Frenatura non gradualmente moderabile (blocco)
1.3.2. Efficienza **(E)**	Se il sistema del freno di soccorso è separato dal freno di servizio, utilizzare il metodo precisato al punto 1.2.2	Uno sforzo di frenata inferiore al 50 % (4) delle prestazioni del freno di servizio di cui al punto 1.2.2 in relazione alla massa massima autorizzata o, per i semirimorchi, alla somma dei carichi autorizzati per asse

1.4. Prestazioni ed efficienza del freno a mano (di stazionamento)

Elemento	Metodo	Carenze
1.4.1. Prestazioni **(E)**	Azionare il freno su una macchina per prove statiche del freno	Freno non funzionante su una o più ruote
1.4.2. Efficienza **(E)**	Prova con una macchina per prove statiche del freno al peso presentato.	Non si ottiene almeno per tutti i veicoli un coefficiente di frenatura del 16 % in relazione alla massa massima autorizzata o, per i veicoli a motore, del 12 % in relazione alla massa massima combinata del veicolo, a seconda di quale sia il valore più elevato
1.5. Prestazioni del sistema frenante elettronico	Esame visivo e, se possibile, prova di funzionamento del sistema	a) Efficienza non moderabile (non si applica a sistemi di freno sullo scarico) b) Sistema non funzionante
1.6. Sistema antibloccaggio ABS	Esame visivo del dispositivo di allarme	a) Cattivo funzionamento del dispositivo di allarme b) Il dispositivo di allarme indica che il funzionamento del sistema è difettoso

Elemento	Metodo	Carenze
8. EFFETTI NOCIVI		
8.2. Emissioni di gas di scarico		
8.2.1 Emissioni dei motori a benzina		
8.2.1.1. Sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico	Esame visivo	a) Dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore mancante o chiaramente difettoso b) Fughe che potrebbero notevolmente influire sulle misurazioni delle emissioni.
8.2.1.2. Emissioni gassose **(E)**	Misurazione tramite un analizzatore dei gas di scarico conformemente alle prescrizioni (4). In alternativa, per i veicoli muniti dell'opportuno sistema diagnostico di bordo (on-board diagnostic systems-OBD), l'adeguato funzionamento del sistema di emissioni può essere controllato attraverso l'appropriata lettura del dispositivo OBD e la verifica del corretto funzionamento del sistema OBD anziché misurare le emissioni con il motore al minimo, in conformità alle raccomandazioni di condizionamento del costruttore e alle altre prescrizioni (4) e tener conto delle opportune tolleranze In alternativa, misurazione tramite un impianto di telerilevamento da confermare con procedure standard di prova	a) Le emissioni gassose superano i livelli specifici indicati dal costruttore b) Oppure, se queste informazioni non sono disponibili, le emissioni di CO superano: 1) per i veicoli non controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni, — 4,5 %, o — 3,5 % a seconda della data di prima immatricolazione o circolazione di cui ai requisiti (4) 2) per i veicoli controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni, — con il motore al minimo: 0,5 % — con il motore al minimo accelerato: 0,3 % o — con il motore al minimo: 0,3 % (5) — con il motore al minimo accelerato: 0,2 % a seconda della data di prima immatricolazione o circolazione di cui ai requisiti (4) c) Lambda superiore a 1 ± 0,03 o non conforme alle specifiche del costruttore d) Dal dispositivo OBD risultano disfunzioni significative e) Misurazione mediante telerilevamento da cui risulta una significativa inosservanza dei valori previsti
8.2.2 Emissioni dei motori diesel		
8.2.2.1. Sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico	Esame visivo	a) Dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore mancante o chiaramente difettoso

Elemento	Metodo	Carenze
		b) Fughe che potrebbero notevolmente influire sulle misurazioni delle emissioni
8.2.2.2. Opacità **(E)**	a) La misurazione dell'opacità dei gas di scarico viene effettuata in libera accelerazione (motore disinnescato, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo), con cambio in folle e frizione innestata b) Condizionamento del veicolo: 1) i veicoli possono essere sottoposti a prova senza condizionamento anche se, per questioni di sicurezza, è necessario verificare che il motore sia caldo e in condizioni meccaniche soddisfacenti; 2) requisiti in materia di condizionamento: i) il motore deve aver pienamente raggiunto la temperatura di esercizio; ad esempio, la temperatura dell'olio motore, rilevata con una sonda nell'alloggiamento dell'asta di misurazione del livello dell'olio, deve essere di almeno 80 °C, o corrispondere alla normale temperatura di esercizio, se essa è inferiore, o ancora la temperatura del blocco motore, misurata mediate il livello delle radiazioni infrarosse, deve essere almeno equivalente. Se, per la configurazione del veicolo, questo tipo di misurazione non è realizzabile, la normale temperatura di esercizio del motore può essere ottenuta in altro modo, ad esempio azionando la ventola di raffreddamento del motore; ii) l'impianto di scarico deve essere spurgato mediante almeno tre cicli di accelerazione libera o con un metodo equivalente c) Procedura di prova: 1) il motore, e gli eventuali turbocompressori, devono essere al minimo prima di iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera. Nel caso di veicoli pesanti a motore diesel, ciò implica un intervallo di almeno dieci secondi dopo aver rilasciato l'acceleratore; 2) per iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera, il pedale dell'acceleratore deve essere azionato a fondo, velocemente e regolarmente (ovvero, in meno di un secondo), ma non bruscamente, in modo da ottenere l'erogazione massima dalla pompa di iniezione; 3) durante ciascun ciclo di accelerazione libera, prima di rilasciare il comando dell'acceleratore, il motore deve raggiungere il regime massimo o, nel caso dei veicoli con trasmissione automatica, il regime specificato dal costruttore o ancora, se tale dato non è disponibile, i 2/3 del regime	a) Per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata dai requisiti ([4]) l'opacità supera il livello indicato sulla targhetta apposta dal costruttore sul veicolo; b) Se tali informazioni non sono disponibili o i requisiti ([4]) non consentono l'utilizzazione di valori di riferimento, — per motori ad aspirazione naturale: 2,5 m^{-1}, — per motori a turbocompressione: 3,0 m^{-1}, oppure, per i veicoli identificati nei requisiti ([4]) o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata nei requisiti ([4]) — 1,5 m^{-1} ([6]) c) Misurazione mediante telerilevamento da cui risulta una significativa inosservanza dei valori previsti

Elemento	Metodo	Carenze
	massimo. Ciò può essere verificato ad esempio controllando il regime del motore o lasciando trascorrere un intervallo di tempo sufficiente tra l'azionamento e il rilascio dell'acceleratore. per i veicoli M_2, M_3, N_2 o N_3 tale intervallo deve essere di almeno due secondi; 4) si considera che i veicoli non abbiano superato la prova soltanto se la media aritmetica dei valori registrati in almeno gli ultimi tre cicli di accelerazione libera è superiore al valore limite. Ciò può essere calcolato ignorando i valori che si discostano fortemente dalla media registrata o i risultati di un qualsiasi altro calcolo statistico che tenga conto della dispersione delle misurazioni. Gli Stati membri possono limitare il numero massimo dei cicli di prova; 5) per evitare prove inutili, gli Stati membri possono considerare che un veicolo non ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente superiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo. Sempre per evitare prove inutili, gli Stati membri possono considerare che un veicolo ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente inferiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo, tenendo conto delle opportune tolleranze In alternativa, misurazione tramite un impianto di telerilevamento da confermare con procedure standard di prova	

(1) 48 % per i veicoli non muniti di ABS o omologati anteriormente al 1° ottobre 1991.

(2) 45 per i veicoli immatricolati successivamente al 1988 o dalla data stabilita nella regolamentazione (*), a seconda di quale data sia posteriore.

(3) 43 % per i semirimorchi e i rimorchi immatricolati successivamente al 1988 o dalla data stabilita nella regolamentazione (*), a seconda di quale data sia posteriore.

(4) 2,2 m/s^2 per i veicoli N_1, N_2 e N_3.

(5) Omologati secondo i valori limite di cui alla riga A o alla riga B della tabella della sezione 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE, o successive modifiche, oppure immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° luglio 2002.

(6) Omologati secondo i valori limite di cui alla riga B della tabella della sezione 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE, o successive modifiche, alla riga B1, B2 o C della sezione 6.2.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE, o successive modifiche, oppure immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° luglio 2008.

NOTE:

(*) Le "prescrizioni" sono stabilite dai requisiti per l'omologazione alla data di prima registrazione o di prima messa in circolazione nonché dagli obblighi di ammodernamento o dalla legislazione nazionale del paese di immatricolazione.

11A15056

DECRETO 13 ottobre 2011.

Recepimento della direttiva 2010/48/UE della Commissione, del 5 luglio 2010, che adegua al progresso tecnico la direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della Strada» e successive modificazioni ed integrazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007», che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1998, che attua la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea n. L 141 del 6 giugno 2009; direttiva in versione rifusa per la quale non è prevista la trasposizione nell'ordinamento interno;

Vista la direttiva 2010/48/UE della Commissione del 5 luglio 2010, che adegua al progresso tecnico la direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea n. L 173 dell'8 luglio 2010;

ADOTTA
il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1.

1. L'allegato II al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 6 agosto 1998, n. 408, e successive modificazioni, è sostituito dall'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2011, fatta eccezione per le disposizioni del paragrafo 3 dell'allegato II, che si applicano dal 31 dicembre 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2011

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO

L'allegato II al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998 n. 408, e successive modificazioni, è sostituito dal presente allegato:

«*ALLEGATO II*

ELEMENTI DA CONTROLLARE OBBLIGATORIAMENTE

INDICE

1. INTRODUZIONE

Il presente allegato identifica i sistemi e i componenti dei veicoli da sottoporre a controllo, illustra i metodi da applicare e i criteri da utilizzare per determinare se le condizioni del veicolo siano accettabili.

Qualora il veicolo presenti anomalie relative agli elementi sottoposti a controllo indicati in appresso, le autorità competenti degli Stati membri adottano una procedura che stabilisce le condizioni alle quali è autorizzata la circolazione del veicolo fino al superamento di un nuovo controllo tecnico.

Il controllo deve essere effettuato almeno sugli elementi indicati in appresso, purché essi si riferiscano all'equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo nello Stato membro interessato.

È opportuno che i controlli siano effettuati utilizzando le tecniche e attrezzature attualmente disponibili e senza l'uso di strumenti per smontare o rimuovere qualsiasi parte del veicolo.

Ai fini dei controlli tecnici periodici tutti gli elementi elencati dovrebbero essere considerati obbligatori ad eccezione di quelli contrassegnati da (X), che sono sì relativi allo stato del veicolo e alla sua idoneità di impiego su strada ma che non sono considerati essenziali ai fini del controllo periodico.

I «motivi dell'esito negativo» non si applicano nei casi in cui si riferiscono a requisiti che non erano obbligatori nella pertinente legislazione sull'omologazione dei veicoli al momento della prima omologazione, della prima messa in circolazione o dell'ammodernamento.

Quando un metodo di controllo è indicato come visivo, significa che oltre ad osservare gli elementi l'ispettore dovrebbe, eventualmente, anche maneggiarli, valutare i rumori o utilizzare qualsiasi altro opportuno mezzo di controllo senza far uso di apparecchiature.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ISPEZIONE

L'ispezione deve essere effettuata almeno sugli elementi indicati in appresso, purché essi si riferiscano all'equipaggiamento montato sul veicolo sottoposto a controllo:

0) identificazione del veicolo;

1) impianto di frenatura;

2) sterzo;

3) visibilità;

4) impianto elettrico e parti del circuito elettrico;

5) assi, ruote, pneumatici, sospensioni;

6) telaio ed elementi fissati al telaio;

7) altre dotazioni;

8) effetti nocivi;

9) controlli supplementari per veicoli delle categorie M_2 e M_3 adibiti al trasporto di passeggeri.

3. CERTIFICATO DI REVISIONE

All'operatore o al conducente del veicolo devono essere comunicati per iscritto i risultati del controllo, le anomalie riscontrate e le eventuali conseguenze legali.

I certificati di revisione rilasciati in caso di controlli periodici obbligatori dei veicoli devono contemplare quantomeno i seguenti elementi:

1) numero VIN;

2) targa di immatricolazione e simbolo dello Stato di immatricolazione;

3) luogo e data del controllo;

4) lettura del contachilometri al momento del controllo, se disponibile;

5) classe del veicolo, se disponibile;

6) anomalie identificate (si raccomanda di seguire l'ordine numerico del punto 5 del presente allegato) e relative categorie;

7) valutazione generale del veicolo;

8) data del successivo controllo periodico (se questa informazione non è fornita con altri mezzi);

9) nome dell'ente che effettua il controllo e firma o dati identificativi dell'ispettore responsabile del controllo.

4. REQUISITI MINIMI DI ISPEZIONE

L'ispezione deve riguardare quantomeno gli elementi e utilizzare le norme e i metodi minimi riportati di seguito. Nella colonna «Motivi dell'esito negativo» sono riportati esempi di anomalie di cui è possibile l'individuazione.

Elemento	Metodo	Motivi dell'esito negativo
	0. IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO	
0.1. Targhe di immatricolazione (se previste dai requisiti)[a] [a]	Esame visivo	a) Numero di targhe mancanti o fissate in modo tale da renderne probabile il distacco b) Iscrizione mancante o illeggibile c) Non conformi ai documenti o alle registrazioni del veicolo
0.2. Numero di identificazione del veicolo telaio/numero di serie	Esame visivo	a) Assente o non individuabile b) Incompleto, illeggibile c) Non conformi ai documenti o alle registrazioni del veicolo

Elemento	Metodo	Motivi dell'esito negativo
	1. IMPIANTO DI FRENATURA	
1.1. Stato meccanico e funzionamento		
1.1.1. Pedale/leva a mano del freno	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura *Nota*: i veicoli con impianti frenanti servoassistiti devono essere controllati a motore spento	a) Leva troppo tirata b) Usura o gioco eccessivi
1.1.2. Condizione e corsa del pedale/leva a mano del dispositivo di frenatura	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura *Nota*: i veicoli con impianti frenanti servoassistiti devono essere controllati a motore spento	a) Eccessiva corsa o insufficiente riserva di corsa b) Rilascio del freno difficile c) Superficie antisdrucciolo del pedale del freno mancante, mal fissata o consumata
1.1.3. Pompa a vuoto o compressore e serbatoi	Esame visivo delle componenti a una normale pressione operativa. Controllare il tempo necessario affinché la pressione vuoto/aria raggiunga un valore operativo sicuro e il funzionamento del dispositivo di allarme, della valvola di protezione multicircuito e della valvola di sicurezza alla sovrapressione	a) Insufficiente pressione/vuoto per assicurare almeno due frenature ripetute dopo lo scatto del dispositivo di allarme (o quando l'indicatore del manometro è sulla posizione di pericolo) b) Tempo necessario affinché la pressione vuoto/aria raggiunga un valore operativo sicuro non conforme ai requisiti[(a)] ([a]) c) Mancato funzionamento della valvola di protezione multicircuito o della valvola di sicurezza alla sovrapressione d) Perdita d'aria che causa un notevole calo di pressione o rumori udibili di perdita d'aria e) Danno esterno che può influire sul funzionamento dei freni
1.1.4. Manometro o indicatore di pressione	Controllo funzionale	Cattivo funzionamento o difetti del manometro o dell'indicatore
1.1.5. Valvola di controllo del freno a mano	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura	a) Comando incrinato, danneggiato o eccessivamente usurato b) Scarsa affidabilità del comando della valvola o della valvola stessa c) Tenuta difettosa o perdite del sistema d) Funzionamento insoddisfacente
1.1.6. Freno di stazionamento, leva di comando, dispositivo di bloccaggio, freno di stazionamento elettronico	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura	a) Insufficiente tenuta del dispositivo di bloccaggio b) Usura eccessiva a livello dell'asse della leva o del dispositivo di bloccaggio c) Corsa troppo lunga (cattiva regolazione) d) Meccanismo mancante, danneggiato o inattivo e) Difetti di funzionamento, l'indicatore luminoso indica anomalie

Elemento	Metodo	Motivi dell'esito negativo
1.1.7. Valvole di frenatura (valvole di fondo, valvole di scarico, regolatori di pressione)	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura	a) Valvola danneggiata o eccessiva perdita d'aria b) Eccessivo efflusso di olio dal compressore c) Valvola fissata male o montaggio difettoso. d) Efflusso o perdita di liquido del freno idraulico
1.1.8. Giunti mobili di accoppiamento (elettrici e pneumatici)	Disinserire e reinserire i collegamenti dell'impianto di frenatura tra il veicolo trainante e il rimorchio	a) Rubinetto o valvola a chiusura automatica difettosi b) Rubinetto o valvola fissati male o montaggio difettoso c) Tenuta insufficiente d) Funzionamento difettoso
1.1.9. Accumulatore o serbatoio di pressione	Esame visivo	a) Serbatoio danneggiato, corroso o con perdite b) Dispositivo di spurgo non funzionante c) Serbatoio fissato male o montaggio difettoso
1.1.10. Dispositivo servofreno, cilindro principale del freno (sistemi idraulici)	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura	a) Dispositivo servofreno difettoso o inefficace b) Difetti o perdite del cilindro principale c) Cilindro principale fissato male d) Liquido del freno insufficiente e) Mancanza del tappo del serbatoio del cilindro principale del freno f) Indicatore del liquido del freno acceso o difettoso g) Funzionamento difettoso del dispositivo di allarme per il livello del liquido
1.1.11. Condotti rigidi dei freni	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura	a) Rischio imminente di guasto o di rottura b) Perdite nei condotti o nei collegamenti c) Condotti danneggiati o eccessivamente corrosi d) Cattiva installazione dei condotti
1.1.12. Tubi flessibili dei freni	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura	a) Rischio imminente di guasto o di rottura b) Tubi danneggiati, con punti di attrito, ritorti o troppo corti c) Perdite nei tubi o nei collegamenti d) Eccessivo rigonfiamento dei tubi sotto pressione e) Tubi porosi
1.1.13. Guarnizioni e pastiglie per freni	Esame visivo	a) Eccessiva usura di guarnizioni o pastiglie b) Guarnizioni o pastiglie sporche (olio, grasso, ecc.) c) Assenza di guarnizioni o pastiglie
1.1.14. Tamburi dei freni, dischi dei freni	Esame visivo	a) Tamburi o dischi fortemente usurati, corrosi, graffiati o con incrinature o rotture o altri difetti che compromettono la sicurezza

Elemento	Metodo	Motivi dell'esito negativo
		b) Tamburi o dischi sporchi (olio, grasso, ecc.) c) Mancanza di tamburi o dischi d) Fissazione difettosa del disco portafreno
1.1.15. Cavi dei freni, tiranteria	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura	a) Cavi danneggiati o flessi b) Usura o corrosione fortemente avanzata di un componente c) Cavo, tirante o giunto non sicuro d) Fissazione dei cavi difettosa e) Impedimento al libero movimento del sistema frenante f) Anomalie nel movimento della tiranteria a seguito di imperfetta regolazione o di eccessiva usura
1.1.16. Cilindri dei freni (compresi i freni a molla e a cilindri idraulici)	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura	a) Cilindri incrinati o danneggiati b) Perdite nei cilindri c) Cilindri fissati male o montaggio difettoso d) Cilindri fortemente corrosi e) Corsa insufficiente o eccessiva del cilindro f) Rivestimento di protezione contro la polvere (cappuccio parapolvere) mancante o fortemente danneggiato
1.1.17. Correttore automatico di frenatura in funzione del carico	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura	a) Giunzione difettosa b) Imperfetta regolazione della giunzione c) Correttore grippato o non funzionante d) Correttore mancante e) Targhetta dei dati mancante f) Dati illeggibili o non conformi ai requisiti ([a])
1.1.18. Dispositivi e indicatori di regolazione	Esame visivo	a) Dispositivo danneggiato, grippato o che presenta un movimento anormale, un'eccessiva usura o un'imperfetta regolazione b) Dispositivo difettoso c) Dispositivo montato o sostituito in modo scorretto
1.1.19. Sistema ausiliario di frenatura (se installato o necessario)	Esame visivo	a) Montaggio o accoppiatori difettosi b) Sistema chiaramente difettoso o mancante
1.1.20. Azionamento automatico dei freni del rimorchio	Disinserire i collegamenti dei freni tra il veicolo trainante e il rimorchio	Il freno del rimorchio non è azionato automaticamente quando il collegamento è disinserito
1.1.21. Sistema di frenatura completo	Esame visivo	a) Altri dispositivi del sistema (come la pompa antigelo, l'essiccatore d'aria, ecc..) danneggiati esternamente o fortemente corrosi, tanto da compromettere il funzionamento del sistema di frenatura b) Eccessive perdite di aria o di antigelo

Elemento	Metodo	Motivi dell'esito negativo
		c) Fissaggio o montaggio difettoso di un qualsiasi componente d) Riparazione o modifica inadeguata di un qualsiasi componente [1]
1.1.22. Collegamenti di prova (se installati e necessari)	Esame visivo	a) Mancante b) Danneggiati, inutilizzabili o con perdite
1.2. Prestazioni ed efficienza del freno		
1.2.1. Prestazioni	Nel corso di un controllo con una macchina per prove statiche del freno o, se impossibile, nel corso di una prova su strada azionare progressivamente i freni fino allo sforzo massimo	a) Sforzo di frenatura inadeguato su una o più ruote b) Sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell'asse inferiore al 70 % dello sforzo massimo dell'altra ruota In caso di prova di frenatura su strada, eccessiva deviazione del veicolo rispetto a una linea retta c) Frenatura non gradualmente moderabile (blocco) d) Tempo di risposta alla frenatura troppo lungo su una qualsiasi ruota e) Fluttuazione eccessiva dello sforzo di frenatura durante ciascun giro completo della ruota
1.2.2. Efficienza	Controllo con una macchina per prove statiche del freno o, se essa non può essere utilizzata per motivi tecnici, prova su strada utilizzando un decelerometro. I veicoli o i rimorchi la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3 500 kg devono essere ispezionati applicando i requisiti della norma ISO 21069 o metodi equivalenti Le prove su strada devono essere effettuate in condizioni di tempo asciutto e su una strada pianeggiante e diritta	Non si ottiene almeno il seguente valore minimo: Veicoli immatricolati per la prima volta dopo l'entrata in vigore della presente direttiva: — Categoria N_1: 50 % — Categoria M_1: 58 % — Categorie M_2 e M_3: 50 % — Categorie N_2 e N_3: 50 % — Categorie O_2 (XX) [c], O_3 e O_4: — per semirimorchi: 45 % — per irimorchi: 50 % Veicoli immatricolati per la prima volta prima dell'entrata in vigore della presente direttiva: Categoria N_1: 45 % Categorie M_1, M_2 e M_3: 50 % [2] Categorie N_2 e N_3: 43 % [3] Categorie O_2 (XX) [c], O_3 e O_4: 40 % [4] Altre categorie (XX): [c] — Categorie L (entrambi I freni): — Categoria L_1e: 42 % — Categorie L_2e, L_6e: 40 % — Categoria L_3e: 50 % — Categoria L_4e: 46 % — Categorie L_5e, L_7e: 44 % — Categorie L (freno della ruota posteriore): — tutte le categorie: 25 %

Elemento	Metodo	Motivi dell'esito negativo
1.3. Prestazioni ed efficienza del freno di soccorso (se basato su sistema separato)		
1.3.1. Prestazioni	Se il sistema del freno di soccorso è separato dal freno di servizio, utilizzare il metodo precisato al punto 1.2.1.	a) Sforzo di frenatura inadeguato su una o più ruote b) Sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell'asse inferiore al 70 % dello sforzo massimo dell'altra ruota In caso di prova di frenatura su strada, eccessiva deviazione del veicolo rispetto a una linea retta c) Frenatura non gradualmente moderabile (blocco)
1.3.2. Efficienza	Se il sistema del freno di soccorso è separato dal freno di servizio, utilizzare il metodo precisato al punto 1.2.2.	Uno sforzo di frenata inferiore al 50 % (5) delle prestazioni del freno di servizio di cui al punto 1.2.2 in relazione alla massa massima autorizzata o, per i semirimorchi, alla somma dei carichi autorizzati per asse (fatta eccezione per le categorie L_1e e L_3e)
1.4. Prestazioni ed efficienza del freno a mano (di stazionamento)		
1.4.1. Prestazioni	Azionare il freno durante un controllo su una macchina per prove statiche del freno e/o durante una prova su strada con l'uso di un decelerometro	Freno non funzionante su un lato o in caso di prova di frenatura su strada, eccessiva deviazione del veicolo rispetto a una linea retta
1.4.2. Efficienza	Controllo con una macchina per prove statiche del freno o prova su strada utilizzando un decelerometro (in grado di indicare o registrare i dati) o prova del veicolo su una strada di pendenza indicata Se possibile, i veicoli adibiti al trasporto di merci dovrebbero essere controllati a pieno carico	Non si ottiene almeno per tutti i veicoli un coefficiente di frenatura del 16 % in relazione alla massa massima autorizzata o, per i veicoli a motore, del 12 % in relazione alla massa massima combinata del veicolo, a seconda di quale sia il valore più elevato (fatta eccezione per le categorie L_1e e L_3e)
1.5. Prestazioni del sistema frenante elettronico	Esame visivo e, se possibile, prova di funzionamento del sistema	a) Efficienza non moderabile (non si applica a sistemi di freno sullo scarico). b) Sistema non funzionante
1.6. Sistema anti-bloccaggio (ABS)	Esame visivo e ispezione del dispositivo di allarme	a) Cattivo funzionamento del dispositivo di allarme b) Il dispositivo di allarme indica che il funzionamento del sistema è difettoso c) Sensori di velocità della ruota mancanti o danneggiati d) Cablatura danneggiata e) Altri componenti mancanti o danneggiati
1.7 Sistema di frenatura elettronica (EBS)	Esame visivo del dispositivo di allarme	a) Cattivo funzionamento del dispositivo di allarme b) Il dispositivo di allarme indica che il funzionamento del sistema è difettoso

Elemento	Metodo	Motivi dell'esito negativo
	2. STERZO	
2.1. Stato meccanico		
2.1.1. Stato dello sterzo	Con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore, con le ruote staccate dal suolo o a contatto con piastre mobili, ruotare il volante da un'estremità all'altra Esame visivo della scatola dello sterzo	a) Ruvidezza di funzionamento della scatola b) Albero dello sterzo torto o scanalature consumate c) Usura eccessiva dell'albero dello sterzo d) Gioco eccessivo dell'albero dello sterzo e) Perdite
2.1.2. Fissaggio dell'alloggiamento della scatola dello sterzo	Con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore, con il peso delle ruote al suolo, ruotare il volante o la barra in senso orario e antiorario o utilizzare uno strumento di rilevazione del gioco delle ruote. Esame visivo per verificare il fissaggio della scatola dello sterzo al telaio	a) Scatola dello sterzo non adeguatamente fissata al telaio b) Fori di fissaggio oblunghi sul telaio c) Bulloni di fissaggio mancanti o rotti d) Rottura dell'alloggiamento della scatola dello sterzo
2.1.3. Stato degli organi di sterzo	Con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore, con il peso delle ruote al suolo, muovere il volante in senso orario e antiorario o utilizzare uno strumento di rilevazione del gioco delle ruote. Esame visivo degli organi di sterzo per verificare, usura, rottura e fissaggio	a) Movimento relativo tra componenti che richiede un intervento di riparazione b) Eccessiva usura a livello dei giunti c) Rottura o deformazione di uno dei componenti d) Assenza del bloccasterzo e) Scorretto allineamento di componenti (ad esempio tirante trasversale o asta di accoppiamento) f) Modifiche o riparazioni inadeguate g) Coperchio antipolvere mancante, danneggiata o gravemente deteriorata
2.1.4. Azionamento degli organi di sterzo	Con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore, con le ruote a contatto del suolo e il motore in funzione (servosterzo), ruotare il volante da un'estremità all'altra. Esame visivo degli organi di sterzo	a) Parte mobile dello sterzo a contatto con una parte fissa del telaio b) Limitatore di corsa dello sterzo assente o fuori uso
2.1.5. Servosterzo	Controllare il sistema sterzante alla ricerca di eventuali perdite e per verificare il livello del liquido idraulico, se visibile. Con le ruote a contatto del suolo e il motore in funzione verificare il funzionamento del servosterzo	a) Perdite di liquidi b) Liquido insufficiente c) Meccanismo non funzionante d) Meccanismo rotto o fissato male e) Componenti mal allineati o in attrito con altri f) Modifiche o riparazioni inadeguate g) Cavi/flessibili danneggiati o eccessivamente corrosi
2.2. Volante, colonna e barra		
2.2.1. Stato del volante/della barra	Con le ruote a contatto del suolo muovere il volante da un lato all'altro in modo perpendicolare alla colonna, applicando una leggera pressione verso l'alto e verso il basso. Esame visivo del gioco	a) Movimento relativo tra volante e colonna indicante un fissaggio inadeguato b) Assenza di dispositivo di ritenuta sul mozzo del volante

Elemento	Metodo	Motivi dell'esito negativo
		c) Rottura o cattiva fissazione del mozzo, della corona o delle razze del volante
2.2.2. Colonna/forcelle dello sterzo	Con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore e la massa dello stesso a terra, spingere e tirare il volante in linea con la colonna, spingere il volante/la barra in varie direzioni perpendicolarmente alla colonna/forcelle. Esame visivo del gioco e dello stato dei raccordi flessibili o giunti universali	a) Movimento eccessivo del centro del volante verso l'alto o il basso b) Movimento eccessivo della parte superiore della colonna in rapporto all'asse della stessa c) Raccordo flessibile deteriorato d) Fissaggio difettoso e) Modifiche o riparazioni inadeguate
2.3. Gioco dello sterzo	Con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore, con la massa del veicolo gravante sulle ruote, il motore in funzione per i veicoli dotati di servosterzo e le ruote diritte, ruotare leggermente il volante in senso orario e antiorario, nella misura del possibile senza muovere le ruote. Esame visivo del movimento libero	Gioco eccessivo dello sterzo (ad esempio il movimento da un punto della corona superiore a un quinto del diametro del volante o non conforme ai requisiti) ([a]).
2.4 Allineamento delle ruote ([b])	Verificare l'allineamento delle ruote sterzanti mediante apparecchiature idonee	L'allineamento non è conforme ai dati o requisiti del costruttore del veicolo ([a]).
2.5. Asse sterzante del rimorchio	Esame visivo o utilizzo uno strumento di rilevazione del gioco delle ruote	a) Componenti incrinati o danneggiati b) Gioco eccessivo c) Fissaggio difettoso
2.6. Servosterzo elettrico (EPS)	Esame visivo e controllo di coerenza tra l'angolo del volante e l'angolo delle ruote al momento dell'accensione/spegnimento del veicolo	a) L'indicatore di guasto (MIL) del sistema EPS indica un qualsiasi tipo di malfunzionamento del sistema b) Incoerenza tra l'angolo del volante e l'angolo delle ruote c) Servosterzo non funzionante
	3. VISIBILITÀ	
3.1. Campo di visibilità	Esame visivo dal sedile del conducente	Ostacoli nel campo visivo del conducente che incidono materialmente sulla visibilità in avanti o sui lati
3.2. Stato dei vetri	Esame visivo	a) Vetro, o pannello trasparente (se autorizzato) graffiato o scolorito b) Vetro o pannello trasparente (comprese le pellicole riflettenti o colorate) non conformi alle specifiche dei requisiti ([a]) (XX) ([c]), c) Vetro o pannello trasparente in condizioni inaccettabili
3.3. Specchietti o dispositivi retrovisori	Esame visivo	a) Specchietto o dispositivo mancanti o non montati conformemente ai requisiti ([a]). b) Specchietto o dispositivo non funzionanti, danneggiati, fissati male o in modo non sicuro

Elemento	Metodo	Motivi dell'esito negativo
3.4. Spazzole tergicristallo	Esame visivo e azionamento	a) Spazzole non funzionanti o assenti b) Lama del tergicristallo assente o chiaramente non funzionante
3.5 Lavacristalli	Esame visivo e azionamento	Lavacristalli non adeguatamente funzionanti
3.6 Allineamento delle ruote ([b])	Esame visivo e azionamento	Sistema non operativo o chiaramente difettoso
4. LUCI, RIFLETTORI E CIRCUITO ELETTRICO		
4.1. Fari		
4.1.1. Stato e funzionamento	Esame visivo e azionamento	a) Luce o sorgente luminosa difettosa o mancante b) Sistema difettoso o mancante (riflettori e lenti) c) Luci fissate male
4.1.2. Regolazione	Determinare l'orientamento orizzontale di ciascun faro in posizione anabbagliante utilizzando un dispositivo per l'orientamento dei fari o uno schermo	L'orientamento del faro non rientra nei limiti fissati dai requisiti ([a]).
4.1.3. Accensione	Esame visivo e azionamento	a) L'accensione non è conforme ai requisiti ([a]) (numero di fari accesi contemporaneamente) b) Malfunzionamento del dispositivo di accensione
4.1.4. Rispetto dei requisiti ([a]).	Esame visivo e azionamento	a) La luce, il colore emesso, la posizione o l'intensità non sono conformi ai dispositivi ([a]). b) I prodotti sulle lenti o sulle sorgenti luminose riducono chiaramente l'intensità della luce o modificano il colore emesso c) Sorgente luminosa o luce non compatibili
4.1.5. Sistemi per regolare l'inclinazione (se obbligatori)	Esame visivo e azionamento se possibile	a) Dispositivo non funzionante b) Il dispositivo manuale non può essere azionato dal sedile del conducente
4.1.6. Dispositivo tergifari (se obbligatorio)	Esame visivo e azionamento se possibile	Dispositivo non funzionante
4.2. Luci di posizione anteriori e posteriori, luci laterali e luci d'ingombro		
4.2.1. Stato e funzionamento	Esame visivo e azionamento	a) Sorgente di luce difettosa b) Lenti difettose c) Luci fissate male

Elemento	Metodo	Motivi dell'esito negativo
4.2.2 Accensione	Esame visivo e azionamento	a) L'accensione non è conforme ai requisiti ([a]). b) Malfunzionamento del dispositivo di accensione
4.2.3. Rispetto dei requisiti ([a]).	Esame visivo e azionamento	a) La luce, il colore emesso, la posizione o l'intensità non sono conformi ai dispositivi ([a]). b) I prodotti sulle lenti o sulle sorgenti luminose riducono e l'intensità della luce o modificano il colore emesso
4.3. Luci di arresto		
4.3.1. Stato e funzionamento	Esame visivo e azionamento	a) Sorgente di luce difettosa b) Lenti difettose c) Luci fissate male
4.3.2. Accensione	Esame visivo e azionamento	a) L'accensione non è conforme ai requisiti ([a]). b) Malfunzionamento del dispositivo di accensione
4.3.3. Rispetto dei requisiti ([a]).	Esame visivo e azionamento	La luce, il colore emesso, la posizione o l'intensità non sono conformi ai dispositivi ([a]).
4.4. Indicatori luminosi di direzione e di emergenza		
4.4.1. Stato e funzionamento	Esame visivo e azionamento	a) Sorgente di luce difettosa b) Lenti difettose c) Luci fissate male
4.4.2. Accensione	Esame visivo e azionamento	L'accensione non è conforme ai requisiti ([a]).
4.4.3. Rispetto dei requisiti ([a]).	Esame visivo e azionamento	La luce, il colore emesso, la posizione o l'intensità non sono conformi ai dispositivi ([a]).
4.4.4. Frequenza di lampeggiamento	Esame visivo e azionamento	La velocità di lampeggio non è conforme ai requisiti ([a]).
4.5. Proiettore fendinebbia anteriore e faro antinebbia posteriore		
4.5.1. Stato e funzionamento	Esame visivo e azionamento	a) Sorgente di luce difettosa b) Lenti difettose c) Luci fissate male
4.5.2 Allineamento (X) ([b])	Funzionamento e utilizzo di un dispositivo per l'orientamento dei fari	Il proiettore fendinebbia anteriore mostra un errato allineamento orizzontale quando il fascio luminoso presenta una linea di demarcazione

Elemento	Metodo	Motivi dell'esito negativo
4.5.3. Accensione	Esame visivo e azionamento	L'accensione non è conforme ai requisiti [a].
4.5.4. Rispetto dei requisiti [a].	Esame visivo e azionamento	a) La luce, il colore emesso, la posizione o l'intensità non sono conformi ai dispositivi [a] b) Il sistema non funziona conformemente ai requisiti [a]
4.6. Fari di retromarcia		
4.6.1. Stato e funzionamento	Esame visivo e azionamento	a) Sorgente di luce difettosa b) Lenti difettose c) Luci fissate male
4.6.2. Rispetto dei requisiti [a]	Esame visivo e azionamento	a) La luce, il colore emesso, la posizione o l'intensità non sono conformi ai dispositivi [a]. b) Il sistema non funziona conformemente ai requisiti [a].
4.6.3. Accensione	Esame visivo e azionamento	L'accensione non è conforme ai requisiti [a].
4.7. Dispositivo di illuminazione della targa posteriore		
4.7.1. Stato e funzionamento	Esame visivo e azionamento	a) Il dispositivo emette luce all'indietro b) Sorgente di luce difettosa c) Luci fissate male
4.7.2. Rispetto dei requisiti [a]	Esame visivo e azionamento	Il sistema non funziona conformemente ai requisiti [a].
4.8. Catarifrangenti, evidenziatori (retroriflettenti) e targhette marcatrici posteriori		
4.8.1. Stato	Esame visivo	a) Catarifrangenti difettosi o danneggiati b) Catarifrangente fissato in modo non sicuro
4.8.2. Rispetto dei requisiti [a]	Esame visivo	Il dispositivo, il colore riflesso, la posizione o l'intensità non sono conformi ai dispositivi [a].
4.9. Spie obbligatorie per l'impianto elettrico		
4.9.1. Stato e funzionamento	Esame visivo e azionamento	Non funzionanti
4.9.2. Rispetto dei requisiti [a]	Esame visivo e azionamento	Non conforme ai requisiti [a].

Elemento	Metodo	Motivi dell'esito negativo
4.10. Collegamenti elettrici tra il veicolo trainante e il rimorchio o il semirimorchio	Controllo visivo: se possibile esaminare la continuità elettrica della connessione	a) Componenti fissati in modo non sicuro b) Isolamento danneggiato o deteriorato c) Connessioni elettriche del rimorchio o del veicolo trainante non correttamente funzionanti
4.11. Circuito elettrico	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore, in alcuni casi anche all'interno del compartimento motore	a) Cavi collegati in modo non sicuro o non fissati adeguatamente b) Cavi deteriorati c) Isolamento danneggiato o deteriorato
4.12. Fari e catarifrangenti non obbligatori (X) ([b])	Esame visivo e azionamento	a) Faro/catarifrangente montato in modo non conforme ai requisiti ([a]). b) Funzionamento del faro non conforme ai requisiti ([a]). c) Faro/catarifrangente fissato male
4.13. Batteria(e)	Esame visivo	a) Cattivo fissaggio b) Perdite c) Interruttore difettoso (se richiesto) d) Fusibili difettosi (se richiesti) e) Raffreddamento non adeguato (se richiesto)

5. ASSI, RUOTE, PNEUMATICI E SOSPENSIONI

5.1. Assi

Elemento	Metodo	Motivi dell'esito negativo
5.1.1. Assi	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli di massa lorda superiore a 3,5 tonnellate	a) Asse spezzato o deformato b) Asse scorrettamente fissato al veicolo c) Modifiche o riparazioni inadeguate
5.1.2. Fuselli	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate Applicare a ciascuna ruota una forza verticale o laterale e rilevare il movimento tra la traversa dell'asse e i fuselli	a) Fusello rotto b) Usura eccessiva del perno e/o delle boccole c) Movimento eccessivo tra fusello e traversa dell'asse d) Gioco del fusello nell'asse
5.1.3. Cuscinetti delle ruote	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore. I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate Muovere le ruote o applicare una forza laterale a ciascuna ruota e rilevare il movimento verso l'alto della ruota relativamente al fusello	a) Gioco eccessivo in un cuscinetto della ruota b) Cuscinetto fissato in modo eccessivo, bloccato

Elemento	Metodo	Motivi dell'esito negativo
5.2. Ruote e pneumatici		
5.2.1. Mozzo della ruota	Esame visivo	a) Dadi o viti della ruota mancanti o allentati b) Mozzo usurato o danneggiato
5.2.2. Ruote	Esame visivo di entrambi i lati di ciascuna ruota con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore	a) Eventuali rotture o problemi di saldatura b) Anelli di tenuta dei pneumatici non adeguatamente fissati c) Ruota fortemente deformata o usurata d) Tipo o dimensioni della ruota non conformi ai requisiti [a] con rischi per la sicurezza stradale
5.2.3. Pneumatici	Esame visivo di tutto il pneumatico sia ruotando la ruota staccata dal suolo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore oppure muovendo avanti e indietro il veicolo sopra una fossa d'ispezione	a) Dimensioni, capacità di carico, marchio di omologazione o indice di velocità del pneumatico non conformi ai requisiti [a] con rischi per la sicurezza stradale b) Pneumatici di dimensioni differenti sullo stesso asse o su due ruote gemelle c) Pneumatici di costruzione differente (radiale/diagonale) d) Danni o tagli gravi sul pneumatico e) Profondità del battistrada non conforme ai requisiti [a]. f) Pneumatico in attrito con altri componenti g) Pneumatici riscolpiti non conformi ai requisiti [a]. h) Sistema di controllo della pressione difettoso o chiaramente non funzionante
5.3. Sistema di sospensioni		
5.3.1. Molle e stabilizzatori	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate	a) Molle fissate male al telaio o all'asse b) Componente di una molla rotto o danneggiato c) Molla mancante d) Modifiche o riparazioni inadeguate
5.3.2. Ammortizzatori	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore o utilizzando apparecchiature speciali, se disponibili	a) Ammortizzatori fissati male al telaio o all'asse b) Ammortizzatore danneggiato che evidenzia segni di gravi perdite o difetti
5.3.2.1 Prova dell'efficienza ammortizzante (X) [b]	Utilizzando un'attrezzatura speciale confrontare le differenze a destra/sinistra e/o i valori assoluti forniti dai costruttori	a) Differenze significative tra destra e sinistra b) Mancato raggiungimento dei valori minimi

Elemento	Metodo	Motivi dell'esito negativo
5.3.3. Tubi di torsione, puntoni articolati, forcelle e bracci della sospensione	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate	a) Componenti fissati male al telaio o all'asse b) Componente danneggiato, rotto o eccessivamente corroso. c) Modifiche o riparazioni inadeguate
5.3.4. Attacchi sospensioni	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate	a) Usura eccessiva del perno e/o delle boccole o a livello dei giunti delle sospensioni b) Coperchio antipolvere mancante o gravemente deteriorato
5.3.5. Sospensioni pneumatiche	Esame visivo	a) Sistema inutilizzabile b) Un qualsiasi componente danneggiato, modificato o deteriorato in modo tale da compromettere il funzionamento del sistema c) Perdita udibile dal sistema

6. TELAIO ED ELEMENTI FISSATI AL TELAIO

6.1. Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio

6.1.1. Stato generale	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore	a) Rottura o deformazione di un longherone o traversa b) Placche di rinforzo o elementi di fissaggio montati male c) Eccessiva corrosione che mette a repentaglio la rigidità dell'insieme
6.1.2. Tubi di scappamento e silenziatori	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore	a) Sistema di scappamento fissato male o con perdite b) Penetrazione di fumi nella cabina o abitacolo del veicolo
6.1.3. Serbatoi e tubi per carburante (tra cui serbatoio e tubi del carburante di riscaldamento)	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore e, nel caso di sistemi GPL/GNC, uso di dispositivi di rilevazione delle perdite	a) Serbatoi e tubi fissati male b) Perdita di carburante o tappo del carburante mancante o difettoso c) Tubi danneggiati o con punti di attrito d) Rubinetto a maschio del carburante (se richiesto) non funzionante correttamente e) Rischio di incendio dovuto a — perdita di carburante — scarsa protezione del serbatoio o del sistema di scappamento — stato del compartimento motore f) Sistemi GPL/GNC o a idrogeno non conformi ai requisiti ([a]).
6.1.4. Paraurti, protezioni laterali e dispositivi posteriori antincastro	Esame visivo	a) Elementi fissati male o danneggiati in modo tale da poter causare ferite in caso di contatto b) Dispositivi chiaramente non conformi ai requisiti ([a]).

Elemento	Metodo	Motivi dell'esito negativo
6.1.5. Supporto della ruota di scorta (se montato sul veicolo)	Esame visivo	a) Supporto in condizioni non adeguate b) Supporto rotto o fissato male c) Ruota di scorta non fissata adeguatamente al supporto e a rischio di distacco
6.1.6. Dispositivi di accoppiamento e attrezzatura di rimorchio	Esame visivo per verificarne l'usura e il corretto funzionamento con particolare attenzione agli eventuali dispositivi di sicurezza e/o utilizzando uno strumento di misurazione	a) Componenti incrinati, difettosi o danneggiati b) Usura eccessiva di un componente c) Fissaggio difettoso d) Dispositivi di sicurezza mancanti o dal funzionamento difettoso e) Eventuali indicatori non funzionanti f) Targa di immatricolazione o luci non visibili (quando non utilizzate) g) Modifiche o riparazioni inadeguate
6.1.7. Trasmissione	Esame visivo	a) Bulloni mancanti o allentati b) Usura eccessiva dei cuscinetti dell'albero di trasmissione c) Usura eccessiva dei giunti universali d) Raccordi flessibili deteriorati e) Albero danneggiato o incrinato f) Alloggiamento dei cuscinetti rotto o mal fissato g) Coperchio antipolvere mancante o gravemente deteriorato h) Modifica illegale della trasmissione
6.1.8. Castelli motore	Esame visivo non necessariamente utilizzando una fossa d'ispezione o un ponte sollevatore	Castelli deteriorati, chiaramente e pesantemente danneggiati, montati male o rotti
6.1.9 Prestazioni del motore	Esame visivo	a) Unità di controllo modificata illegalmente b) Motore modificato illegalmente
6.2. Cabina e carrozzeria		
6.2.1. Stato	Esame visivo	a) Pannello o elemento montati male o danneggiati in modo tale da poter causare ferite b) Montante fissato male c) Ingresso di fumi del motore o di scarico d) Modifiche o riparazioni inadeguate
6.2.2. Fissaggio	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore	a) Carrozzeria o cabina fissati in modo inadeguato b) Carrozzeria o cabina chiaramente mal centrate sul telaio c) Carrozzeria o cabina non fissate o fissate male al telaio o alle traverse d) Eccessiva corrosione nei punti di fissaggio sulla carrozzeria autoportante

Elemento	Metodo	Motivi dell'esito negativo
6.2.3. Porte e serrature	Esame visivo	a) Una porta non si apre o si chiude in modo adeguato b) Vi è il rischio che una porta si apra improvvisamente o che non resti chiusa c) Porte, cerniere, serrature, montanti mancanti, mal fissati o deteriorati
6.2.4. Pavimento	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore	Pavimento mal fissato o fortemente deteriorato
6.2.5. Sedile del conducente	Esame visivo	a) Sedile mal fissato o con struttura difettosa b) Meccanismo di regolazione non correttamente funzionante
6.2.6. Altri sedili	Esame visivo	a) Sedili difettosi o fissati male b) Sedili fissati in modo non conforme ai requisiti ([a]).
6.2.7. Comandi di guida	Esame visivo e azionamento	Un qualsiasi comando essenziale per una condotta sicura del veicolo non funziona correttamente
6.2.8. Gradini della cabina	Esame visivo	a) Gradino o anello del gradino fissati male b) Gradini o anelli in uno stato tale da poter provocare ferite agli utilizzatori
6.2.9. Altri dispositivi e attrezzature interne ed esterne	Esame visivo	a) Fissazione difettosa di altri dispositivi o attrezzature b) Funzionamento di altri dispositivi o attrezzature non conforme ai requisiti ([a]). c) Perdite dall'impianto idraulico
6.2.10. Parafanghi (ali), dispositivi antispruzzi	Esame visivo	a) Mancanti, fissati male o fortemente corrosi b) Distanza insufficiente dalla ruota c) Non conforme ai requisiti ([a]).

7. ALTRI EQUIPAGGIAMENTI

Elemento	Metodo	Motivi dell'esito negativo
7.1. Cinture di sicurezza/fibbie e sistemi di ritenuta		
7.1.1. Sicurezza di montaggio di cinture di sicurezza/fibbie	Esame visivo	a) Punto di ancoraggio fortemente deteriorato b) Ancoraggio fissato male
7.1.2. Stato delle cinture di sicurezza/fibbie	Esame visivo e azionamento	a) Cintura di sicurezza obbligatoria mancante o non montata b) Cintura di sicurezza danneggiata c) Cintura di sicurezza non conforme ai requisiti ([a]). d) Fibbia della cintura di sicurezza danneggiata o non correttamente funzionante

Elemento	Metodo	Motivi dell'esito negativo
		c) Riavvolgitore della cintura di sicurezza danneggiato o non correttamente funzionante
7.1.3. Limitatore di carico della cintura di sicurezza	Esame visivo	Limitatore di carico chiaramente mancante o non adatto al veicolo
7.1.4. Pretensionatori per le cinture di sicurezza	Esame visivo	Pretensionatore chiaramente mancante o non adatto al veicolo
7.1.5. Airbag	Esame visivo	a) Airbag chiaramente mancante o non adatto al veicolo b) Airbag chiaramente non funzionante
7.1.6. Sistemi SRS	Esame visivo dell'indicatore di guasto (MIL)	L'indicatore di guasto del sistema SRS indica un qualsiasi tipo di malfunzionamento del sistema
7.2. Estintore (X) ([b])	Esame visivo	a) Mancante b) Non conforme ai requisiti ([a]).
7.3. Serrature e dispositivi antifurto	Esame visivo e azionamento	a) Dispositivo antifurto non funzionante b) Il dispositivo entra in funzione o si blocca inopinatamente
7.4. Triangolo di segnalazione (se richiesto)(X) ([b])	Esame visivo	a) Mancante o incompleto b) Non conforme ai requisiti ([a]).
7.5. Cassetta di pronto soccorso (se richiesta)(X) ([b])	Esame visivo	Mancante, incompleta o non conforme ai requisiti ([a]).
7.6. Cunei da ruota (zeppe) (se richiesti) (X) ([b])	Esame visivo	Mancanti o non in buone condizioni
7.7. Segnalatore acustico	Esame visivo e azionamento	a) Non funzionante b) Comando fissato male c) Non conforme ai requisiti ([a]).
7.8. Tachimetro	Esame visivo o controllo nel corso di prova su strada o con mezzi elettronici	a) Non montato conformemente ai requisiti ([a]). b) Non funzionante c) Non illuminato
7.9. Tachigrafo (se montato/richiesto)	Esame visivo	a) Non montato conformemente ai requisiti ([a]). b) Non funzionante c) Sigilli mancanti o difettosi d) Targhetta di calibratura mancante, illeggibile o scaduta

Elemento	Metodo	Motivi dell'esito negativo
		e) Evidente manomissione o manipolazione f) Dimensioni dei pneumatici non compatibili con i parametri di calibratura
7.10. Limitatore di velocità (se montato/richiesto)	Esame visivo e azionamento se sono disponibili apparecchiature adeguate	a) Non montato conformemente ai requisiti ([a]). b) Chiaramente non funzionante c) Velocità impostata scorretta (se verificata) d) Sigilli mancanti o difettosi e) Targhetta di calibratura mancante, illeggibile o scaduta f) Dimensioni dei pneumatici non compatibili con i parametri di calibratura
7.11. Contachilometri se disponibile (X) ([b])	Esame visivo	a) Manomissione evidente (frode) b) Chiaramente non funzionante
7.12. Controllo elettronico della stabilità (ESC) (se montato/richiesto)	Esame visivo	a) Sensori di velocità della ruota mancanti o danneggiati b) Cablatura danneggiata c) Altri componenti mancanti o danneggiati d) Commutatore danneggiato o non funzionante in modo corretto e) L'indicatore di guasto del sistema ESC indica un qualsiasi tipo di malfunzionamento del sistema

8. **EFFETTI NOCIVI**

8.1. Rumori

Elemento	Metodo	Motivi dell'esito negativo
8.1.1. Sistema di protezione dal rumore	Valutazione soggettiva (a meno che l'ispettore ritenga che il livello sonoro è ai limiti del consentito, nel qual caso può essere effettuata una misurazione fonometrica)	a) Livelli di rumore superiori a quelli consentiti dai requisiti ([a]). b) Un qualsiasi elemento del sistema di protezione dal rumore è fissato male, potrebbe staccarsi, è danneggiato, montato in modo scorretto, mancante o chiaramente modificato in modo tale da avere conseguenze negative a livello di rumore

8.2. Emissioni di gas di scarico

8.2.1. Emissioni dei motori a benzina

Elemento	Metodo	Motivi dell'esito negativo
8.2.1.1. Sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico	Esame visivo	a) Dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore mancante, modificato o chiaramente difettoso. b) Perdite che potrebbero incidere sulle misurazioni delle emissioni

Elemento	Metodo	Motivi dell'esito negativo
8.2.1.2. Emissioni gassose	Misurazione tramite un analizzatore dei gas di scarico conformemente alle prescrizioni (a). In alternativa, per i veicoli muniti di adeguato sistema diagnostico di bordo (on-board diagnostic systems-OBD), il corretto funzionamento del sistema di emissioni può essere controllato attraverso l'appropriata lettura del dispositivo OBD e la verifica del corretto funzionamento del sistema OBD anziché misurare le emissioni con il motore al minimo, in conformità alle raccomandazioni di condizionamento del costruttore e alle altre prescrizioni (a).	a) Le emissioni gassose superano i livelli specifici indicati dal costruttore b) Oppure, se queste informazioni non sono disponibili, le emissioni di CO superano: i) per i veicoli non controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni, — 4,5 %, o — 3,5 % a seconda della data di prima immatricolazione o circolazione di cui ai requisiti (a). ii) per i veicoli controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni, — con il motore al minimo: 0,5 % — con il motore al minimo accelerato: 0.3 % o — con il motore al minimo: 0.3 % (6) — con il motore al minimo accelerato: 0.2 % a seconda della data di prima immatricolazione o circolazione di cui ai requisiti (a). c) Lambda superiore a 1 ± 0,03 o non conforme alle specifiche del costruttore d) Dal dispositivo OBD risultano disfunzioni significative
8.2.2. Emissioni dei motori diesel		
8.2.2.1 Sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico	Esame visivo	a) Dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore mancante o chiaramente difettoso b) Perdite che potrebbero incidere sulle misurazioni delle emissioni
8.2.2.2. Opacità I veicoli immatricolati o messi in circolazione prima del 1° gennaio 1980 sono esentati da tale requisito	a) La misurazione dell'opacità dei gas di scarico viene effettuata in libera accelerazione (motore disinnescato, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo), con cambio in folle e frizione innestata. b) Condizionamento del veicolo: 1) i veicoli possono essere sottoposti a prova senza condizionamento anche se, per questioni di sicurezza, è necessario verificare che il motore sia caldo e in condizioni meccaniche soddisfacenti; 2) requisiti in materia di condizionamento: i) il motore deve aver raggiunto la temperatura di esercizio; ad esempio, la temperatura dell'olio motore, rilevata con una sonda nell'alloggiamento dell'asta di misurazione del livello dell'olio, deve essere di almeno 80 °C, o corrispondere alla normale temperatura di esercizio, se essa è inferiore, o ancora la temperatura del blocco motore, misurata mediate il livello delle radiazioni infrarosse, deve essere almeno equivalente. Se, per la	a) Per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata dai requisiti (a), l'opacità supera il livello indicato sulla targhetta apposta dal costruttore sul veicolo; b) Se tali informazioni non sono disponibili o i requisiti (a) non consentono l'utilizzazione di valori di riferimento, per motori ad aspirazione naturale: 2,5 m^{-1}, per motori a turbocompressione: 3,0 m^{-1}, oppure, per i veicoli identificati nei requisiti (a) o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata nei requisiti (a), 1,5 m^{-1} (7).

Elemento	Metodo	Motivi dell'esito negativo
	configurazione del veicolo, questo tipo di misurazione non è realizzabile, la normale temperatura di esercizio del motore può essere ottenuta in altro modo, ad esempio azionando la ventola di raffreddamento del motore; ii) l'impianto di scarico deve essere spurgato mediante almeno tre cicli di accelerazione libera o con un metodo equivalente. c) Procedura di prova: 1) il motore, e gli eventuali turbocompressori, devono essere al minimo prima di iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera. Nel caso di veicoli pesanti a motore diesel, ciò implica un intervallo di almeno dieci secondi dopo aver rilasciato l'acceleratore; 2) per iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera, il pedale dell'acceleratore deve essere azionato a fondo, velocemente e regolarmente (ovvero, in meno di un secondo), ma non bruscamente, in modo da ottenere l'erogazione massima dalla pompa di iniezione; 3) durante ciascun ciclo di accelerazione libera, prima di rilasciare il comando dell'acceleratore, il motore deve raggiungere il regime massimo o, nel caso dei veicoli con trasmissione automatica, il regime specificato dal costruttore o ancora, se tale dato non è disponibile, i 2/3 del regime massimo. Ciò può essere verificato ad esempio controllando il regime del motore o lasciando trascorrere un intervallo di tempo sufficiente tra l'azionamento e il rilascio dell'acceleratore; per i veicoli delle categorie 1 e 2 dell'allegato I, tale intervallo deve essere di almeno 2 secondi; 4) si considera che i veicoli non abbiano superato la prova soltanto se la media aritmetica dei valori registrati in almeno gli ultimi tre cicli di accelerazione libera è superiore al valore limite. Ciò può essere calcolato ignorando i valori che si discostano fortemente dalla media registrata o i risultati di un qualsiasi altro calcolo statistico che tenga conto della dispersione delle misurazioni. Gli Stati membri possono limitare il numero massimo dei cicli di prova; 5) per evitare prove inutili, gli Stati membri possono considerare che un veicolo non ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente superiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo. Sempre per evitare prove inutili, gli Stati membri possono considerare che un veicolo ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente inferiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo.	
8.3. Soppressione delle interferenze elettromagnetiche		
Interferenza radio (X) ([b])	Esame visivo	Mancato rispetto di uno qualsiasi dei requisiti ([a])
8.4. Altri elementi relativi all'ambiente		
8.4.1 Perdite di liquidi	Esame visivo	Qualsiasi perdita anormale di liquidi che potrebbe danneggiare l'ambiente o mettere a repentaglio la sicurezza di altri utenti della strada
9. **CONTROLLI SUPPLEMENTARI PER VEICOLI DELLE CATEGORIE M_2 E M_3 ADIBITI AL TRASPORTO DI PASSEGGERI**		
9.1. Porte		
9.1.1. Porte di entrata e di uscita	Esame visivo e azionamento	a) Funzionamento difettoso b) Stato di deterioramento

Elemento	Metodo	Motivi dell'esito negativo
		c) Comando di emergenza difettoso d) Comando a distanza delle porte o dispositivi di segnalazione difettosi e) Non conforme ai requisiti ([a]).
9.1.2 Uscite di emergenza	Esame visivo e azionamento (se del caso)	a) Funzionamento difettoso b) Indicazione delle uscite di emergenza mancante o illeggibile c) Assenza del martello per rompere i vetri d) Non conformi ai requisiti ([a]).
9.2. Sistema antiappannante e di sbrinamento (X) ([b])	Esame visivo e azionamento	a) Funzionamento difettoso b) Emissione di gas tossici o di scarico nella cabina di guida o nell'abitacolo c) Sbrinamento difettoso (se obbligatorio)
9.3. Sistema di aerazione o riscaldamento (X) ([b])	Esame visivo e azionamento	a) Funzionamento difettoso b) Emissione di gas tossici o di scarico nella cabina di guida o nell'abitacolo

9.4. Sedili

Elemento	Metodo	Motivi dell'esito negativo
9.4.1. Sedili dei passeggeri (inclusi sedili per il personale di accompagnamento)	Esame visivo	a) Sedili difettosi o fissati male b) Gli strapuntini (se consentiti) non funzionano automaticamente c) Non conforme ai requisiti ([a]).
9.4.2. Sedile del conducente (requisiti supplementari)	Esame visivo	a) Dispositivi speciali (ad esempio protezione antiriflesso) difettosi b) Protezione del conducente fissata male o non conforme ai requisiti ([a]).
9.5. Illuminazione interna e indicazioni dei percorsi (X) ([b])	Esame visivo e azionamento	Dispositivi difettosi o non conformi ai requisiti ([a]).
9.6. Corridoi, spazi per passeggeri in piedi	Esame visivo	a) Pavimento fissato male b) Corrimani o maniglie difettosi c) Non conforme ai requisiti ([a]).
9.7. Scale e gradini	Esame visivo e azionamento (se del caso)	a) Danneggiati o deteriorati b) Gradini retrattili non funzionanti in modo corretto

Elemento	Metodo	Motivi dell'esito negativo
		c) Non conformi ai requisiti ([a]).
9.8. Sistema di comunicazione con i passeggeri (X) ([b])	Esame visivo e azionamento	Sistema difettoso
9.9. Indicazioni scritte (X) ([b])	Esame visivo	a) Mancanti, scritte in modo erroneo o illeggibili b) Non conformi ai requisiti ([a]).
9.10. Requisiti relativi al trasporto di bambini (X) ([b])		
9.10.1. Porte	Esame visivo	Protezione delle porte non conforme ai requisiti ([a]) relativi a questa forma di trasporto
9.10.2. Equipaggiamenti speciali e di segnalazione	Esame visivo	Equipaggiamenti speciali e di segnalazione assenti o non conformi ai requisiti ([a]).
9.11. Requisiti relativi al trasporto di persone disabili (X) ([b])		
9.11.1. Porte, rampe e sollevatori	Esame visivo e azionamento	a) Funzionamento difettoso b) Stato di deterioramento c) Comandi difettosi d) Dispositivi di allarme difettosi e) Non conforme ai requisiti ([a]).
9.11.2. Dispositivi di fissazione per le sedie a rotelle	Esame visivo e azionamento se opportuno	a) Funzionamento difettoso b) Stato di deterioramento c) Comandi difettosi d) Non conforme ai requisiti ([a]).
9.11.3. Equipaggiamenti speciali e di segnalazione	Esame visivo	Equipaggiamenti speciali e di segnalazione assenti o non conformi ai requisiti ([a]).
9.12. Altri equipaggiamenti speciali (X) ([b])		
9.12.1. Installazioni per la preparazione di alimenti	Esame visivo	a) Installazioni non conformi ai requisiti ([a]). b) Installazioni danneggiate in modo tale da renderne rischioso l'uso
9.12.2. Sanitari	Esame visivo	Installazioni non conformi ai requisiti ([a]).

Elemento	Metodo	Motivi dell'esito negativo
9.12.3. Altri dispositivi (ad esempio audiovisivi)	Esame visivo	Non conforme ai requisiti ([a]).

([1]) Con riparazione o modifica inadeguata si intende una riparazione o modifica che incide negativamente sulla sicurezza su strada del veicolo o che ha effetti negativi sull'ambiente.
([2]) 48 % per i veicoli non muniti di ABS o omologati anteriormente al 1° ottobre 1991.
([3]) 45 % per i veicoli immatricolati successivamente al 1988 o alla data specificata nei requisiti, a seconda di quale data sia posteriore.
([4]) 43 % per i semirimorchi e i rimorchi immatricolati successivamente al 1988 o alla data indicata nei requisiti, a seconda di quale data sia posteriore.
([5]) 2,2 m/s^2 per i veicoli N_1, N_2 e N_3.
([6]) Omologati secondo i valori limite di cui alla riga A o alla riga B della tabella della sezione 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE, o successive modifiche, oppure immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° luglio 2002.
([7]) Omologati secondo i valori limite di cui alla riga B della tabella della sezione 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE, o successive modifiche, alla riga B1, B2 o C della sezione 6.2.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE, o successive modifiche, oppure immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° luglio 2008.»

Note:
([a]) I «requisiti» sono stabiliti dai requisiti per l'omologazione alla data di omologazione, di prima registrazione o di prima messa in circolazione nonché dagli obblighi di ammodernamento o dalla legislazione nazionale del paese di immatricolazione.
([b]) (X) Identifica elementi relativi alla condizione del veicolo e alla sua idoneità di impiego su strada ma che non sono considerati essenziali ai fini del controllo periodico.
([c]) (XX) Questa motivazione di esito negativo si applica soltanto se il controllo è previsto dalla legislazione nazionale.

11A15057

DECRETO 7 novembre 2011.

Imposizione degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei di linea sulle rotte Pantelleria – Trapani e viceversa, Pantelleria – Palermo e viceversa, Lampedusa – Palermo e viceversa, Lampedusa – Catania e viceversa.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria;

Visto l'art. 135 della legge n. 388/2000, che stabilisce che per assicurare la continuità territoriale della Sicilia la Regione provvede con un cofinanziamento non inferiore al 50% del contributo statale;

Visto il decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2009 avente ad oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico su alcune rotte aeree» così come modificato dal decreto ministeriale n. 551 del 24 giugno 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2009;

Considerata la necessità di individuare le nuove caratteristiche di una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico per continuare ad assicurare la continuità territoriale agli abitanti delle due isole di Pantelleria e Lampedusa;

Vista la delega conferita con nota n. 0020457 del 23 maggio 2011 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, al fine di riesaminare il contenuto dell'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa;

Visti i verbali della Conferenza di servizi, tenutasi il 1° ed il 13 luglio 2011 e in particolare l'impegno assunto dall'ENAC, qualora nessun vettore accetti di operare i servizi aerei senza compensazione finanziaria, di finanziare i collegamenti onerati delle due isole minori di Pantelleria e Lampedusa per una somma massima di euro 9.584.738,38 a far capo sui propri risparmi di bilancio nonché l'impegno della Regione Siciliana a cofinanziare gli stessi con uno stanziamento pari a 4.792.369,19 nella misura del 33% dell'intero finanziamento;

Vista la nota ministeriale n. 0004166 del 12 ottobre 2011, con la quale viene comunicato alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea l'intendimento del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sui collegamenti da e per gli scali di Pantelleria e Lampedusa;

Vista la nota ministeriale n. 0003137 del 18 luglio 2011, con la quale viene comunicato all'Ibar e all'Assaereo che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa;

Vista la nota ministeriale n. 0004157 del 12 ottobre 2011, con la quale viene comunicato alle società di gestione degli aeroporti di Trapani (Soc. Airgest S.p.a.), Palermo (Soc. Gesap S.p.a.), Catania (Soc. SAC S.p.a.), Pantelleria (Soc. G.A.P. S.p.a.) e al vettore Soc. Meridiana S.p.a. che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa;

Considerato che occorre far cessare gli effetti del regime onerato sui voli da e per Pantelleria e Lampedusa, così come disciplinato dal decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2009 d'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei con le isole di Pantelleria e Lampedusa;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato, regolare e continuativo, il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori dal 25 marzo 2012.

Art. 3.

I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa, in conformità agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'E.N.A.C. (Ente nazionale per l'aviazione civile) per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio, secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.

Art. 4.

Qualora, entro due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della nota informativa prevista dall'art. 16, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CE) n. 1008/2008 nessun vettore abbia dichiarato all'E.N.A.C. la propria intenzione di istituire, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2, servizi aerei di linea sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa, senza corrispettivo finanziario, il diritto di effettuare le rotte sopra dette sarà concesso, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1008/2008, tramite gara pubblica per un periodo di diciotto mesi, secondo la procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008.

Art. 5.

L'E.N.A.C. è incaricata di esperire la gara di cui all'art. 4, di pubblicare sul proprio sito internet www.enac.gov.it il testo del bando di gara ed il testo della presente imposizione, ed altresì di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico.

Art. 6.

Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti viene concesso al vettore aggiudicatario della gara di cui all'art. 4 il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa, e viene altresì approvata la convenzione tra l'E.N.A.C. e il vettore stesso per regolamentare tale servizio.

Il decreto ministeriale di cui al comma precedente è sottoposto agli organi competenti per il controllo.

Art. 7.

A decorrere dalla data del 25 marzo 2012 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2009.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2011

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa.

A norma delle disposizioni dell'art. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo italiano, in conformità alle decisioni assunte in sede di Conferenza dei servizi tenutasi presso la Regione Siciliana nei giorni 1° e 13 luglio 2011, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti:

1) Rotte interessate.

Pantelleria - Trapani e viceversa;

Pantelleria - Palermo e viceversa;

Lampedusa - Palermo e viceversa;

Lampedusa - Catania e viceversa.

Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento n. 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

2) Requisiti richiesti.

L'E.N.A.C. verificherà che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico ed in particolare:

essere vettore aereo comunitario in possesso del prescritto COA e della licenza di esercizio ai sensi della normativa comunitaria;

dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;

distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;

attestare l'adesione ai fondi previdenziali e assistenziali di categoria:

dimostrare di essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro.

3) Articolazione degli oneri di servizio pubblico.

3.1) In termini di numero di frequenze minime e di orari.

a) Tra Pantelleria e Trapani:

La frequenza minima è la seguente:

3 voli giornalieri da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti per tutto l'anno, nelle seguenti fasce orarie:

1 volo con partenza nella fascia 6,30-7,00;

1 volo con partenza nella fascia 15,00-16,00;

1 volo con partenza nella fascia 17,30-18,30;

b) Tra Trapani e Pantelleria:

La frequenza minima è la seguente:

3 voli giornalieri da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti per tutto l'anno, nelle seguenti fasce orarie:

1 volo con partenza nella fascia 8,00-8,30;

1 volo con partenza nella fascia 16,30-17,30;

1 volo con partenza nella fascia 19,00-19,40;

c) Tra Pantelleria e Palermo:

La frequenza minima è la seguente:

1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 9,10-9,40 da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti per tutto l'anno;

1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 17,30-18,00 da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti dal 1° ottobre al 31 maggio;

1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 14,30-15,30 da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti da operarsi dal 1° giugno al 30 settembre;

1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 19,30-20,00 da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 68 posti dal 1° giugno al 30 settembre;

d) Tra Palermo e Pantelleria:

La frequenza minima è la seguente:

1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 9,00-9,30 da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti per tutto l'anno;

1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 16,00-16,30 da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti dal 1° ottobre al 31 maggio;

1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 12,30-13,30 da operarsi dal 1° giugno al 30 settembre con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti;

1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 18,00-18,30 da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 68 posti dal 1° giugno al 30 settembre;

e) Tra Lampedusa e Palermo:

La frequenza minima è la seguente:

2 voli giornalieri da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 68 posti per tutto l'anno, nelle seguenti fasce orarie:

1 volo con partenza nella fascia 6,30-7,30;

1 volo con partenza nella fascia 15,30-16,30;

1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 10,30-11,30 da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 68 posti dal 1° giugno al 30 settembre;

1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 19,00-20,00 da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti dal 1° giugno al 30 settembre;

f) Tra Palermo e Lampedusa:

La frequenza minima è la seguente:

1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 20,30-21,00 da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 68 posti per tutto l'anno;

1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 10,30-11,30 da operarsi con aeromobile capacità non inferiore a 68 posti per tutto l'anno;

1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 8,30-9,30 da operarsi con aeromobile capacità non inferiore a 68 posti dal 1° giugno al 30 settembre;

1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 17,30-18,30 con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti dal 1° giugno al 30 settembre;

g) Tra Lampedusa e Catania:

La frequenza minima è la seguente:

1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 12,00-13,00 da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 68 posti dal 1° giugno al 30 settembre;

3 voli settimanali con partenza nella fascia oraria 12,00-13,00 da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 68 posti nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dal 1° ottobre al 31 maggio

h) Tra Catania e Lampedusa:

1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 14,00-15,00 da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 68 posti,nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre;

3 voli settimanali con partenza nella fascia oraria 14,00-15,00 da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 68 posti nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dal 1° ottobre al 31 maggio.

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

3.2) In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta.

I servizi oggetto della presente imposizione dovranno essere effettuati con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati, della tipologia indicata in corrispondenza con le singole rotte.

I predetti aeromobili dovranno effettuare la sosta notturna secondo il seguente prospetto:

aeromobile da 68 posti: sosta notturna a Lampedusa;

aeromobile da 44 posti: sosta notturna a Pantelleria;

aeromobile da 44 posti: sosta notturna a Palermo.

Nel caso in cui il mercato lo richieda e in occasione delle festività natalizie e pasquali (a partire dal 20 dicembre e fino all'8 gennaio e dal martedì precedente la Pasqua fino al mercoledì successivo), dovrà essere offerta maggiore capacità tramite l'istituzione di voli supplementari i quali non daranno luogo a compensazioni aggiuntive, né all'applicazione di tariffe diverse da quelle di cui al successivo paragrafo 3.3.

In caso di cancellazione i passeggeri dovranno essere riprotetti con voli di recupero.

I vettori che svolgono il servizio onerato, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopereranno, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità.

Inoltre, sui voli effettuati con aeromobili aventi una capacità minima di 68 posti, i vettori si adopereranno al fine di consentire il trasporto di barellati.

Su tutti i voli dovrà essere prevista una riserva di n. 3 posti da utilizzare per problematiche urgenti di carattere medico-sanitario o per esigenze degli organi istituzionali di cui 1 rimarrà non prenotabile/non vendibile sino a 24 ore prima della partenza e 2 non prenotabili/non vendibili sino ad un'ora prima della partenza.

3.3) In termini di tariffe.

a) le tariffe massime da applicare su ciascuna tratta sono le seguenti:

Tariffa ridotta			
Pantelleria - Palermo:	26,00 EUR	Palermo - Pantelleria:	26,00 EUR
Lampedusa - Palermo:	33,00 EUR	Palermo - Lampedusa:	33,00 EUR
Lampedusa - Catania:	33,00 EUR	Catania - Lampedusa	33,00 EUR
Pantelleria - Trapani	18,00 EUR	Trapani - Pantelleria	18,00 EUR
Tariffa intera			
Pantelleria - Palermo	38,00 EUR	Palermo - Pantelleria	38,00 EUR
Lampedusa - Palermo	47,00 EUR	Palermo - Lampedusa	47,00 EUR
Lampedusa - Catania	47,00 EUR	Catania - Lampedusa	47,00 EUR
Pantelleria - Trapani	27,00 EUR	Trapani - Pantelleria	27,00 EUR

Hanno diritto alla tariffa ridotta:

sulla rotta Pantelleria - Palermo e viceversa: i residenti a Pantelleria;

sulla rotta Lampedusa - Palermo e viceversa: i residenti a Lampedusa;

sulla rotta Lampedusa - Catania e viceversa: i residenti a Lampedusa;

sulla rotta Pantelleria - Trapani e viceversa: i residenti a Pantelleria.

Le tariffe indicate sono da intendersi I.V.A. esclusa e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge non previsto per legge, da parte del vettore accettante.

Tutte le tariffe indicate dovranno essere abbattute del 33% per child e del 90% per infant.

La franchigia bagaglio non deve essere inferiore a 20 kg a passeggero (adult e child).

In caso di no-show la penale massima da applicare per il riutilizzo del biglietto non potrà superare il 10% della tariffa.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero. Tale modalità dovrà essere garantita anche presso gli scali di Pantelleria e Lampedusa.

Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte onerate hanno diritto alle tariffe sopra descritte.

b) le tariffe massime di cui alla lettera *a)* verranno aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalità:

1) Ogni anno, entro il mese di febbraio, in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo.

2) Ogni semestre, a partire dal 2° semestre 2012, in caso di variazione percentualmente superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al semestre precedente, le tariffe devono essere modificate proporzionalmente alla variazione rilevata, tenuto conto dell'incidenza del costo del carburante sui costi per ora volo, che, per ciascuna rotta, si fissa invariabilmente pari a :

rotta Pantelleria - Trapani e vv. = 15%

rotta Pantelleria - Palermo e vv. = 15%

rotta Lampedusa - Palermo e vv = 16%

rotta Lampedusa - Catania e vv. = 16%

Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del Jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in dollari, relative ai periodi dicembre - maggio e giugno - novembre; per la conversione in euro si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.

La quotazione del jet fuel con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è pari a 703,77 €/Tonnellata metrica, e verrà, pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti.

Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno rispettivamente dai mesi di agosto e febbraio.

2) Ai predetti adeguamenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria dell'ENAC. L'ENAC è incaricato di darne comunicazione ai vettori.

3.4) In termini di continuità dei servizi.

I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:

1) garantire il servizio per 12 mesi consecutivi;

2) effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione per i casi di forza maggiore;

3) corrispondere all'E.N.A.C. a titolo di penale la somma di 3.000,00 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite del 2%. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate e utilizzate per la continuità territoriale della Sicilia.

Ferme restando le penali di cui al precedente punto 3), ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste nella normativa dello Stato italiano per violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.

4) Presentazione dell'accettazione

I vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano a:

A) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serietà ed affidabilità dell'accettazione, a favore dell'ENAC, sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovrà ammontare a:

€ 38.116,00 per la rotta Pantelleria - Palermo e viceversa

€ 64.707,00 per la rotta Lampedusa - Palermo e viceversa

€ 14.384,00 per la rotta Lampedusa - Catania e viceversa

€ 36.600,00 per la rotta Pantelleria - Trapani e viceversa

La fideiussione dovrà essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera *B)*.

Per consentire l'ordinata operatività della rotta e per evitare le accettazioni di OSP per soli brevi e vantaggiosi periodi, inferiori a quanto indicato nel punto 3.4, i vettori che intendono operare su una rotta onerata debbono presentare formale e integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico all'ENAC, valida almeno per due consecutive stagioni di traffico. Tale accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri in termini di capacità, frequenze e orari dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica IATA nella quale si intende operare.

In fase di prima applicazione, il termine di cui sopra è ridotto ai 30 giorni precedenti l'inizio della stagione aeronautica IATA «Summer» 2012.

B) fornire una garanzia di esercizio per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio a favore dell'ENAC, sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovrà ammontare a:

€ 190.580,00 per la rotta Pantelleria - Palermo e viceversa

€ 323.535,00 per la rotta Lampedusa - Palermo e viceversa

€ 71.920,00 per la rotta Lampedusa - Catania e viceversa

€ 183.000,00 per la rotta Pantelleria - Trapani e viceversa

Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da più vettori, la fideiussione sarà commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.

La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.

Le garanzie indicate alle lettere A e B, a favore dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ENAC, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.

Le somme eventualmente introitate dall'ENAC a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuità territoriale delle isole minori della Sicilia .

5) Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio.

Al fine di garantire la puntuale osservanza dei presenti oneri da parte dei vettori esercenti il servizio, è istituito un Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio, composto da un membro nominato dall'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana, un membro dell'E.N.A.C. e un membro per ciascun vettore che ha accettato gli oneri di servizio.

Tale Comitato, presieduto dall'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità, si riunisce di norma semestralmente, salvo casi di urgenza da valutarsi ad opera del Presidente e si avvale delle informazioni fornite, in merito all'applicazione dei presenti oneri, dalle Direzioni aeroportuali E.N.A.C. della Sicilia, dalle Società di gestione aeroportuale, da singoli cittadini o associazioni di consumatori.

11A15017

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 ottobre 2011.

Rinnovo della designazione alla «ASSAM - Agenzia Servizi Settore agroalimentare delle Marche», quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 509/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 21 che abroga il regolamento (CEE) n. 2082/92;

Visto il regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998 con il quale la denominazione "Mozzarella" è stata iscritta nel registro delle "specialità tradizionali garantite", ai sensi del reg. (CEE) n. 2082/92, come sostituito dal reg. (CE) n. 509/2006;

Visto il decreto 28 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2001, con il quale è stato approvato il piano di controllo e il prospetto tariffario relativi alla STG "Mozzarella";

Visto il decreto 15 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 2009, con il quale "ASSAM – Agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche", è stata designata quale autorità pubblica ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) "Mozzarella" per tre anni a far data dal 9 novembre 2008;

Vista l'istanza presentata in data 26 settembre 2011 da "ASSAM – Agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche", intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) "Mozzarella";

Considerato che non sono mutate le condizioni previste dal decreto 28 giugno 2001 in precedenza citato;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art.14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione all'autorità pubblica designata "ASSAM – Agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche", con sede in Osimo, via dell'Industria n. 1, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 14 del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto STG "Mozzarella", registrato in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998, è rinnovata per tre anni a far data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 28 ottobre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A14801

DECRETO 28 ottobre 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato «Certiquality s.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Pasta di Gragnano» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 20 aprile 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Visto il decreto 20 aprile 2011, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Pasta di Gragnano», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che il comitato promotore per la registrazione dell'IGP «Pasta di Gragnano» ha indicato per il controllo sulla denominazione «Pasta di Gragnano» «Certiquality s.r.l.» con sede in Milano - via Gaetano Giardino n. 4;

Considerato che l'organismo «Certiquality s.r.l.» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Pasta di Gragnano» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 27 settembre 2011 e considerato che la documentazione corretta è stata trasmessa in data 28 ottobre 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Certiquality s.r.l.» con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Pasta di Gragnano» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 20 aprile 2011.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Certiquality s.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Certiquality s.r.l.» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Pasta di Gragnano», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «Certiquality s.r.l.» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Certiquality s.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame dei servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del Ministero e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pasta di Gragnano», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Pasta di Gragnano» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Certiquality s.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Certiquality s.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Pasta di Gragnano» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Certiquality s.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Certiquality s.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Campania, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 28 ottobre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A14802

DECRETO 4 novembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Leverano».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazio-

ni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista la domanda presentata dal consorzio tutela vini DOC Leverano il tramite della regione Puglia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Leverano»;

Visto il parere favorevole della regione Puglia sull'istanza di cui sopra;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Leverano» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Leverano» in conformità al parere espresso dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Leverano», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2011.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata «Leverano», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DO in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

2. Limitatamente alle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Leverano» bianco, «Leverano» bianco passito e «Leverano» bianco dolce naturale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2 comma *b)* del disciplinare di produzione, possono essere iscritti allo schedario viticolo anche i vigneti già iscritti allo schedario viticolo per la denominazione di origine controllata «Leverano», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979 e successive modifiche, purché adeguino la base ampelografica entro la decima vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Leverano», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.

Art. 5.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18 comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Leverano», sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

Annesso

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “LEVERANO”

Articolo 1
(denominazione e vini)

La denominazione di origine controllata “Leverano” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
- “Leverano” Rosso, anche Riserva
- “Leverano” Rosso Novello
- “Leverano” Rosato
- “Leverano” Bianco
- “Leverano” Bianco Passito
- “Leverano” Bianco Dolce Naturale
- “Leverano” Malvasia bianca
- “Leverano” Chardonnay
- “Leverano” Fiano
- “Leverano” Negroamaro Rosso
- “Leverano” Negroamaro Rosato
- “Leverano” Negroamaro Rosso Riserva
- “Leverano” Negroamaro Rosso Superiore

Articolo 2
(base ampelografia)

a) La denominazione di origine controllata “Leverano” Rosso, Novello e Rosato è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Negroamaro almeno 50%;
Malvasia nera di Lecce, Montepulciano e Sangiovese da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 40%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico” - iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

b) La denominazione di origine controllata “Leverano” Bianco, “Leverano” Bianco Passito e “Leverano” Dolce Naturale è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Malvasia bianca almeno 50%;
Vermentino fino a un massimo del 40%.

c) I vini a denominazione di origine controllata "Leverano" con una delle seguenti specificazioni:
Chardonnay
Fiano
Malvasia bianca
devono essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno il 85%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini (di cui al punto b e c), da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15% della superficie iscritta allo Schedario viticolo, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico" come sopra identificati, con esclusione del Moscato bianco e Moscatello selvatico b.

d) La denominazione di origine controllata "Leverano" Negroamaro o Negramaro Rosso e "Leverano" Negroamaro o Negramaro rosato è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dalla corrispondente varietà di vitigno:
Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 15%, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico" come sopra identificati.

e) La denominazione di origine controllata "Leverano" Negroamaro o Negramaro Rosso con la specificazione "Superiore", è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale, dal vitigno Negroamaro per almeno il 90%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 10% anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico" come sopra identificati.

Articolo 3
(zona di produzione delle uve)

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Leverano" comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Leverano, ivi compresa la frazione del medesimo interclusa tra i comuni di Arnesano e Copertino.

Articolo 4
(norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Leverano" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso.

Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'Articolo 1 ed i titoli alcolometrici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

Tipologia	**Produzione uva tonnellate /ha**	**Titolo alcolometrico volumico naturale minimo**
«Leverano» Rosso	**15**	**10,50**
«Leverano» Rosato	**15**	**10,50**
«Leverano» Bianco	**15**	**10,00**
«Leverano» Rosso Novello	**15**	**10,50**
«Leverano» Bianco Passito	**10**	**12,00**
«Leverano» Bianco Dolce Naturale	**10**	**12,00**
«Leverano» Malvasia Bianca	**13**	**10,50**
«Leverano» Chardonnay	**13**	**10,50**
«Leverano» Fiano	**13**	**10,50**
«Leverano» Negroamaro Rosso	**15**	**10,50**
«Leverano» Negroamaro Rosato	**15**	**10,50**
«Leverano» Negroamaro Rosso Superiore	**8**	**12,00**

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve conferiti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Leverano" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Articolo 5
(norme per la vinificazione)

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio previsto per le specifiche tipologie, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'articolo 3.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie di vino. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima dell'uva in vino finito del vino "Leverano" Negramaro Rosato non deve essere superiore al 60%;

La resa massima dell'uva in vino finito del vino "Leverano" Bianco Passito e "Leverano" Bianco Dolce Naturale non deve essere superiore al 50%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire ai vini medesimi le loro peculiari caratteristiche.

Il vino a denominazione di origine controllata “Leverano” Rosso se sottoposto ad un periodo di invecchiamento di 24 mesi, a decorrere dal 1° novembre dell'anno della vendemmia, può utilizzare la menzione “Riserva”.

Il vino a denominazione di origine controllata “Leverano” Negramaro Rosso Superiore deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di 12 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata “Leverano” Negramaro Rosso Riserva deve avere un periodo di invecchiamento di 24 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno della vendemmia, di cui almeno sei mesi di affinamento in legno.

Il vino “Leverano” Rosso Novello deve essere ottenuto mediante la vinificazione delle uve condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica del 50%.

Per tutte le tipologie, è consentito l’appassimento delle uve sulla pianta oppure su stuoie o in cassette, anche in fruttaio in condizioni di temperatura, umidità e ventilazione controllate.

Per tutte le tipologie, è ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini dello stesso colore e varietà, ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, aventi diritto alla denominazione di origine controllata “Leverano”. Il quantitativo totale di vino aggiunto non deve in ogni caso superare il 15% del volume iniziale. I vini sottoposti a colmatura non possono essere sottoposti a pratiche di taglio.

E’ consentito l’arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo Schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
E’ inoltre consentita la dolcificazione secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale.

Articolo 6
(caratteristiche al consumo)

I vini a denominazione di origine controllata “Leverano” all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Leverano” Rosso:
- colore: dal rosso rubino al granato;
- odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
- sapore: asciutto, armonico con delicato fondo amarognolo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo**:** 20 g/l.
- zuccheri riduttori residui massimo: 10 g/l .

"Leverano" Rosso Riserva:
- colore: dal rosso rubino al rosso granato, con eventuali riflessi aranciati con l'invecchiamento;
- odore: vinoso gradevole, caratteristico;
- sapore: asciutto, armonico con delicato fondo amarognolo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
- zuccheri riduttori residui massimo: 10 g/l

"Leverano" Rosato:
- colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
- odore: leggermente vinoso, fruttato;
- sapore: asciutto, fresco, armonico, gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 %;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
- zuccheri riduttori residui massimo: 10 g/l

"Leverano" Bianco:
- colore: giallo paglierino più o meno carico;
- odore: gradevole, delicato;
- sapore: asciutto, armonico, caratteristico:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
- zuccheri riduttori residui massimo: 10 g/l

"Leverano" Rosso Novello:
- colore: rosso rubino più o meno intenso;
- odore: vinoso, fruttato;
- sapore: asciutto, sapido, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 %;
- zuccheri riduttori residui: massimo 6 g/l;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto secco non riduttore minimo: 17 g/l.
- zuccheri riduttori residui massimo: 10 g/l .

"Leverano" Bianco Passito:
- colore: giallo dorato con tendenza all'ambrato;
- odore: intenso, caratteristico;
- sapore: vellutato, gradevolmente amabile o dolce;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui almeno 11 svolti;
- zuccheri riduttori residui: mimino 8 g/l;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

"Leverano" Bianco Dolce Naturale:
- colore: giallo dorato;
- odore: intenso, caratteristico;
- sapore: vellutato, gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui almeno 11 svolti ;
- zuccheri riduttori residui: minimo 8 g/l;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

"Leverano" Malvasia bianca:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: vinoso, caratteristico;
- sapore: asciutto, fresco, armonico, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
- zuccheri riduttori residui massimo: 10 g/l .

"Leverano" Chardonnay:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: vinoso, caratteristico;
- sapore: asciutto, fresco, armonico, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
- zuccheri riduttori residui massimo: 10 g/l .

"Leverano" Fiano :
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: gradevole, leggermente vinoso, delicato;
- sapore: asciutto, morbido, armonico, caratteristico:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
- zuccheri riduttori residui massimo: 10 g/l .

"Leverano" Negramaro Rosso:
- colore: rosso rubino più o meno intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: vinoso, etereo, caratteristico;
- sapore: pieno, asciutto, vellutato su gradevole fondo amarognolo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
- zuccheri riduttori residui massimo: 10 g/l .

"Leverano" Negramaro Rosato:
- colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
- odore: leggermente vinoso, fruttato se giovane;
- sapore: asciutto, vellutato, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 %;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
- zuccheri riduttori residui massimo: 10 g/l .

"Leverano" Negramaro Rosso Superiore e Riserva:
-colore: rosso rubino più o meno intenso tendente al granato con l' invecchiamento ;
- odore: vinoso, etereo caratteristico, gradevole e intenso ;
- sapore: pieno, asciutto, robusto, caldo, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:12,5%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24 g/l;
- zuccheri riduttori residui massimo: 10 g/l .

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto, i limiti indicati per l'acidità totale o l'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7
(etichettatura e presentazione)

Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Leverano" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E'consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente Articolo 3 - così come identificate e delimitate nell'elenco di cui all'Allegato 1 del presente disciplinare di produzione - e dalle quali effettivamente provengono dalle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente.

La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Sui recipienti di confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata "Leverano", per tutte le tipologie previste dal presente disciplinare, deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Articolo 8
(confezionamento)

I vini di cui all'Articolo 1 - ad eccezione dei vini recanti le menzioni "Riserva" e "Superiore", e ad esclusione delle tipologie Bianco Passito e Bianco Dolce Naturale, possono essere confezionati in bottiglie di vetro con capacità da litri 0,250 a litri 9, ad esclusione di dame e damigiane; i sistemi di chiusura consentiti, che devono rispondere ai requisiti della normativa vigente, sono i seguenti:
-tappo di sughero raso bocca
-tappo in polimero sintetico raso bocca
-tappo a vite per i recipienti di capacità non superiore a litri 1,5;

E' altresì consentito il confezionamento, ai sensi della normativa vigente, in contenitori alternativi al vetro, costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non superiore a litri 3.

I vini di cui all'Articolo 1 recanti la menzione "Riserva" e "Superiore", devono essere confezionati solo in bottiglie di vetro, ad esclusione di dame e damigiane, della capacità da litri 0,375 a litri 9 e chiuse con tappo di sughero raso bocca.

I vini di cui all'Articolo 1 nelle tipologie Bianco Passito e Bianco Dolce Naturale, devono essere confezionati esclusivamente in bottiglie di vetro della capacità da litri 0,375 a litri 0,750 e chiuse con tappo in sughero raso bocca.

Allegato 1

1	Località	Arche	36	Località	Quagliasieri
2	Località	Barino	37	Località	Rifugio
3	Località	Bunnari	38	Località	Saetti
4	Località	Cannole	39	Località	Santa Croce
5	Località	Cappuccini	40	Località	Santo Stefano
6	Località	Cardinali	41	Località	Saraceni
7	Località	Casilli	42	Località	Scampuerru
8	Località	Cavaleri	43	Località	Schiavoni
9	Località	Ciurlini	44	Località	Specchia Nuova
10	Località	Cutura	45	Località	Tobba
11	Località	Don Cataldo	46	Località	Torre Schiavi
12	Località	Don Nicola	47	Località	Torricella
13	Località	Felicetta	48	Località	Trozza
14	Località	Fica Pazza	49	Località	Tucci
15	Località	Giardine	50	Località	Zita Rosa
16	Località	Inside	51	Masseria	Albaro
17	Località	La Chianca	52	Masseria	Annibale
18	Località	La Diana	53	Masseria	Canisi
19	Località	La Traglia	54	Masseria	Capuzzi
20	Località	Lago Lavanari	55	Masseria	Dannati
21	Località	Leverè	56	Masseria	Don Cola
22	Località	Lo Manca	57	Masseria	Donna Marzia
23	Località	Lu Pizzo	58	Masseria	Donna Porzia
24	Località	Madonna di Mezzo	59	Masseria	Gentile
25	Località	Marange	60	Masseria	Gian Perruccio
26	Località	Mascarana	61	Masseria	Gustapane
27	Località	Mieli	62	Masseria	Manieri
28	Località	Ora	63	Masseria	Monte D'arena
29	Località	Padula Zecca	64	Masseria	Nove Pietre
30	Località	Palazze	65	Masseria	Paladini
31	Località	Pampacasi	66	Masseria	Palombaro
32	Località	Papa Filippo	67	Masseria	Perrucci
33	Località	Papa Raffaele	68	Masseria	Vignali
34	Località	Papagrazio	69	Masseria	Zanzara
35	Località	Pezzo della Casa			

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
LEVERANO BIANCO	B199	X	888	1	X	X	A	0	X
LEVERANO BIANCO DOLCE NATURALE	B199	X	888	1	X	X	A	0	E
LEVERANO BIANCO PASSITO	B199	X	888	1	D	X	A	0	X
LEVERANO ROSSO	B199	X	999	2	X	X	A	0	X
LEVERANO ROSSO NOVELLO	B199	X	999	2	C	X	A	0	X
LEVERANO ROSSO RISERVA	B199	X	999	2	A	X	A	1	X
LEVERANO ROSATO	B199	X	999	3	X	X	A	0	X
LEVERANO CHARDONNAY	B199	X	298	1	X	X	A	0	X
LEVERANO FIANO	B199	X	081	1	X	X	A	0	X
LEVERANO MALVASIA BIANCA	B199	X	MAB	1	X	X	A	0	X
LEVERANO NEGROAMARO ROSSO	B199	X	163	2	X	X	A	0	X
LEVERANO NEGROAMARO ROSATO	B199	X	163	3	X	X	A	0	X
LEVERANO NEGROAMARO ROSSO RISERVA	B199	X	163	2	A	X	A	1	X
LEVERANO NEGROAMARO ROSSO SUPERIORE	B199	X	163	2	B	X	A	1	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti									
LEVERANO BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	B199	X	888	1	F	X	A	0	X

11A14803

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 maggio 2011.

Annullamento del decreto 10 febbraio 2011, relativo alla liquidazione coatta amministrativa della «Perfect Car S.F.M. - Società Cooperativa a r.l.», in Orta *Nova*.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale n. 29/2011 in data 10/02/2011 con il quale la società cooperativa “Perfect Car S.F.M. - società cooperativa ar.l.”, in liquidazione, con sede in Orta *Nova* (FG) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il Dr. Gabriele Pellegrino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la visura camerale dalla quale è emerso che la citata Cooperativa, in liquidazione ordinaria, è stata cancellata dal Registro delle imprese per la chiusura della liquidazione;

Ritenuto di annullare il citato provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 29/2011 in data 10/02/2011, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della Società Cooperativa indicata in premessa, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 maggio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A15121

DECRETO 6 ottobre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pro Domo - società cooperativa», in Forlì e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione del legale rappresentante pervenuta in data 7 luglio 2011 dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d’ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l’art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l’importanza dell’impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Pro Domo - Società cooperativa», con sede in Forlì (codice fiscale n. 03357840408) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott. Luigi Recchioni, nato a Bologna il 24 luglio 1962, ivi domiciliato in via Fondazza n. 53;

avv. Angelo Schittulli, nato a Bari il 21 aprile 1974, ivi domiciliato in via Principe Amedeo n. 25;

avv. Massimo Mannocchi, nato a Roma il 20 aprile 1956, ivi domiciliato in lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 ottobre 2011

Il Direttore generale: ESPOSITO

11A14462

DECRETO 6 ottobre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Confezione Angelico società cooperativa», in Lavello e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 13 dicembre 2010 e dei successivi accertamenti in data 11 aprile 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Confezioni Angelico società cooperativa», con sede in Lavello (Potenza), (codice fiscale n. 01341650768) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Mario Rizzo, nato a Cavallino (Lecce) il 6 maggio 1952, domiciliato in Lecce, via Matteotti n.13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 ottobre 2011

Il Direttore generale: ESPOSITO

11A14463

DECRETO 6 ottobre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Spontanea società cooperativa», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale in data 23 febbraio 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Spontanea società cooperativa», con sede in Cagliari (codice fiscale n. 02236150922) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Ofelia De Rosa, nata a San Marco Argentano (Cosenza) il 27/10/1965, ivi domiciliata in via S. Antonio Abate n. 60, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 ottobre 2011

Il Direttore generale: ESPOSITO

11A14464

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 8 novembre 2011.

Rinegoziazione del medicinale Lysodren (mitotano) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2712/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Laboratoire Hra Pharma ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Lysodren;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 5 aprile 2011;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 settembre 2011;

Vista la deliberazione n. 22 del 19 ottobre 2011 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Lysodren (mitotano) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.

Confezione:

500 mg - compresse uso orale - flacone (HDPE);

A.I.C. n. 036560011/E (in base 10) 12VR4C (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 660,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.089,26;

validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Tetto di spesa: € 1.450.000 EF/per anno come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Lysodren (mitotano) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Oncologo, internista (RNRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 novembre 2011

Il direttore generale: RASI

11A14942

DETERMINAZIONE 8 novembre 2011.

Rinegoziazione del medicinale Onco Carbide (idroxicarbamide) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2711/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Teofarma S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ONCO CARBIDE;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 13 settembre 2011;

Vista la deliberazione n. 22 del 19 ottobre 2011 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ONCO CARBIDE (idroxicarbamide) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezione:

«500 mg capsule rigide» 20 capsule – A.I.C. n. 021510019 (in base 10) 0NJFW3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) - € 5,98;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) - € 9,87.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ONCO CARBIDE (idroxicarbamide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 novembre 2011

Il direttore generale: RASI

11A14943

DETERMINAZIONE 8 novembre 2011.

Rinegoziazione del medicinale Liserdol (metergolina) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2710/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Teofarma S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale LISERDOL;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 13 settembre 2011;

Vista la deliberazione n. 22 del 19 ottobre 2011 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LISERDOL (metergolina) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezione:

«4 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 021342023 (in base 10) 0NC9U7 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) - € 6,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) - € 9,90.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LISERDOL (metergolina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 novembre 2011

Il direttore generale: RASI

11A14944

DETERMINAZIONE 8 novembre 2011.

Rinegoziazione del medicinale Cortone Acetato (cortisone). (Determinazione n. 2709/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Teofarma S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Cortone Acetato;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 13 settembre 2011;

Vista la deliberazione n. 22 del 19 ottobre 2011 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CORTONE ACETATO (cortisone) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione: «25 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 004561015 (in base 10) 04C63R (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,16;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,52;

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Cortone Acetato (cortisone) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 novembre 2011

Il direttore generale: RASI

11A15019

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 2 novembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Arzachena e nomina del commissario straordinario. (Decreto n. 123).

IL PRESIDENTE

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Rilevato che il consiglio comunale di Arzachena (provincia di Olbia Tempio) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 giugno 2008 è composto dal sindaco e da venti consiglieri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate personalmente e contestualmente dalla metà più uno dei consiglieri assegnati e acquisite al protocollo dell'ente in data 24 ottobre 2011, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento del suddetto organo elettivo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 43/42 del 27 ottobre 2011, adottata su proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Arzachena e la conseguente nomina con effetto dal 2 novembre 2011 del commissario straordinario nella persona del dott. Francesco Cicero, dirigente del Comune di Cagliari in quiescenza dal 1° novembre 2011, nonché la relazione di accompagnamento che si allega al presente decreto per farne parte integrante;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il curriculum allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arzachena è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Cicero, dirigente del Comune di Cagliari in quiescenza dal 1° novembre 2011, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Arzachena fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'Assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nela *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 2 novembre 2011

Il presidente: CAPPELLACCI

ALLEGATO

Relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Scioglimento del Consiglio comunale di Arzachena e nomina del Commissario straordinario

Nel Consiglio comunale di Arzachena (Provincia di Olbia-Tempio), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 giugno 2008, composto dal Sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni, presentate contestualmente e con le modalità previste dall'art. 38, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267, della metà più uno dei consiglieri assegnati e acquisite al protocollo dell'ente in data 24 ottobre 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del predetto decreto legislativo.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si oppone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, lo scioglimento del Consiglio comunale di Arzachena e la nomina del commissario straordinario, nella persona del dott. Francesco Cicero, nato a Cropalati (CS) il 19 ottobre 1944, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'assessore: RASSU

11A15016

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Bisoprololo Doc»

Estratto determinazione V&A.PC/II/730 del 24 ottobre 2011

Specialità Medicinale: BISOPROLOLO DOC

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: DOC Generici SRL.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: FI/H/0754/001-005/II/001.

Tipo di Modifica: Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati.

Modifica apportata: Modifica dei limiti delle specifiche del prodotto finito Alla Shelf Life Delle Impurezze, con modifica delle impurezze L e K da NMT 0.2% a NMT 0.5% e delle impurezze totali da NMT 1.0% a NMT 1.6%.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A14729

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Bicalutamide Chiesi»

Estratto determinazione V&A.PC/II/728 del 24 ottobre 2011

Specialità medicinale: BICALUTAMIDE CHIESI.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: PT/H/0194/001-002/II/011.

Tipo di modifica: modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza.

Modifica apportata: aggiunta di un produttore alternativo della sostanza attiva bicalutamide CF Pharma Ltd (Hungary).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A14730

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Quinapril e Idroclorotiazide Actavis»

Estratto determinazione V&A.PC/II/726 del 24 ottobre 2011

Specialità medicinale: QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Actavis Group PTC EHF.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0769/001-003/II/004.

Tipo di modifica: modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva .

Modifica apportata: aggiunta di un produttore alternativo della sostanza attiva: Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd. (China).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A14731

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Suprefact»

Estratto determinazione V&A.PC/II/740 del 24 ottobre 2011

Specialità medicinale: SUPREFACT.

Confezioni: A.I.C. n. 025540042/M - «Depot 9,45 mg impianto» impianto con 1 siringa preriempita.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0144/001/II/034.

Tipo di modifica: variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (relativamente all'aumento del rischio di malattia cardiovascolare, diabete mellito e anemia in seguito a terapia con GnRH - agonisti) e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A14733

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Conferimento di onorificenza al Merito della Guardia di finanza

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 2011 è conferita al Tenente Colonnello Antonello Maggiore la Croce di bronzo al Merito della Guardia di finanza, con la seguente motivazione:

«Comandante del Nucleo di supporto logistico della Guardia di finanza distaccato in Libia, in attuazione del protocollo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, confermando il possesso di preclare virtù umane, eccezionale coraggio e spiccata iniziativa, dava prova di grande senso delle istituzioni, di indiscusse capacità gestionali e assoluto spirito di sacrificio. Sin dalle fasi preliminari all'istituzione del contingente del Corpo in territorio libico e, successivamente, nelle molteplici situazioni in cui si è trovato a operare, dimostrava un approccio ardimentoso, coniugato a una singolare, somma perizia, frutto di una consolidata preparazione professionale.

Nella repentina evoluzione del contesto estero di riferimento, già connotato da delicati equilibri socio-politici, culminata con lo scoppio di gravissimi disordini e l'intervento della comunità internazionale, l'ufficiale superiore ha sempre garantito, mediante un generoso e instancabile contributo personale, anche a rischio della propria incolumità, la sicurezza del personale del contingente, fornendo altresì impagabile sostegno alla rappresentanza diplomatica italiana in Libia fino alla sua evacuazione definitiva in data 18 marzo 2011.

La complessa missione istituzionale svolta ha suscitato il convinto plauso delle Autorità di Governo italiane e l'apprezzamento incondizionato delle più alte cariche diplomatiche, contribuendo a valorizzare e ad accrescere concretamente l'immagine, il decoro e il prestigio della Guardia di finanza in ambito nazionale e internazionale.

Zuwarah, Tripoli (Libia), 12 maggio 2009-18 marzo 2011».

11A15044

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione delle lettere credenziali degli ambasciatori residenti in Italia

Il 7 novembre il Sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Bjørn Trygve Grydeland, Ambasciatore del Regno di Norvegia, S.E. Alfonso Lucini Mateo, Ambasciatore di Spagna, S.E. Vincent Mertens de Wilmars, Ambasciatore del Regno del Belgio, S.E. Julián Isaías Rodriguez Díaz, Ambasciatore della Repubblica Bolivariana del Venezuela, S.E. Tint Swai, Ambasciatore della Repubblica dell'Unione di Myanmar, i quali Gli hanno presentato le Lettere Credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

11A14820

MINISTERO DELL'INTERNO

Incorporazione con effetto estintivo della Confraternita del SS. Corpo di Cristo e Rosario, e della Confraternita del SS. Corpo di Cristo e Immacolata Concezione, in Puccianiello di Caserta.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 ottobre 2011, la Confraternita del SS. Corpo di Cristo e Rosario, con sede in Puccianiello di Caserta (Caserta) e la Confraternita del SS. Corpo di Cristo e Immacolata Concezione, con sede in Puccianiello di Caserta (Caserta), vengono incorporate, con effetto estintivo, nella Confraternita del SS. Corpo di Cristo e Rosario, con sede in Puccianiello di Caserta (Caserta), subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi.

11A15107

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Metalloproteine Paramagnetiche, in Firenze.

Con decreto ministeriale 2 novembre 2011 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Metalloproteine Paramagnetiche con sede in Firenze ed è stata modificata la denominazione in Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Metallo Proteine (C.I.R.M.M.P.).

11A14948

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio Interuniversitario per i Trapianti d'Organo, in Roma.

Con decreto ministeriale 2 novembre 2011 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio Interuniversitario per i Trapianti d'Organo con sede in Roma.

11A14949

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese, denominato C.I.R.P., in Bari.

Con decreto ministeriale 8 novembre 2011 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese, denominato C.I.R.P. con sede in Bari.

11A14950

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 60 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 15 luglio 2011.

Con ministeriale n. 36/0003294/MA004.A007/PG-L-54 dell'8 novembre 2011 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 60 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), in data 15 luglio 2011, concernente l'innalzamento dell'età per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia per i giornalisti di genere femminile.

11A14931

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Avviso di pubblicazione sul sito internet della Convenzione e dello Statuto del Gruppo europeo per la cooperazione territoriale «Euregio-Tirolo-Alto Adige-Trentino».

In data 14 giugno 2011 è stato sottoscritto tra la provincia autonoma di Bolzano, la provincia autonoma di Trento ed il Land Tirol la convenzione per la costituzione del Gruppo europeo di cooperazione territoriale «Euregio-Tirolo-Alto Adige-Trentino».

Con nota del 14 settembre 2011, DAR 0006146 P-4.22.1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali, Servizio VIII, ha comunicato che il GECT è stato iscritto, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2009, nel registro istituito presso il predetto Dipartimento, al n. 2, in data 13 settembre 2011, per cui è stata autorizzata la pubblicazione dello statuto e della Convenzione del predetto GECT nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il testo integrale dello Statuto e della Convenzioni sono consultabili sul sito della Provincia-Euregio www.europaregion.info e della provincia autonoma di Bolzano www.provincia.bz.it, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

11A15106

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del 14 ottobre 2011, recante: «Modifica della denominazione di origine controllata dei vini "Golfo di Tigullio" in "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 229 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 3 novembre 2011). (11A14054).

In calce al decreto citato in epigrafe, alla pag. 36, seconda colonna del sopra indicato supplemento ordinario, deve intendersi riportato il seguente allegato, composto di Annesso, Allegato 1 ed Allegato A:

<< **Annesso**

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata
"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino"

Art. 1. Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata in "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

- bianco, anche nelle tipologie spumante, frizzante e passito;
- rosso, anche nelle tipologie frizzante e novello;
- rosato, anche nella tipologia frizzante;
- Bianchetta Genovese, anche nella tipologia frizzante;
- Vermentino, anche nella tipologia frizzante;
- Ciliegiolo, anche nelle tipologie frizzante e novello;
- Moscato, anche nella tipologia passito;
- Scimiscià (Cimixa);

2. La denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" con la specificazione della sottozona "Costa dei Fieschi" è riservata ai vini che rispondono ai requisiti di cui all' allegato 1 del presente disciplinare di produzione.

Art. 2. Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" bianco, rosso e rosato devono essere ottenuti mediante vinificazione delle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" bianco (anche spumante, frizzante e passito): Vermentino e Bianchetta Genovese da soli o congiuntamente per almeno il 60%.
Possono concorrere fino ad un massimo del 40%, da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Liguria iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011

"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" rosso (anche frizzante e novello) e rosato (anche frizzante): Ciliegiolo e Dolcetto da soli o congiuntamente per almeno il 60%.
Possono concorrere fino ad un massimo del 40%, da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Liguria come sopra identificati.

I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino"con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Bianchetta Genovese, Vermentino, Ciliegiolo, Scimiscià (Cimixà), devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.
Possono concorrere fino ad un massimo del 15%, da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Liguria come sopra identificati.

I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" Moscato e Moscato Passito devono essere ottenuti da uve provenienti dal vitigno Moscato Bianco per il 100%.

Art. 3. Zona di produzione delle uve

1. Le uve atte ad ottenere i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" devono essere prodotte nella zona della provincia di Genova così delimitata:

la città di Genova e la linea ferroviaria a scartamento ridotto Genova-Caselle, situata nel territorio del comune di Genova, sino al punto di intersezione con il territorio del comune di Sant'Oleose, a ovest;

il Mar Ligure da Genova fino al confine con la provincia di La Spezia, a sud e a sud-est;

i confini settentrionali dei comuni della provincia di Genova di: Genova, Davagna, Lumarzo, Neirone, Favale di Malvaro, Lorsica, Orero, San Colombano Certenoli, Borzonasca, a nord;

i confini orientali dei comuni della provincia di Genova di: Borzonasca, Mezzanego, Ne, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Moneglia.

Sono quindi compresi nell'area i seguenti comuni della provincia di Genova:

A) Per l'intero territorio: Avegno, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Camogli, Carasco, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure; Davagna, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lumarzo, Mezzanego, Moneglia, Ne, Neirone, Orero, Pieve Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Sori, Tribogna, Uscio e Zoagli;

A) Per parte del loro territorio: Genova, Lorsica, Moconesi.

Art. 4. Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio-Portofino” o “Portofino” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari delle uve e dei vini.

I nuovi impianti e reimpianti dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4000.

È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso.

2. La resa massima delle uve per ettaro per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio-Portofino” o “Portofino” non deve essere superiore a 9 t.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio-Portofino” o “Portofino” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La Regione Liguria, con proprio decreto,su proposta del Consorzio di Tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia, può in relazione dell'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione di uva rivendicabile per ettaro inferiore a quello fissato.

3. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio-Portofino” o “Portofino”, con o senza indicazione del vitigno, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,5% vol. per i bianchi e di 10% vol. per i rossi e rosati.

Art. 5. Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la spumantizzazione e la frizzantatura, e le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della Regione Liguria.
È consentito che le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione degli spumanti e dei frizzanti siano effettuate nell'ambito degli interi territori della Regione Liguria e delle regioni limitrofe.
Le operazioni di spumantizzazione devono essere effettuale con il metodo della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.

2. La resa massima delle uve fresche in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio-Portofino” o Portofino”, con l' esclusione della tipologia passito, non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

3. La resa massima di uva in vino finito, calcolata sull'uva fresca, per i vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio-Portofino” o “Portofino” bianco passito e “Golfo del Tigullio-Portofino” o “Portofino” Moscato passito non deve essere superiore al 50%.
Nella vinificazione delle uve, destinate all'ottenimento di detti vini, le stesse devono essere appassite su pianta o graticci o in locali idonei, con esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, fino a presentare un tenore zuccherino minimo di 260 g/l.

4. Per i vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio-Portofino” o “Portofino”, con l' esclusione dei vini passiti, sono consentite le pratiche dell'arricchimento con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 6. Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio-Portofino” o “Portofino”all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Golfo del Tigullio-Portofino” o “Portofino” bianco:
colore: giallo paglierino più o meno carico;
odore: delicato, persistente;
sapore: secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 16 g/l;
Per il tipo: Frizzante;
Spuma: fine ed evanescente;

“Golfo del Tigullio-Portofino” o “Portofino” rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: fine, caratteristico;
sapore: asciutto, di medio corpo, con vena tannica;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,50% vol.;
acidità totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 20 g/l;
Per il tipo: Frizzante;

Spuma: fine ed evanescente;
Per il tipo: Novello;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00 % vol.;

"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" rosato:
colore: rosato;
odore: vinoso, di profumo delicato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,50% vol.;
acidità totale: minimo 4,5 g/l;
estratto non riduttore: minimo 18 g/l;
Per il tipo: Frizzante;
Spuma: fine ed evanescente;

"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" Bianchetta genovese:
colore: giallo paglierino più o meno carico;
odore: Fine, delicato;
sapore: secco, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale: minimo 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 16 g/l;
Per il tipo: Frizzante;
Spuma: fine ed evanescente;

"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" Moscato:
colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi dorati con l'invecchiamento;
odore: aromatico, caratteristico;
sapore: dolce, sapido, caratteristico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale: minimo 10,00% vol., di cui almeno 5,50% vol. e non oltre 7,00% vol. effettivo;
acidità totale: minimo 5 g/l;
estratto non riduttore minimo 15 g/l;

"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" Vermentino:
colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdolini;
odore: caratteristico, delicato, fruttato;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,50% vol.;
acidità totale: minimo 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 16 g/l;
Per il tipo: Frizzante;
Spuma: fine ed evanescente;

"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" Ciliegiolo (anche frizzante e novello):
colore: da rosso cerasuolo a rosso rubino più o meno intenso;
odore: fruttato, intenso, persistente;
sapore: sapido, di buon corpo, armonico;
titolo alcolomerico volumico totale: minimo 11,00% vol.;
acidità totale: minimo 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 20 g/l;
Per il tipo: Frizzante;
Spuma: fine ed evanescente;

"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" spumante:
Spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, intenso;
sapore: da extrabrut a dry, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol.;
acidità totale: minimo 4,5 g/l;
estratto non riduttore: minimo 16 g/l;

"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" passito:
colore: giallo dorato più o meno intenso;
odore: ampio, intenso, persistente;
sapore: dolce, caldo, sapido, pieno, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale: minimo 16,50% vol. di cui almeno 12,00% vol. effettivo;
acidità totale: minimo 4,5 g/l;
estratto non riduttore: minimo 25 g/l;

"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" Moscato passito:
colore: giallo dorato più o meno intenso;
odore: intenso, complesso, caratteristico;
sapore: dolce, caldo, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale: minimo 15,50% vol. di cui almeno 11,00% vol. effettivo;
acidità totale: minimo 4,5 g/l;
estratto non riduttore: minimo 25 g/l;

"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" Cimixà o Scimiscià:
colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdolini;
odore: fine, delicato, persistente;
sapore: secco, fresco, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol.;
acidità totale: minimo 4,5 g/l;
estratto non riduttore: minimo 17 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7. Etichettatura, designazione e presentazione

1. I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" con la menzione passito devono essere messi al consumo dopo il 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.
2. Per i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino", con l'esclusione delle tipologie frizzante e spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
3. È vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" di cui agli articoli 1 e 2 qualsivoglia qualificazione aggiuntiva, non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Allegato 1

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi"

Art. 1. Denominazione dei vini

1. La denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
- bianco, anche spumante e passito;
- rosso;
- rosato;
- Moscato, anche nella tipologia passito.

2. Per tutto quanto non indicato nel presente disciplinare si fa riferimento a quanto stabilito nel disciplinare di produzione della DOC "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino".

Art. 2. Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" bianco (anche spumante e passito): Vermentino e Bianchetta Genovese da soli o congiuntamente per almeno il 60%.
Possono concorrere fino ad un massimo del 40%, da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Liguria iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.

"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" rosso e rosato: Ciliegiolo e Dolcetto da soli o congiuntamente per almeno il 60%.
Possono concorrere fino ad un massimo del 40%, da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Liguria come sopra identificati.

"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" Moscato (anche passito) Moscato Bianco per il 100%.

Art. 3. Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" devono essere prodotte nella zona delimitata dell'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Genova: Camogli, Chiavari, Lavagna, Moneglia, Portofino, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante e Zoagli.

Art. 4. Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione a sud, sud est, sud ovest, est e ovest.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari delle uve e dei vini.

I nuovi impianti e reimpianti dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4.000.
È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso.

2. La resa massima delle uve per ettaro per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" non deve essere superiore a 8,5 t.

3. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" anche con indicazione di vitigno, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol. per i bianchi e di 11,5% vol. per i rossi e rosati.

Art. 5**.** Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione e imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della Regione Liguria.
È consentito che le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione degli spumanti siano effettuate nell'ambito degli interi territori della regione Liguria e delle regioni limitrofe.

Le operazioni di spumantizzazione devono essere effettuale con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.

2. La resa massima delle uve in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi", con l' esclusione della tipologia passito, non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

3**.** La resa massima di uva in vino finito, calcolata sull'uva fresca, per i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" bianco passito e Moscato passito non deve essere superiore al 50%.
Nella vinificazione delle uve, destinate all'ottenimento di detti vini, le stesse devono essere appassite su pianta o graticci o in locali idonei, con esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, fino a presentare un tenore zuccherino minimo di 300 g/l.

3. Per i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" Costa dei Fieschi, con l' esclusione dei vini passiti, sono consentite le pratiche dell'arricchimento con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 6. Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" bianco:
colore: giallo paglierino più o meno carico;
odore: delicato, persistente;
sapore:secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale: minimo 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 16 g/l;

"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: fine, caratteristico;
sapore: asciutto, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,50% vol.;
acidità totale: minimo 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 23 g/l;

"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" rosato:
colore:da rosa tenue a rosa cerasuolo;
odore: fine e fruttato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,50% vol.;
acidità totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 18 g/l;

"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" spumante:
Spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, intenso;
sapore: da extra brut a dry, fresco, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol.;
acidità totale: minimo 4,5 g/l;
estratto non riduttore: minimo 16 g/l.

"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" passito:
colore: giallo dorato più o meno intenso;
odore: ampio, intenso, persistente, etereo;
sapore: dolce, caldo, sapido, pieno, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale: minimo 18,00% vol. di cui almeno 14,00% vol. effettivo;
acidità totale: minimo 4,5 g/l;
estratto non riduttore: minimo 25 g/l.

"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" Moscato:
colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi dorati con l'invecchiamento;
odore: aromatico, caratteristico;
sapore: dolce, sapido, caratteristico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale: minimo 11,00% vol., di cui almeno 5,50% vol. e non oltre 7,00% vol. effettivo;
acidità totale: minimo 5 g/l;
estratto non riduttore minimo 15 g/l;

"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" Moscato passito:
colore: giallo dorato oro più o meno intenso;
odore: intenso, complesso, caratteristico;
sapore: dolce, caldo,caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale: minimo 18,00% vol. di cui almeno 14,00% vol. effettivo;
acidità totale: minimo 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 25 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7. Etichettatura, designazione e presentazione

1. I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" con la menzione passito devono essere immessi al consumo dopo il 1° novembre dell'anno successivo a quello della produzione delle uve.
2. È vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsivoglia qualificazione aggiuntiva, non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati,vigneto di produzione non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. Per i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi", con l'esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8. Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro dalla capacità massima di 5 litri ad esclusione della tipologia spumante.

Allegato A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO BIANCO	B442	X	888	1	X	X	A	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO BIANCO FRIZZANTE	B442	X	888	1	X	X	C	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO PASSITO	B442	X	888	1	D	X	A	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO SPUMANTE	B442	X	888	1	X	X	B	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO SPUMANTE EXTRA BRUT	B442	X	888	1	X	X	B	0	F
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO SPUMANTE BRUT	B442	X	888	1	X	X	B	0	G
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO SPUMANTE EXTRA DRY	B442	X	888	1	X	X	B	0	H
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO SPUMANTE DRY	B442	X	888	1	X	X	B	0	I
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO ROSSO	B442	X	999	2	X	X	A	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO ROSSO FRIZZANTE	B442	X	999	2	X	X	C	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO ROSSO NOVELLO	B442	X	999	2	C	X	A	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO ROSATO	B442	X	999	3	X	X	A	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO ROSATO FRIZZANTE	B442	X	999	3	X	X	C	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO BIANCHETTA GENOVESE	B442	X	026	1	X	X	A	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO BIANCHETTA GENOVESE FRIZZANTE	B442	X	026	1	X	X	C	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO CILIEGIOLO	B442	X	062	2	X	X	A	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO CILIEGIOLO FRIZZANTE	B442	X	062	2	X	X	C	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO CILIEGIOLO NOVELLO	B442	X	062	2	C	X	A	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO MOSCATO	B442	X	153	1	X	X	A	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO MOSCATO PASSITO	B442	X	153	1	D	X	A	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO SCIMISCIA'	B442	X	377	1	X	X	A	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO VERMENTINO	B442	X	258	1	X	X	A	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO VERMENTINO FRIZZANTE	B442	X	258	1	X	X	C	0	X

sottozona "COSTA DEI FIESCHI"									
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO COSTA DEI FIESCHI BIANCO	B442	A	888	1	X	X	A	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO COSTA DEI FIESCHI PASSITO	B442	A	888	1	D	X	A	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO COSTA DEI FIESCHI SPUMANTE	B442	A	888	1	X	X	B	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO COSTA DEI FIESCHI SPUMANTE EXTRA BRUT	B442	A	888	1	X	X	B	0	F
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO COSTA DEI FIESCHI SPUMANTE BRUT	B442	A	888	1	X	X	B	0	G
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO COSTA DEI FIESCHI SPUMANTE EXTRA DRY	B442	A	888	1	X	X	B	0	H
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO COSTA DEI FIESCHI SPUMANTE DRY	B442	A	888	1	X	X	B	0	I
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO COSTA DEI FIESCHI ROSSO	B442	A	999	2	X	X	A	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO COSTA DEI FIESCHI ROSATO	B442	A	999	3	X	X	A	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO COSTA DEI FIESCHI MOSCATO	B442	A	153	1	X	X	A	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO O PORTOFINO COSTA DEI FIESCHI MOSCATO PASSITO	B442	A	153	1	D	X	A	0	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti									
GOLFO DEL TIGULLIO BIANCO	B323	X	888	1	X	X	A	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO BIANCO FRIZZANTE	B323	X	888	1	X	X	C	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO BIANCO PASSITO	B323	X	888	1	D	X	A	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO BIANCO SPUMANTE	B323	X	888	1	X	X	B	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO ROSSO	B323	X	999	2	X	X	A	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO ROSSO FRIZZANTE	B323	X	999	2	X	X	C	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO ROSSO NOVELLO	B323	X	999	2	C	X	A	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO ROSATO	B323	X	999	3	X	X	A	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO ROSATO FRIZZANTE	B323	X	999	3	X	X	C	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO BIANCHETTA GENOVESE	B323	X	026	1	X	X	A	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO BIANCHETTA GENOVESE FRIZZANTE	B323	X	026	1	X	X	C	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO CILIEGIOLO	B323	X	062	2	X	X	A	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO CILIEGIOLO FRIZZANTE	B323	X	062	2	X	X	C	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO CILIEGIOLO NOVELLO	B323	X	062	2	C	X	A	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO MOSCATO	B323	X	153	1	X	X	A	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO MOSCATO PASSITO	B323	X	153	1	D	X	A	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO VERMENTINO	B323	X	258	1	X	X	A	0	X
GOLFO DEL TIGULLIO VERMENTINO FRIZZANTE	B323	X	258	1	X	X	C	0	X

>>.

11A15058

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-271) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01
I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.